



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

33^a seduta pubblica

martedì 7 agosto 2018

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del presidente Alberti Casellati
e del vice presidente Taverna

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	113
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	471

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(741) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE...7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 95

FERRARI (PD)8

PARENTE (PD).....9

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze...13, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 46, 48, 49, 50, 53, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74

NANNICINI (PD)13

CATALFO (M5S)14

BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV))15

LAUS (PD)16

ERRANI (Misto-LeU)17, 18

ASTORRE (PD)18

BERTACCO (Fdl)19, 72

LONARDO (FI-BP).....20, 33

DE PETRIS (Misto-LeU).....22

MALPEZZI (PD)23

FLORIDIA (M5S)25

FARAONE (PD)26, 62

LA PIETRA (Fdl)26

BERARDI (FI-BP)31

GALLONE (FI-BP)32

D'ALFONSO (PD)37

MARSILIO (Fdl)38

RONZULLI (FI-BP)39

GASPARRI (FI-BP)40

FLORIS (FI-BP)49, 61

BELLANOVA (PD).....49

CIRIANI (Fdl)49, 69

VITALI (FI-BP)53

BINETTI (FI-BP).....56

COMINCINI (PD)59

MANTERO (M5S)61

BERNINI (FI-BP)69

GRIMANI (PD)69

TOFFANIN (FI-BP).....70

DE POLI (FI-BP)72

STEGE (Aut (SVP-PATT, UV))72

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)).....76

CARIO (Misto-MAIE)76

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV))77

LAFORGIA (Misto-LeU).....77

DE BERTOLDI (Fdl)80

MARCUCCI (PD)83

BAGNAI (L-SP-PSd'Az)86

PICHETTO FRATIN (FI-BP)89

PATUANELLI (M5S)92

IN RICORDO DI ANTONINO SCOPELLITI

PRESIDENTE.....96

GOVERNO

Informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia e conseguente discussione:

PRESIDENTE.....96, 99, 107

TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti97

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV))99

ERRANI (Misto-LeU)101

BALBONI (Fdl)101

COLLINA (PD).....102

CAMPARI (L-SP-PSd'Az)103

AIMI (FI-BP)104

SANTILLO (M5S)106

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

BINETTI (FI-BP)107

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

FERRARA (M5S)108

PELLEGRINI MARCO (M5S).....109

FEDE (M5S)109

GARAVINI (PD)110

COMMISSIONI PERMANENTI

Autorizzazione alla convocazione.....111

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018.....112

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 741

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione 113

Articolo 3 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 129

Emendamenti e ordini del giorno 130

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno..... 142

Articolo 3-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati . 152

Emendamenti e ordini del giorno 153

Articolo 3-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	155
Emendamenti e ordine del giorno	155
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-ter	157
Articolo 4 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	199
Emendamenti e ordine del giorno	202
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	229
Articolo 4-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	237
Emendamenti	237
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4-bis	238
Emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 5	242
Articolo 5 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	244
Emendamenti e ordini del giorno	246
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno	283
Articolo 6 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	285
Emendamenti e ordine del giorno	285
Articolo 7 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	294
Emendamenti	295
Articolo 8 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	299
Emendamenti	300
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e ordini del giorno	301
Articolo 9 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	306
Emendamenti e ordini del giorno	308
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9	363
Articolo 9-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	376
Emendamento	377
Articolo 9-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	378
Emendamento e ordine del giorno	378
Articolo 9-quater del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	379
Emendamenti e ordine del giorno	380

Articolo 9-quinquies del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	385
Emendamenti e ordine del giorno	386
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9-quinquies	388
Articolo 10 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	402
Emendamenti e ordini del giorno	403
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10	411
Articolo 11 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	427
Emendamenti e ordini del giorno	428
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11	432
Articolo 11-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	433
Emendamenti	434
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11-bis e ordine del giorno	438
Articolo 12 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	439
Emendamenti e ordini del giorno	440
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordine del giorno	448
Articolo 12-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	450
Emendamenti	451
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12-bis	452
Articolo 13 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	457
Emendamenti	458
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13	465
Articolo 14 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	466
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14	468
Articolo 15 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	468
Emendamenti al titolo	469

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	472
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	592
CONGEDI E MISSIONI	592

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti..... 592

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 593

Annunzio di presentazione 593

Assegnazione 596

GOVERNO

Composizione 597

Trasmissione di documenti 597

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea
di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento 598**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO**

Trasmissione di documenti. Deferimento 598

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento 598

CORTE DEI CONTITrasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di
enti 599

Trasmissione di documentazione. Deferimento 599

CONSIGLIO DI STATO

Trasmissione di atti. Deferimento 600

**ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSI-
GLIO D'EUROPA**

Trasmissione di documenti. Deferimento 600

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Mozioni 602

Interrogazioni 605

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 611

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 614

Interrogazioni, da svolgere in Commissione 641

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 6ª Commissione ha riferito sui lavori della Commissioni riunite 6ª e 11ª, è stata respinta una questione pregiudiziale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo, è stata respinta una proposta di non

passare all'esame degli articoli e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, già illustrati, su cui la rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere.

Poiché non sono ancora trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, passiamo all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli successivi.

Avviso i colleghi del Gruppo di Forza Italia e del Partito Democratico che, purtroppo, i tempi per loro si sono esauriti.

Poiché i presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,54).

Colleghi, la seduta è ripresa. Vi invito a prendere posto.

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, per il buon andamento dei lavori le chiedo un aiuto, per disporre di un po' di tempo aggiuntivo, come Gruppo del Partito Democratico, visto che quello a nostra disposizione si è quasi o del tutto esaurito; il Gruppo si impegnerebbe a svolgere solo cinque interventi per tutti gli emendamenti in votazione oggi, con un atteggiamento quindi che mira semplicemente a porre alcune, poche, considerazioni di merito.

PRESIDENTE. Vista la razionalità della richiesta, se si tratta di cinque interventi la Presidenza dà il proprio assenso.

Senatore Ferrari, la invito a far pervenire alla Presidenza il numero degli emendamenti su cui il suo Gruppo intende intervenire.

Colleghi, diversi emendamenti hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; se non ci sono dichiarazioni contrarie, io li metterò ai voti; pertanto, se qualcuno intende ritirarli, me li segnali.

Passiamo all'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico

agli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Nencini, e 3.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Patriarca.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere condizionato alla riformulazione della seconda parte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore è contrario a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione, essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «ventiquattro mensilità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.8.

Passiamo all'emendamento 3.9, identico agli emendamenti 3.10 e 3.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 3.10, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 3.11, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, noi sosteniamo l'emendamento 3.12 che propone una buonuscita compensatoria per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non si vedono rinnovato il contratto a tempo indeterminato. Signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, non possiamo fare tanta ideologia sulla pelle delle persone.

Dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame succederà infatti quanto segue. Poiché avete reintrodotta le causali, ad esempio un la-

voratore o una lavoratrice impiegata in un'azienda dolciaria per produrre panettoni a Natale che non si vede rinnovato il contratto a termine, va dal giudice il quale rende nullo il termine e sancisce che il lavoratore deve continuare a lavorare a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dalle norme che stiamo approvando. Dopo di che, il giorno dopo il lavoratore o la lavoratrice rientra in azienda e l'imprenditore lo può licenziare per giustificato motivo oggettivo, perché quel posto non c'è nell'organico in quanto i panettoni a febbraio non si producono.

Siccome avete inserito nelle causali la non programmabilità dell'attività, che oltretutto è anche in punta di anticostituzionalità ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, da oggi le aziende che hanno dei picchi di attività non programmabili come faranno per assumere i lavoratori? Non possono farlo con contratti a termine perché c'è la non programmabilità, quindi li assumeranno in nero o con quale altro strumento?

Il mio collega, senatore Paragone può fare tutta la propaganda che vuole in quest'Aula, ma succederà questo, perché questa è la verità dei fatti. Quando ieri dicevo che queste norme ledono il principio di realtà intendevo esattamente questo.

Noi tentiamo ancora in quest'Aula, ministro Di Maio, di pensare che voi possiate ravvedervi, ma lo diranno i fatti, lo diranno i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici che si troveranno da oggi in questa condizione. Questo decreto-legge sicuramente porterà più disoccupazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Di esempi come questo ve ne possiamo citare altri, perché le persone in carne ed ossa ce lo diranno di qui a qualche settimana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.16, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, fino alle parole «precedente periodo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.17 a 3.15.

Passiamo all'emendamento 3.18, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «attività stagionali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.19.

Passiamo all'emendamento 3.20, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.21, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.23, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «in somministrazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.24 a 3.26.

Passiamo all'emendamento 3.27, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.29, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.28, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.30, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.35, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.35, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «nelle ipotesi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.32.

Passiamo all'emendamento 3.31, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.34, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione; l'ordine del giorno G3.2 è accolto.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.1?

BERNINI (*FI-BP*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione, mentre, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

NANNICINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNICINI (*PD*). Signor Presidente, ieri il senatore Paragone ha detto che le riforme degli ultimi anni hanno reso invisibili i lavoratori. Se fosse vero - e non lo è - leggendo il provvedimento che stiamo esaminando verrebbe da dire che siamo stati proprio bravi, perché in questo decreto - qui sì - dei lavoratori e dei loro problemi non c'è neanche l'ombra. (*Applausi dal Gruppo PD*).

È invisibile il tema della qualità del lavoro e di come si incentiva il lavoro stabile. È invisibile il tema delle competenze e della formazione. È invisibile il tema salariale, dei bassi salari e dell'equità nei trattamenti retributivi. Sono invisibili quei milioni di lavoratori a basso reddito, che aspettano una paga onesta per un lavoro onesto e non un reddito per non lavorare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questo decreto-legge è una *fake news*. Si dice di fare come in Europa, portando il tempo determinato a ventiquattro mesi, ma si viola una direttiva comunitaria sulla somministrazione, come ha spiegato la senatrice Parente. Si dice di avere a cuore il lavoro, ma poi si fa una norma transitoria pasticciata, che sta creando il caos tra imprese e lavoratori, con il risultato di distruggere posti di lavoro. Si dice di introdurre nuovi incentivi per l'assunzione dei giovani e per la trasformazione del tempo determinato a indeterminato, senza dire che quegli incentivi esistono già, perché li hanno messi i Governi a guida del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*). E in questo decreto-legge ci si limita a estenderli marginalmente, senza peraltro mai citarli nel testo normativo.

Attenzione, lo dico tra parentesi, ma questa fissazione di segnare l'anno zero con la propria presa del potere, cancellando tutto quello che viene prima non ha mai portato bene nella storia. (*Applausi dal Gruppo PD*). A

furia di voler cancellare tutto, si può finire per cancellare anche decenni di progresso scientifico, come avvenuto in quest'Aula sui vaccini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Si dice, ancora, di licenziare il *jobs act*, ma non si toccano neanche i cardini di quella riforma. Restano gli ammortizzatori sociali, restano le nuove linee tracciate tra lavoro subordinato e autonomo, resta l'impianto di politiche attive e resta il contratto a tutele crescenti, che non viene abolito da questo intervento, tanto che la maggioranza ha votato contro un emendamento volto a reintrodurre l'articolo 18; emendamento - questo sì - visibile. (*Applausi dal Gruppo PD*). Chi se l'è perso pur votandolo può ricercarlo nei verbali. Smettete di dire che siete contro il *jobs act*, perché l'avete appena votato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Guardate, le *fake news* ci sono sempre state: si chiamavano propaganda politica. I grandi partiti di massa hanno sempre combattuto per l'egemonia culturale, propagandando la loro visione della realtà e della storia, ma sapevano distinguere tra il momento in cui si devono vendere le proprie scelte, anche con la propaganda, e il momento in cui si devono prendere quelle scelte, impedendo che la propria propaganda offuschi il momento decisionale, producendo effetti collaterali perversi sulla vita delle persone. Questo senso di responsabilità istituzionale e questa capacità di distinguere tra propaganda e momento della scelta in questo decreto è del tutto assente. Per questo è una *fake news* e purtroppo la realtà si incaricherà di dimostrarlo.

In quest'Assemblea e soprattutto in Commissione non abbiamo avuto modo di discutere nel merito delle proposte fatte dal Partito Democratico e dalle altre opposizioni. Ci siamo scontrati - per dirla con il senatore Floris - con il vero ostruzionismo, concettuale e di merito, della maggioranza, che non ha voluto migliorare una virgola o entrare nel merito delle nostre proposte. Abbiamo fatto proposte sul lavoro stabile, su come ridurre il cuneo contributivo sul tempo indeterminato (il Ministro ieri, in replica, ha detto che il Governo intende farlo e vedremo nella legge di bilancio se ci saranno i soldi) ed è per questo che mettono una norma transitoria al 31 ottobre. Vorrei allora dirle, signor Ministro, che quella norma transitoria è un refuso: avreste dovuto metterla al 31 dicembre. E avremmo potuto migliorare quel refuso e i tanti pasticci presenti in questo decreto-legge se qualcuno non avesse avuto l'ansia di sbandierare risultati che non ci sono e avesse lasciato a questo Parlamento e a questo Senato il tempo di lavorare.

Le altre proposte che abbiamo illustrato erano quelle di una buonuscita compensatoria, di un salario minimo, di estendere la disciplina del lavoro subordinato ai finti lavoratori autonomi organizzati mediante piattaforme e stringere le false cooperative, perché per noi il vero precariato si annida in queste fragilità del mercato del lavoro, non negli interventi manifesto di questo decreto-legge. Non c'è stato permesso di parlare di queste cose. Continueremo a portarle avanti nel Paese e per il Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CATALFO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario all'emendamento 3.0.4 del senatore Nannicini e per rispondere alle note esposte dal Partito Democratico riguardo a un decreto-legge che ripone la dignità e il lavoratore al centro del dibattito.

Riguardo alla direttiva sulla somministrazione di lavoro e il contrasto tra somministrazione e tempo determinato, quindi tra la direttiva n. 70 del 1999 e la direttiva n.104 del 2008, ricordo agli onorevoli senatori che la direttiva ribadisce di stabilire uguali tutele, sia per i lavoratori in somministrazione che per i lavoratori a tempo determinato e noi, di fatto, in questo decreto-legge rispettiamo tale direttiva.

Riguardo agli incentivi, all'interno del decreto-legge curiamo in modo particolare il disagio e la disoccupazione che hanno colpito le fasce giovanili nel nostro Paese con un incentivo che è stato introdotto alla Camera.

Rispetto alle esigenze e alle proposte rappresentate dalle opposizioni, abbiamo inoltre accettato di inserire alcuni emendamenti, modificando il testo in caso di conciliazione e abbiamo portato l'offerta di conciliazione, che prima era da 2 a 18 mensilità, a da 3 a 27 mensilità.

Riguardo poi ad altri interventi migliorativi rispetto a precedenti normative, anche nei successivi articoli, ad esempio con riferimento ai centri per l'impiego, iniziamo a fare un primo passo migliorativo rispetto al passato, dato che i lavoratori non vedono nei centri per l'impiego italiani il luogo a cui riferirsi per trovare lavoro ed essere inseriti. La Commissione lavoro, con la partecipazione del Ministro, sta svolgendo indagini conoscitive per conoscere meglio la materia e far sì che, come avviene negli altri Paesi europei, anche in Italia i servizi per l'impiego funzionino e queste - consentitemi di dire - sono le fondamenta per una buona riforma del lavoro che, con il decreto dignità, muove i primi passi.

Quanto alle causali, già in passato, quando inserite, hanno dimostrato - basta leggere i dati dei monitoraggi - che, successivamente all'inserimento, vi è stato un incremento del lavoro a tempo indeterminato e una diminuzione del precariato in Italia. Ricordo ai colleghi che il precariato, come evidenziano i dati, è aumentato in percentuale importante, troppo importante, in Italia e che forse siamo uno dei Paesi in cui c'è stato e c'è più precariato, laddove vi sono Paesi, come la Germania, che utilizzano il contratto a termine nella misura dell'11 per cento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 3.0.4, presentato dal collega Nannicini, e per cercare di fare una riflessione brevissima, che però, a mio modo di vedere, tenta di dare un senso ai voti che stiamo per esprimere.

Parto da una riflessione fatta dal professor Massimo D'Antona in un suo saggio, secondo il quale la questione centrale per il futuro del diritto del

lavoro è quella di equilibrare le protezioni del lavoro oltre la subordinazione, senza rinunciare alla tutela specifica di quest'ultima. L'urgenza di apprestare un nuovo principio regolatore attiene alla dimensione politica della partita. Appunto, la dimensione politica della partita: questo mi sarei aspettato da un Governo del cambiamento e non questa specie di ossessione ludista di distruggere tutto quanto fatto dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri.

Senatore Paragone, fa paura non la parola dignità, ma la vostra mancanza di cultura del lavoro. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*. Ma si sa, *ad impossibilia nemo tenetur* e l'obbligazione che lei, ministro Di Maio, ha contratto con il Paese si è trasformata in una prestazione impossibile e, con questo provvedimento, diventa tutto più chiaro, soprattutto per i lavoratori. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Nannicini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LAUS *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.3 mi mette nelle condizioni di fare una breve analisi dal punto di vista del merito e della forma, sapendo che in politica la forma è sostanza.

Nel merito, con l'emendamento in oggetto proponiamo delle decontribuzioni a carico del lavoratore pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali per l'anno 2022.

Da questo emendamento, con tutte le proposte inanellate dal collega Nannicini, emerge in modo chiaro, univoco e non equivoco la proposta politica del Partito Democratico, che è legittima - mi rifaccio all'intervento del ministro Di Maio di ieri, che è stato molto corretto e garbato - così come la vostra proposta è altrettanto legittima, diametralmente opposta alla nostra.

Sappiamo e siamo consapevoli che ogni Governo che si è insediato, nella storia della Repubblica, ha avuto l'obiettivo principale del bene comune e, tra gli altri, quello di combattere la precarietà e dare un lavoro dignitoso agli italiani. Nel merito, però, il tema è quale terapia si va a somministrare: il paziente si rivolge a un medico, che gli somministra una terapia; un altro medico gli somministra un altro tipo di terapia; a distanza di tempo si capirà - a volte, non sempre - se c'è una terapia sbagliata. Noi siamo convinti, legittimamente, a differenza vostra, che la terapia contenuta nel decreto dignità sia tossica, sia nociva, sia letale per la dignità del lavoro e per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Tuttavia, ne riconosciamo la legittimità.

Quanto alla forma, che in politica è sostanza, ci sono due forze politiche che hanno fatto - e si sono contraddistinte, per la loro relativa cifra - delle battaglie politiche negli ultimi anni e nella campagna elettorale e si sono materializzate nel contratto gialloverde.

Ecco, secondo noi, non c'è una coerenza ed invito gli italiani a leggere anche una sola pagina del contratto gialloverde: sul tema del lavoro, secondo noi, ci sono delle incongruenze o, comunque, niente o poco o solo un alito è stato fatto, che trova scarsa forma e concretezza nel decreto-legge dignità. Anzi, ci sono delle sostanziali contraddizioni.

E qual è l'altra contraddizione? Che fate un decreto di urgenza e nel momento in cui un Governo propone un'urgenza su alcuni temi, mi viene spontaneo pensare che per prima cosa si prenda almeno spunto dal preambolo di quella pagina dedicata al lavoro. Ebbene, non devo farla io la lettura e non dovete farla voi, la devono fare gli italiani.

Ministro Di Maio, sa quando si scoprirà chi ha ragione o torto, al di là della danza di natura dialettica all'interno di quest'Aula? Tra sei mesi. Tra sei mesi ci sarà una sentenza inoppugnabile: ci saranno i dati e quei dati sul lavoro e sull'occupazione dovranno essere comparati con i dati dell'occupazione e della qualità dell'occupazione al 4 marzo. In quel momento, con il monitoraggio, gli italiani vedranno chi ha ragione e chi ha torto.

Oggi, noi siamo all'opposizione e voi avete il potere. Però, sfortunatamente per gli italiani e con preoccupazione per noi, quella sarà la sentenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.6.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, sostengo questo emendamento che è teso a contrastare le false cooperative e ci serve, in fondo, colleghi, per ragionare su quello che stiamo facendo. Lei, Vice Presidente, ha già dichiarato più volte che occorre intervenire contro le false cooperative per la concorrenza sleale, per i diritti dei lavoratori che vengono stracciati e per problemi con la criminalità organizzata.

Ora, perché votate no a questo emendamento? Per una ragione molto semplice: per una ragione di propaganda, una propaganda che si tradurrà in un *boomerang* per voi. Voi non avete posto la fiducia su questo provvedimento, ma avete proceduto peggio che se aveste posto la fiducia, perché nelle Commissioni non avete consentito che ci fosse una discussione reale. Abbiamo fatto una finzione: nelle Commissioni non si è discusso nemmeno dei

pareri dell'Ufficio tecnico del bilancio, che ha sollevato questioni cui il Governo non ha risposto: non una risposta. Alla faccia del rispetto del Parlamento! (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo, sottosegretario Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, chiediamo al collega Errani se può pensare di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno perché il Governo è interessato a questo tema.

So che la Commissione competente lo tratterà e il Governo vuole impegnarsi sul tema.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Errani se accoglie la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.6.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, naturalmente accetto, perché si può sempre migliorare: ora state sbagliando, se siete in grado di migliorare lo vedremo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.6 non verrà posto ai voti.

ASTORRE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Governo che ha accolto questo ordine del giorno.

Ritengo che in Commissione industria si debba lavorare riprendendo il disegno di legge sulle false cooperative, al quale abbiamo lavorato nella scorsa legislatura che come i colleghi sanno, va incontro anche all'ordine del giorno del senatore Errani. È un tema da affrontare e che speriamo di risolvere.

PRESIDENTE. Senatore Patriarca, direi che l'emendamento 3.0.5 a sua prima firma è abbastanza simile, vuole ritirarlo e farlo confluire nell'ordine del giorno G3.0.6 del senatore Errani?

PATRIARCA (*PD*). Sì, signor Presidente, chiedo dunque di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G3.0.6.

COLLINA (*PD*). Signor Presidente, anche io chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G3.0.6.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 3.0.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.7.

BERTACCO (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FdI*). Signor Presidente, ci chiedevamo se trasformando l'emendamento in ordine del giorno potesse essere accolto.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bertacco, mantiene l'emendamento?

BERTACCO (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.7, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.0.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.0.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo propone di trasformare quest'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori intendono accogliere l'invito?

BERTACCO (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G3.0.8 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3-*bis*, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*, mentre l'ordine del giorno G3-*bis*.1 è accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3-*bis*.300, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.300, presentato dal senatore D'Arienzo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*bis*.3.

LONARDO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, innanzitutto chiedo se trasformando quest'emendamento in ordine del giorno possa essere accolto, soprattutto perché parla di lotta al caporalato e mai come oggi mi pare davvero importante, così come tutti voi avrete osservato, trattenerci su quest'argomento. L'ha fatto molto brillantemente il ministro Centinaio in Commissione e, in effetti, avevamo tutti accettato il monitoraggio di questa legge, che evidentemente andava fatto ma, per la verità, il MoVimento 5 Stelle si è opposto perché non c'era nel contratto. Io credo, signor Presidente, e, tramite lei, signor Ministro che non vi siano contratti che tengano rispetto ad argomenti di questa portata. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Bisogna combattere questo fenomeno e l'emendamento 3-*bis*.3, in effetti, fa riferimento ad un'organizzazione pensata all'interno dei centri per l'impiego, là dove evidentemente bisogna istituire un programma di prenotazione, assunzione e riassunzione. Questo emendamento - lo dico, sempre per il tramite del Presidente, al Governo e al Ministro - ha riportato il parere favorevole della Commissione. Non mi trattengo quindi su un fenomeno che conosciamo molto bene, non ci sono i tempi: lo faremo in Commissione, quando il Ministro sarà presente a parlare non con i tempi contingentati, che non ci piacciono, ma con la disponibilità che meritano questi argomenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta testé formulata.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo propone la trasformazione dell'emendamento 3-*bis*.3 in ordine del giorno limitatamente al comma 2 che la senatrice ha posto nell'emendamento, quindi lasciando fuori i commi terzo e quarto. Con tale formulazione l'ordine del giorno è accolto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G3-*bis*.3 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.1, presentato dal senatore D'Arienzo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.2, presentato dal senatore D'Arienzo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3-*bis*.1 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3-*ter* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è contrario sugli emendamenti mentre l'ordine del giorno G3-*ter*.1 è accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3-*ter*.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*ter*.100, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-*ter*.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 3-*ter*.0.1, 3-*ter*.0.2 e 3-*ter*.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3-*ter*.0.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*ter*.0.5, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

COMINCINI (PD). Signor Presidente, il dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota, senatore Comincini.

Passiamo all'emendamento 3-ter.0.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.0.6, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. L'ordine del giorno G4.1 è accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, abbiamo presentato all'articolo 4 tre emendamenti molto importanti. Il 4.1, che in parte è stato accolto nel famoso emendamento al decreto-legge milleproroghe, è quello a cui attribuiamo maggiore importanza perché cerca di fare un lavoro più complessivo per affrontare la questione del precariato all'interno della scuola.

Chiunque abbia messo mano, in tutti questi anni, al sistema di istruzione italiano, in realtà non ha affrontato quella che è diventata una vera e propria piaga del sistema e che, ovviamente, lo indebolisce. Stiamo parlando di vicende che vanno avanti da Fioroni alla Gelmini: una serie di Ministri che hanno prodotto norme che hanno accavallato, uno dietro l'altro, problemi complessi che, lungi dall'affrontare e ridimensionare il fenomeno, non hanno fatto altro che ampliarlo. Stiamo parlando di precari che comprendono ormai circa 40.000 iscritti nelle GAE, a cui vanno aggiunti altri 420.000 aspiranti insegnanti presenti nelle liste di istituto, oltre ai 120.000 diplomati magistrali.

Tutta la questione del precariato scolastico non possiamo dire che non abbia nulla a che vedere con il decreto-legge dignità, dal momento l'obiettivo che si era prefissato il Ministro all'inizio era combattere il precariato. Il precariato nella scuola, Ministro, è una delle piaghe più grandi che ab-

biamo, forse anche la più significativa e il fenomeno del precariato compromette, a nostro avviso, anche la qualità complessiva della scuola stessa.

Con questo emendamento avanziamo una proposta (per carità, certamente una proposta, ma abbastanza articolata) in parte già accolta nell'emendamento approvato al decreto-legge milleproroghe - e, spero che non facciate nulla per annullare quella votazione, perché in parte affronta e risolve questi problemi - per mettere mano una volta per tutte alla questione del precariato all'interno della scuola.

Si tratta di un problema, Ministro, che non si risolve - e per questo abbiamo presentato anche l'emendamento 4.12 - soltanto prospettando una soluzione tampone, come quella che si limita a procrastinare di centoventi giorni il licenziamento dei docenti interessati dal Consiglio di Stato, perché non mette al riparo neanche l'anno scolastico. Serve una soluzione complessiva, e con questo nostro emendamento cominciamo a dare indicazioni, a muovere i primi passi per sanare quella che è la punta di uno degli iceberg più grossi nel nostro Paese che è il precariato. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.2, identico all'emendamento 4.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, tramite lei volevo segnalare la coerenza del ministro Di Maio, che saluto, perché per tutto il decreto-legge dignità è stata mantenuta la linea comune, ossia quella del licenziamento e dell'aumento di precariato. E se per tanti articoli era forse colpa di una manina, sono rimasta sorpresa nel vedere che nell'articolo 4 la manina è stata proprio la sua, signor Ministro, perché il suo Ministero ha dato l'avallo alla trasformazione dei contratti di lavoro per il personale della scuola a tempo

indeterminato - leggo dal testo - trasformati «in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019». Quindi è chiaro, certificato e scritto da loro che il decreto-legge licenzia e crea maggior precariato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Signor Ministro, sono intellettualmente onesta: so che c'è una sentenza e le sentenze si rispettano sia quando si è maggioranza che quando si è opposizione. So che voi rimpiangete un sacco quella bella opposizione con *l'hashtag* «io sto con le maestre», che avete utilizzato durante tutta la campagna elettorale: ci siete stati talmente tanto, con le maestre, che nel suo primo decreto-legge, signor Ministro, avete deciso di licenziarle, senza garantire in assoluto la continuità didattica. (*Applausi dal Gruppo PD*). E soprattutto, non volere utilizzare - perché, Ministro, non siamo qui a fare ostruzionismo - gli strumenti che il Partito Democratico vi ha lasciato, perché noi con questo emendamento vi chiediamo di non licenziare al 30 giugno 2019, per garantire la continuità didattica, e di utilizzare quelle opportunità che il provvedimento sulla buona scuola ha dato anche a voi, ossia prorogare i contratti. (*Commenti della senatrice Ronzulli*). Questo utilizzando il vostro modello, quello che avete in mente, dei concorsi successivi, per poter tenere i contratti fino alla fine di agosto e reitarli: è il decreto legislativo n. 66 del 2017, la legge delega sull'inclusione, che può essere applicata anche a questo caso. Così potrete spiegare ai maestri perché non avete avuto voglia di utilizzarlo e dal 30 giugno li lascerete a casa.

Vi abbiamo chiesto anche un'altra cosa, perché abbiamo capito che avete inteso finalmente, a distanza di tre anni, l'utilità della legge n. 107 del 2015, tanto che all'interno di una delle vostre relazioni tecniche scrivete che la legge n. 107, cioè la buona scuola, ha consentito le basi per l'azzeramento del precariato. Ma siccome a voi non interessa azzerare il precariato, perché avete votato contro quella legge. (*Commenti della senatrice Maiorino*). Quindi, il precariato non lo volevate azzerare, e che cosa avete fatto? Con l'articolo 4-bis non avete fatto altro che aumentarlo. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Ronzulli*). Infatti, se voi non metterete in maniera chiara una data certa per i concorsi, ricreerete un'altra graduatoria che quel precariato lo aumenterà.

Aggiungo, signor Ministro: lei ci deve spiegare che cos'ha contro i giovani. (*Commenti dal Gruppo M5S*) che cosa ha contro i giovani, visto che nei concorsi che voi prevedete, non selettivi, dite che i laureati in scienze della formazione primaria possono partecipare solo se hanno ventiquattro mesi di servizio e non vi rendete conto che i laureati in scienze della formazione primaria, con questa norma che voi create, a questo punto non potranno più lavorare. Non solo: non vi rendete neanche conto di come è composta la facoltà di scienze della formazione primaria, che già prevede al suo interno il tirocinio per questi studenti, i quali sono quindi pronti ad entrare in classe. Ce lo dovete spiegare voi.

Ci dovete spiegare anche un'altra cosa: perché avete bocciato e espresso il parere contrario a tutti i nostri emendamenti che potenziano i posti al Sud? Ministro, vi abbiamo chiesto 6.000 posti all'anno. Non vi chiediamo di arrivare ai livelli del Governo Renzi, che in un anno ne ha assunti

140.000. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. Ministro, ne chiediamo 6.000!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma che dici?

RONZULLI *(FI-BP)*. Ora basta, si vota contro!

MALPEZZI *(PD)*. Questo Governo è un Esecutivo di apprendisti stregoni. Ce ne siamo resi conto ieri con i vaccini. Ce ne rendiamo conto oggi perché fate gli apprendisti stregoni sulla pelle degli italiani e dei bambini. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

FLORIDIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su una realtà molto difficile.

Noi abbiamo ereditato una situazione complessa e, come tutte le realtà complesse, non hanno soluzioni semplici. Ciò è noto a tutti ed è chiaro. Non saranno certo, purtroppo, ahimè, degli emendamenti a un decreto-legge a poter risolvere tutte le situazioni della scuola di cui siamo consapevoli, anche perché molti di noi in prima persona hanno vissuto le conseguenze della buona scuola. Detto questo, ci sono delle emergenze... *(Commenti del senatore Faraone)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, consenta, come è stato consentito alla senatrice Malpezzi, di intervenire. *(Commenti del senatore Faraone. Brusio)*. Senatrice Floridia, prosegue.

FLORIDIA *(M5S)*. #Io sto con le maestre proprio perché, in virtù della necessità di rispettare la sentenza, abbiamo trovato una soluzione che consiste, intanto, nel poter mantenere la continuità scolastica e quindi permettere il prossimo anno a queste maestre di restare al loro posto, con i loro ragazzi.

Nel frattempo, si sta pensando a un concorso straordinario, che permetta a queste maestre di rientrare dalla porta principale nella scuola dove hanno diritto di tornare. Il concorso straordinario, ovviamente, tutela ed è necessario per una parte di insegnanti, quelli che, appunto, sono i precari. Per cui, i laureati in scienze della formazione, che, come ben sappiamo, hanno fatto nel loro percorso di studi 500 ore di tirocinio, non sono paragonabili a docenti che nella scuola ci stanno da diversi anni: non possiamo mettere sullo stesso piano 500 ore di tirocinio con anni di precariato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Malpezzi)*. Proprio per questo seguiranno dei concorsi ordinari biennali nei quali troveranno posto e collocazione i nostri giovani laureati, che hanno anche loro diritto di entrare nel mondo del lavoro.

Pertanto questo è un decreto-legge che non risolverà le situazioni della scuola nel suo complesso. Lo sappiamo. Questo è un decreto-legge con cui abbiamo cercato di dare risposta a un'urgenza che abbiamo ereditato e di cui ci facciamo carico senza problemi. Io, noi stiamo con le maestre anche adesso che siamo al Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Avremo modo nelle Commissioni di lavorare nel dettaglio a tutto il resto dei problemi. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

FARAONE *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, a che ordine dei lavori si riferisce?

FARAONE *(PD)*. Signor Presidente, so benissimo di essere spesso indisciplinato e lei fa bene a rivolgersi verso di me quando, com'è capitato poco fa, ho urlato nei confronti di una collega. Però, mi aspetto da lei lo stesso identico trattamento quando accade il contrario. Siccome la mia collega Malpezzi è intervenuta con parecchi colleghi che hanno sbraitato contro di lei e urlato di tutto e lei non ha detto una parola, le chiederei di utilizzare lo stesso identico trattamento per tutti i senatori in questa Assemblea. Capita troppo spesso che chi presiede abbia verso i colleghi e componenti del Partito Democratico un atteggiamento più ostile rispetto agli altri.

Per cui io la richiamo a un atteggiamento che sia più uniforme per tutti i senatori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Le garantisco che non c'è alcuna maldisposizione. Però con lei vado sempre sul sicuro, senatore Faraone. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP. Ilarità.)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole: «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Passiamo all'emendamento 4.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire anche per illustrare tutti gli emendamenti presentati da Fratelli l'Italia, ma non mi ha visto. Quindi colgo l'occasione adesso, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.7, per fare un ragionamento...

PRESIDENTE. Sull'illustrazione ho chiamato tutti e non ha alzato la mano nessuno.

LA PIETRA (*FdI*). Io l'ho chiamata, signor Presidente, mi conceda, ho provato a farmi vedere. Comunque mi limiterò a due minuti di intervento.

Relativamente al problema causato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ricordo a tutti noi che essa riguarda circa 50.000 maestre di scuola materna ed elementare, iscritte nelle graduatorie a esaurimento con riserva, e circa 7.000 insegnanti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva, dopo aver superato l'anno di prova. Fratelli d'Italia ritiene necessario che si intervenga con una soluzione definitiva e adeguata, non con una soluzione tampone come quella prevista dal decreto-legge, che purtroppo mette solo una pezza provvisoria, rimandando la soluzione del problema che, secondo noi, deve essere al contempo anche rispettosa degli oltre 100.000 insegnanti laureati in Scienze della formazione primaria.

La verità - e qui mi meraviglio dell'atteggiamento dei colleghi senatori del PD - è che tutto questo è stato creato dalla buona scuola. La responsabilità è la vostra. (*Applausi dai Gruppi FdI, L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*). La buona scuola ha creato solo una guerra fra poveri, non risolvendo i veri problemi strutturali e organizzativi del comparto della scuola. È giusto anche assumerci ognuno le proprie responsabilità. Ma, nel rispetto delle responsabilità, è paradossale che anche voi, signori del Governo, colleghi della maggioranza, non vogliate dare una risposta certa a questo problema e non vogliate riconoscere la professionalità di chi per anni ha insegnato ai nostri figli.

Cosa facciamo, allora? Facciamo rifare le elementari a tutti i ragazzi allievi di quelle maestre che oggi non hanno il riconoscimento della loro professionalità? (Questa chiaramente è solo una provocazione.)

Anche in questo caso, rispetto all'enfasi con cui il Ministro ha annunciato il provvedimento, con rispetto ovviamente dei docenti che qualche beneficio potranno pure avere, verrebbe da dire che c'è stato molto rumore per quasi nulla, non avendo risolto il problema alla sua radice.

Gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia vanno nella direzione di sanare questa situazione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti con i quali chiediamo di confermare tutti i docenti assunti che hanno già superato l'anno di prova; oppure a quelli con cui chiediamo la proroga di due anni delle GAE e l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di uno o più requisiti elencati nell'emendamento stesso.

Quindi invitiamo il Governo e la maggioranza ad approvare questi emendamenti, perché sono essenzialmente emendamenti di buon senso, che vanno proprio nella direzione annunciata dal Ministro, quella di combattere la precarietà. In questo caso sono precari di Stato, sono precari creati direttamente da noi, dal Governo. In questa direzione dobbiamo rendere la dignità alle maestre e ai precari della scuola.

Infine, vorrei ricordare che non possiamo nasconderci - lo dico ai colleghi di maggioranza - dietro alle sentenze, perché la magistratura applica le leggi, ma noi le facciamo. Quindi, se abbiamo la volontà politica, possiamo risolvere il problema. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «2018/2019».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «di stabilizzare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.14.

Passiamo all'emendamento 4.15, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «premettere le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.17 e 4.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.21 a 4.23.

Passiamo all'emendamento 4.24, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.26, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.27, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dal senatore Causin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.28, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «entro la data del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.30, 4.31, 4-bis.1, 4-bis.2 e 4-bis.3.

Passiamo all'emendamento 4.32, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.33, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.35, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.35, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «in ruolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.36.

Passiamo all'emendamento 4.34, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.37, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.38, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione della prima parte.

BERARDI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERARDI (*FI-BP*). Presidente, vorrei poi intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.39.

PRESIDENTE. Senatore Berardi, intervenga ora perché potrebbe risultare precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.38.

BERARDI (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci tenevo a presenziare le ragioni dell'emendamento 4.38, e a leggervi un messaggio arrivato da una di queste insegnanti ai quali l'articolo 4 fa riferimento: «Mentre sgrano il rosario virtuale e rimugino su tutti gli incontri fatti, sui discorsi, le paure e le lacrime e su tutta la vita che mi scorre davanti e sul futuro di cui mi vogliono privare, sento un macigno sul petto. Penso alla famiglia lontana: sacrifici e ancora lacrime. Lo sconforto è misto a quell'esile filo di speranza, che non mi vuole proprio abbandonare. Un filo di speranza testardo, come me. Ripenso alle troppe ingiustizie e sento la vita appesa ad un filo e sento la mia vita sotto il Golgo» (forse sa che si tratta di una delle voragini più profonde d'Europa).

Questa lettera è solo una delle centinaia che mi sono arrivate da parte di queste maestre, che oggi si sentono private di qualcosa. Si tratta di insegnanti donne e uomini, che hanno una vita, una famiglia, dei figli e hanno anche la speranza di continuare ad insegnare e a mantenere il proprio lavoro. In questo momento, però, si sentono private di due cose: della dignità e del lavoro. Oggi, votando a favore di questo emendamento, avete la possibilità di ridare dignità e lavoro a 55.000 insegnanti (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «gli insegnanti».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.39.

Passiamo all'emendamento 4.40, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.45, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.47.

GALLONE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, parliamo della disciplina del concorso straordinario per la copertura di posti per la scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, che sarà bandito e riservato esclusivamente ai docenti che negli ultimi otto anni scolastici abbiano svolto almeno due anni di servizio nella sola scuola statale.

Forse a questo Governo sfugge che il sistema scolastico italiano è pluralista ed è composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione italiana, della legge n. 62 del 2000 e di svariate risoluzioni europee. Forse a questo Governo sfugge (e peggio sarebbe se lo si fosse fatto scientemente) che i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria esclusi dal dettato della legge hanno gli stessi titoli dei colleghi della scuola statale. Forse a questo Governo sfugge che gli alunni delle scuole dove insegnano questi docenti conseguono un titolo equipollente e sono ammessi al grado successivo senza esame di idoneità. Come si possono contraddire questi aspetti escludendo i docenti della scuola paritaria? Forse a questo Governo

sfugge che la formulazione attuale va nella direzione di escludere (e quindi discriminare) una categoria importante, i 200.000 docenti che operano oggi nella scuola pubblica paritaria. Forse a questo Governo sfugge che questo è un limite per la libertà professionale ed è una vera e propria discriminazione professionale.

Aggiungo che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una docente per il riconoscimento degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria e quindi, ai sensi di questo pronunciamento, è inammissibile un dettato che discrimini i docenti che svolgono servizio presso una delle due gambe del sistema pubblico italiano. È una esclusione che penalizza una categoria di docenti che certamente avranno titolo di fare una marea di ricorsi, che ignora che il sistema scolastico di un Paese di diritto come l'Italia deve essere pluralista nella gestione di un servizio pubblico, come avviene anche nella sanità, e che lo Stato di diritto non può, né favorire, né discriminare categorie sociali e istituzioni scolastiche pubbliche di diritto, come avviene nel provvedimento, in cui si fa riferimento a «istituzioni scolastiche statali». *(Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Fedeli e Pittella).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.48, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.49, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.50, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti: sino a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.51.

Passiamo all'emendamento 4.52, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione della prima parte.

LONARDO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice Lonardo, è da un bel po' che il tempo a disposizione del vostro Gruppo è esaurito. Vi prego quindi di effettuare interventi brevi.

LONARDO (*FI-BP*). Signor Presidente, la ringrazio oltremodo, sarò velocissima.

Dopo cinque leggi di bilancio, sei decreti milleproroghe, un decreto Sud e un decreto vaccini i ricorsi sono ancora qui: ne gravano sulle nostre casse ben 600 dal 2011. Il ministro Bussetti sa molto bene di cosa parla, perché ha partecipato anche lui al concorso del 2011. La legge n. 107 del 2017 è stata una palese iniquità per tutta la classe docente. Noi campani, con commissioni non solo indagate ma addirittura imputate, con commissioni destituite durante lo svolgimento delle prove orali dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, siamo ancora qui ad aspettare che si faccia giustizia. Oggi, approvando questi emendamenti, possiamo finalmente ripristinare una situazione di equilibrio e di serenità. Ecco perché annuncio il mio voto favorevole e mi auguro che lo facciano anche il Governo e questa Assemblea. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.52, presentato dai senatori Lonardo e Vitali, fino alle parole «Al fine di».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.53 a 4.55.

Passiamo all'emendamento 4.56, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.56, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.57, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.57, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.58, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.58, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.59, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.59, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G4.1 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.2 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 4.0.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.0.3 a 4.0.8 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 4.0.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.9, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.10, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.11, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.12, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4-bis.1, 4-bis.2 e 4-bis.3 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 4.29.

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.1, presentato dalla senatrice Malpezzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4-bis.0.4 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo, a nome del Governo, parere contrario su tutti gli emendamenti e propongo di trasformare l'emendamento 5.0.1 in ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9, e G5.11 e G5.13. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G5.12.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 05.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 05.2.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio anche i rappresentanti del Governo che sono presenti. Sono contento che si sia trattenuto oggi anche il ministro Di Maio per seguire questa parte del lavoro di competenza dell'Assemblea.

In quest'Aula è stato seduto un importante senatore abruzzese, Silvio Spaventa; è stato un senatore che ha fondato gran parte del diritto amministrativo e ha spiegato a generazioni di studiosi del diritto e anche a generazioni di politici e decisori pubblici che la delibera di un Parlamento non è sicuro che diventi, con immediatezza, con facilità, norma nell'ordinamento. Nel senso che la delibera dell'Assemblea legislativa può anche essere guidata da buone intenzioni, ma poi può avere difficoltà a diventare realtà effettiva, ad avere capacità di miglioramento della realtà effettiva.

Penso che la norma del decreto-legge riguardante la dignità delle imprese per quanto concerne il rispetto nei confronti del lavoratore, del territorio, dell'ordinamento nazionale, cioè quella norma che stabilisce delle sanzioni, che fa in modo che ciascuno degli imprenditori che producono ricchezza si comporti responsabilmente, è una norma che, nelle intenzioni, vorrebbe evitare che gli imprenditori siano meri prenditori. Ma ce la fa, questa norma? Secondo noi non ce la fa, per due ragioni di fondo. In primo luogo, perché non si stima e non si è rilevato come già ci sia una norma funzionante del gennaio del 2014, che stabilisce sanzioni efficaci e che impone un vero e proprio contratto di responsabilità.

Noi vogliamo che, accanto a ciò che avete previsto, prevediate anche il rischio di una norma del tipo di quella proposta, senza, ad esempio, il "controcanto" necessario di un piano di attrazione degli investimenti per fa-

cilitare chi da fuori viene dentro. Siamo consapevoli che delocalizzare, è vero, non significa internazionalizzare, ma noi dobbiamo sanzionare chi si delocalizza, ad esempio, dopo avere preso benefici, come è per la norma già vigente dal 2014, evitando quella specie di pubblicità legislativa che parla di sanzioni pecuniarie che duplichino o arrivino a quadruplicare il livello della sanzione economica a danno del beneficiario. Infatti, voi poi affidate il processo di recupero agli uffici periferici del MISE, che sono le camere di commercio e che non hanno, su questo, nessuna previsione finanziaria per reggere il contenzioso. Non vi potete aspettare che il sanzionato stia lì come san Pancrazio, che dice di sì davanti a ogni tentativo di recupero.

C'è allora una norma che già sanziona, c'è una norma che prevede il periodo entro il quale va tenuto un comportamento virtuoso. Deve essere potenziato il lavoro che già è stato fatto in passato riguardante un piano di attrazione di investimenti dalla dimensione internazionale, non solo nel quadro europeo, ma anche in un quadro più ampio, mettendo in campo convenienze fiscali, economiche, tecnologiche, formative ed educative e convenienze della pubblica amministrazione, implementando l'efficienza del sistema infrastrutturale; in una parola, si chiama contratto di sviluppo, che in Italia c'è, come strumento e istituto, ma dobbiamo fare sì che ci sia giacenza economica e finanziaria per dare ad esso ulteriore forza. Per questa ragione l'emendamento 05.2 punta a migliorare; potevamo anche solamente opporci, ma abbiamo voluto anche migliorare, scommettendo sul lavoro istruttorio delle Commissioni, che è risultato affannato, non adeguato e non all'altezza, perché avete impiegato soltanto alcune ore della vostra dedizione per sottoporlo al lavoro genuino di Commissioni e Parlamento.

Crediamo che sia possibile migliorare questo decreto-legge - che di qui a qualche ora assumerà la veste della legge - ma vogliamo che un emendamento come questo trovi ruolo, trovi capienza e trovi sito. Per cui mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto di autonomia e di capacità istruttoria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MARSILIO *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO *(Fdl)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore d'Alfonso, che ci richiama a temi molto alti, quale il rispetto della Costituzione e delle leggi, stimola una riflessione. Io vorrei chiederle, senatore D'Alfonso, se lei ha già ricevuto la lettera della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari o se intende nascondersi dietro la burocrazia per ritardare una decisione. *(Applausi dal Gruppo FdI, M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

PRESIDENTE. Non c'entra niente.

MARSILIO *(Fdl)*. Ma io le faccio un appello amichevole, non semplicemente polemico, perché queste cose non fanno bene alla reputazione della politica. Lei sa bene di essere incompatibile. Ha accettato di farsi eleggere al Senato...

PRESIDENTE. Le tolgo la parola per estraneità di materia. (*Vivaci commenti del senatore Laus*).

RONZULLI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP*). Mi ha preceduto il senatore Marsilio: non avevo capito se il collega parlava come senatore o come presidente di Regione, e volevo sapere quando intendeva dimettersi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Il suo intervento è altrettanto estraneo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 05.2, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Ferrari.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Ferrari.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «contributo pubblico».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.6 a 5.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «sostegno pubblico».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.7 e 5.8.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.11.

GASPARRI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei intervenire anticipatamente sull'emendamento 5.13, che potrebbe risultare precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.11.

PRESIDENTE. Intervenga pure, senatore Gasparri.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, la ringrazio per il fatto di concedermi uno spazio breve per l'intervento, visto che i tempi sono esauriti.

Vorrei intervenire a sostegno dell'emendamento 5.13 - che potrebbe risultare precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 5.11 - per richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi, soprattutto dei colleghi della Lega che con noi hanno condiviso un programma politico-elettorale di tutela del lavoro e dell'impresa, e per osservare che è certamente giusta la giusta lotta a chi agisce in base al principio del "prendi i soldi e scappa" - chi prende incentivi in Italia, chiude aziende e va all'estero va punito severamente - ma le norme già ci sono, colleghi. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Ci sono i vincoli dei cinque anni; si potevano allungare fino a dieci anni gli impegni di permanenza dell'investimento, ma qua si rischia di fare uno dei tanti errori di questo provvedimento, combattendo non la delocalizzazione, non il "prendi i soldi e scappa", ma l'internazionalizzazione, che è un'esigenza delle nostre imprese e del nostro lavoro. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Non voglio aggiungere molte considerazioni, ma mi rivolgo ai tanti colleghi che sono qui accanto a me seduti (che poi i senatori del MoVimento 5 Stelle abbiano altri programmi lo sappiamo): anche oggi sul quotidiano «Il Foglio» una serie di presidenti di associazioni imprenditoriali e industriali (tra cui quelle del Veneto, della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia) hanno giustamente fatto un richiamo, spiegando dettagliatamente gli errori contenuti nel provvedimento. Ieri il Vice Presidente del nostro partito, Antonio Tajani, ha quantificato in 130.000 i posti di lavoro che rischiano di essere persi. E così sarà. C'è già il blocco delle proroghe e, nella migliore delle ipotesi, alcune persone verranno prese e altre mandate a casa o le aziende dismesse.

Si sta creando un clima psicologico di inimicizia con l'impresa e il lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questa è la realtà di questo decreto; altro che dignità! È il decreto miseria, bugia e disoccupazione! Votate i nostri emendamenti e buttate a mare un testo che fa del male all'Italia. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.11, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole: «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.12 a 5.15.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 5.21, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.26, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole: «contributo pubblico».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.27.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.31, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.32, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.33, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.34, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.37, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole: «successive modificazioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.36.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.38, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.39, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.40, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.41, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.42, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.43, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.43, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.44, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.45, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 5.46, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.47, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.48, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.51, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «con il seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.53 a 5.52.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.56, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.57, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.58, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.60, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.60, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «*aggiungere i seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.61 a 5.63.

Gli ordini del giorno G5.5, G5.8 e G5.10 sono stati ritirati.

Ricordo che il Governo si è impegnato ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9 e G5.11. Ha accolto, invece, l'ordine del giorno G5.12.

Chiedo al primo firmatario, senatore D'Alfonso, se accetta tale proposta o insiste per la loro votazione.

D'ALFONSO *(PD)*. Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9 e G5.11 sono accolti come raccomandazione. È inoltre accolto l'ordine del giorno G5.12.

Il Governo si è impegnato ad accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G5.13.

Chiedo al primo firmatario, senatore Ciriani, se accetta tale proposta o insiste per la votazione.

CIRIANI *(Fdl)*. Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.13 è accolto come raccomandazione.

Sull'emendamento 5.0.1 il Governo ha espresso una richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Chiedo al senatore Ciriani se accetta tale proposta.

CIRIANI (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto come raccomandazione dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.0.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.7 a 6.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «dell'occupazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.4 a 6.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti: "nei».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.18 a 6.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.21, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «Ai fini».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.23 e 6.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G6.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «di acquisizione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.7 a 7.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Ferrari, identico all'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «la disapplicazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ma propone di trasformare in ordine del giorno l'8.0.1, identico all'8.0.2 e all'8.0.3.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendano accogliere l'invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 8.0.1, identico agli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

FLORIS *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente, trasformiamo l'emendamento 8.0.1 nell'ordine del giorno G8.0.1.

BELLANOVA *(PD)*. Insisto per la votazione dell'emendamento 8.0.2.

CIRIANI *(FdI)*. Accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 8.0.3 nell'ordine del giorno G8.0.3.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.0.1 e G8.0.3 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.4, presentato dai senatori Misiani e Nannicini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.5, presentato dal senatore Nannicini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Quanto agli ordini del giorno, accolgo come raccomandazione il G9.1, il G9.2, il G9.5, il G9.6, il G9.7, il G9.8, il G9.9, il G9.10, il G9.11, il G9.12, il G.13 e il G.14. Sull'ordine del giorno G9.16 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.14, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.15 a 9.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.23, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.25, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.26, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.27, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.28, presentato dal senatore Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.29, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.32.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 9.33, che risulterebbe precluso dalla reiezione della prima parte del 9.32.

Seppure formulato in maniera ambigua, l'attuale comma 6-bis si presta a interpretazioni e di fatto conferisce una delega al Governo.

L'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Ciò conformemente e in esecuzione del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione. La delega, quindi, può essere conferita soltanto mediante legge, mai tramite decreto-legge, che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale, di cui all'articolo 70 della Costituzione.

Mi rendo conto che questo provvedimento non deve essere modificato e deve essere approvato, però, tenuto conto di quanto sopra esposto, e dell'accoglimento come raccomandazione, in data 2 agosto, dell'ordine del giorno 9/924-A/50, chiedo al Governo almeno di poter trasformare in ordine del giorno l'emendamento 9.33 per avere una formulazione coerente con tutto il sistema in materia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla richiesta testé avanzata.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, insiste per la votazione?

VITALI *(FI-BP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «divieto di cui al comma 1».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.33.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.34 e 9.35.

Passiamo all'emendamento 9.31, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.31, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.34 e 9.35 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 9.30.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.37, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.38, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.39, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.40, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.41, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.42, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.53, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.43, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «gioco d'azzardo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.44 a 9.52.

Passiamo all'emendamento 9.49, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.49, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «l'anno 2020».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.51.

Passiamo all'emendamento 9.50, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.50, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.54, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.56, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.56, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.55.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.57, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 9.58, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.59, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.59, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.60, presentato dal senatore Vitali.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.61, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.61, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.62, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.62, presentato dai senatori Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.64, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «*i seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.63, 9.65 e 9.66.

Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno G9.1 come raccomandazione.

BINETTI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'intenzione con cui noi abbiamo lavorato anche nella legislatura precedente, a proposito di tutto quanto riguarda il gioco d'azzardo, non è mai stato solo ed esclusivamente orientato a una misura di tipo strettamente economico, ma sempre a tutela del giocatore fragile. Mi riferisco a quello che nella nuova dizione viene definito disturbo del gioco d'azzardo, che dovrebbe sostituire sia le parole «ludopatia» e «azzardopatia».

A me sembrava che anche l'istituzione del famoso numero verde, che è stato del tutto escluso e che mi auguravo si potesse trasformare in un ulteriore ordine del giorno, rientrasse nelle misure di tutela delle classi più deboli, che sono notoriamente, da un lato, gli adolescenti e, dall'altro, i pensionati.

Intervenire su una funzione di questo tipo prendendosi in carico davvero i bisogni delle persone è più importante che non questa massiva e ossessiva attenzione, che reputo auspicabile, ma impossibile da realizzare, sullo *stop* assoluto alla pubblicità perché, come in un altro emendamento sostenevo, ci saranno le vittorie straordinarie che riusciranno a incentivare la gente ad andare a giocare sempre e comunque. Tutte le misure di prevenzione richiedono un'attenzione molto forte, che è in capo più al Ministero della salute che non al Ministero del lavoro, a quello dello sviluppo economico o al MEF. Quindi, l'asse con cui noi abbiamo lavorato, anche spostando l'osservatorio verso il Ministero della salute, cerca di mettere al centro dell'attenzione la tutela. Io credo che tutto ciò che si possa e si debba fare in questo caso è un fatto di giustizia stretta. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G9.1, G9.2, G9.5, G9.6, G9.7, G9.8, G9.9, G9.10, G9.11, G9.12, G9.13 e G9.14 sono accolti come raccomandazione.

Gli ordini del giorno G9.3, G9.4 e G9.15 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.16 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.6, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.7, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.8, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.0.9 a 9.0.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.11, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori, fino alle parole «superare euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.0.12 e 9.0.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.15, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.16, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.17, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.18, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.20, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.20, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.21, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.21, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9-bis.1 e 9-ter.1, mentre l'ordine del giorno è stato ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-bis.1.

COMINCINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, nella battaglia contro le az-zardopatie certamente è importante poter coinvolgere tutti quanti gli attori presenti sul territorio e tutte le articolazioni dello Stato impegnate a diverso titolo e con diversi compiti.

Crediamo che questa battaglia, che si arricchisce di un ulteriore provvedimento, debba assolutamente coinvolgere le ASL e i servizi socio-sanitari territoriali. È per questo che, con l'emendamento 9-*bis*.1, chiediamo di poter inserire, all'interno degli spazi dedicati al gioco, una cartellonistica predisposta dalle ASL stesse, che evidenzii i rischi correlati al gioco d'azzardo. Chiediamo anche di segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza, tesi, da parte sia del settore pubblico che del privato sociale, al supporto delle persone malate di gioco d'azzardo, al loro reinserimento sociale e al sostegno delle loro famiglie, che spesso subiscono danni importanti dal punto di vista psicologico. Chiediamo infine l'accesso degli operatori dei servizi dell'assistenza pubblica e del privato sociale negli spazi dedicati al gioco, perché, con la loro competenza e con le loro capacità, possano verificare quali soggetti sono realmente a rischio e quindi approcciarli e aiutarli in un percorso di recupero.

Ora, al netto di tali considerazioni legate a questo specifico emendamento, mi preme sottolineare come il Governo, con questo provvedimento, abbia evidenziato che questi interventi legati al gioco d'azzardo siano delle prime misure, in attesa di un riordino complessivo del settore dei giochi. Qualcheduno in quest'Aula prima diceva che per le realtà complesse non si hanno soluzioni semplici. Ebbene, il rischio di queste pur positive misure è che, se noi le prendiamo singolarmente, le possiamo considerare... (*Brusio*).

Signor Presidente, le chiedo se possiamo ottenere attenzione, anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi lei, senatore Comincini, mi ero distratto un attimo. Governo, per cortesia. Senatrice Vono, mi scusi.

COMINCINI (*PD*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che queste misure, prese nella loro cartaceità - come direbbe un illustre collega - possono anche sembrare positive, ma il rischio è quello di una possibile inefficacia del loro insieme, perché, senza un'operazione che riguardi la possibilità di eliminare altre macchinette dalle sale gioco, queste misure legate alla pubblicità rischiano di essere assolutamente inefficaci. Voglio ricordare che i Governi precedenti sono riusciti a portare da 378.000 a 265.000 le macchinette legate al gioco, con una riduzione superiore al 30 per cento. Certamente queste misure hanno un'efficacia importante, perché riducono gli spazi per il gioco.

Quindi ben venga l'impegno, da parte del Governo, a operare in una maniera più completa su questo settore, ma vorrei ricordare al Ministro e Vice Presidente del Consiglio che a febbraio, durante la campagna elettorale, più volte egli si è espresso con affermazioni tese a sottolineare la necessità di semplificare le norme: c'è bisogno di meno leggi, c'è bisogno di eliminare alcune leggi. Forse, signor Ministro, sarebbe stato utile non avere fretta di inserire queste importanti misure in un decreto-legge, dal momento che dichiarate di voler intervenire in maniera più organica su tutto il settore. Queste misure, che hanno una loro positività (lo ripeto), ma sono sganciate da provvedimenti tesi a ridurre in maniera significativa - come è già stato

fatto nel recente passato - gli spazi dedicati al gioco, rischiano di essere inefficaci.

Vi chiedo quindi, nei provvedimenti che assumerete in futuro su questo tema, di considerare la gamma completa degli interventi: la riduzione degli spazi, l'informazione, il coinvolgimento dei servizi di assistenza socio-sanitaria territoriali e tutto quanto il terzo settore, in modo particolare in questi anni, ha segnalato come misure utili per intervenire in maniera significativa su questo delicato settore. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

FLORIS *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento e vorrei chiedere al Governo di valutare la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questo lo deve chiedere il presentatore. Senatore Comincini, il senatore Floris vorrebbe sottoscrivere il suo emendamento e chiedere al Governo di valutare la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno. Lei è d'accordo?

COMINCINI *(PD)*. Sono certamente favorevole alla sottoscrizione, ci mancherebbe altro, ma chiedo di mettere ai voti l'emendamento.

MANTERO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO *(M5S)*. Signor Presidente, nel merito, l'emendamento del collega Comincini riguarda aspetti di competenza delle Regioni, in quanto i compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) e il modo in cui tali tematiche vengono affrontate a livello locale sono competenza della sanità regionale e in molte Regioni che hanno recepito il cosiddetto decreto Balduzzi queste cose vengono già fatte. Ovviamente ci auguriamo che siano ampliate e portate a livello nazionale, come anche il numero verde proposto dalla collega senatrice Binetti, sicuramente un'iniziativa importante, che porteremo avanti con una proposta di legge di natura parlamentare.

Quello in esame è però un decreto-legge, con il quale abbiamo ritenuto di intervenire su una situazione di urgenza, perché ormai il dilagare dell'azzardo sul territorio nazionale e l'aumento sconsiderato dell'offerta, che hanno portato avanti, in perfetta continuità, per vent'anni i Governi di centrodestra e di centrosinistra, hanno fatto diventare l'azzardo la seconda azienda italiana, con un milione di malati di azzardo e due milioni di persone a rischio. Capisco i colleghi del centrosinistra - o meglio, del Partito Democratico: non so se si può ancora dire centrosinistra - molti dei quali avevano sottoscritto la proposta di legge per il divieto totale della pubblicità, nella

scorsa Legislatura, senza vederla attuata, se non per quel ridicolo divieto parziale, che si è rivelato completamente inefficace. Abbiamo infatti visto il divieto della pubblicità, limitato alle televisioni generaliste e ad orari che addirittura non andavano neanche oltre la fine delle partite: quindi, se un ragazzino inizia a vedere la partita col genitore, rischiava di vedere la pubblicità di Intralot nel secondo tempo. Capisco dunque che i colleghi possano trovare difficile digerire che noi, dopo sessanta giorni, abbiamo già fatto quello che per anni hanno raccontato e non hanno mai concluso. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Abbiamo affrontato delle lobby, che non hanno mai osato toccare e, anzi, le hanno assecondate per anni (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lo hanno fatto i Governi di centrodestra e di centrosinistra, in perfetta continuità, come dicevo, dal cosiddetto decreto Abruzzo, che ha sdoganato le *videolottery*, facendo diventare gli abruzzesi i più dipendenti dall'azzardo, invece che venire incontro ai danni del terremoto, al Governo Letta, che ha fatto un ulteriore sconto sulle sanzioni per l'evasione delle concessionarie, fino alla circostanza che ha visto far scadere la delega fiscale e al tentativo di divieto della pubblicità, che era già nella delega fiscale ed è stato fatto saltare da un emendamento, approvato qui al Senato e proposto dal senatore Nencini; ci sono poi tanti altri esempi.

Avete fatto qualcosina, qualche finta, come appunto il divieto parziale della pubblicità o la riduzione delle *slot machine*. È vero, avete iniziato la riduzione delle *slot*, ma, in sostanza, avete fatto quanto vi hanno detto ancora una volta i concessionari, ovvero spostare le offerte verso le *videolottery*, che sono molto più pericolose, e abbandonare un settore, che ha una filiera lunga e che ai concessionari rende poco, abbandonando così le *slot*, che non rendono. Se in un bar si passa da tre a due *slot*, semplicemente si concentra il raccolto nelle due *slot* che rimangono: non è quella la soluzione, non è ridurre del 30 per cento le *slot*, ma è iniziare a mettere un freno a questo settore... (*Commenti dei senatori Bellanova ed Endrizzi*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

MANTERO (*M5S*). ...iniziando ad invertire la tendenza, andando verso un calo costante dell'offerta e di conseguenza del raccolto, che riporterà il fenomeno ad un livello accettabile. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Comincini*).

PRESIDENTE. Sottosegretario Castelli, le chiedo una rivalutazione rispetto alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9-bis.1 del senatore Comincini.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo resta contrario.

FARAONE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FARAONE (PD). Signor Presidente, io non capisco perché si voglia per forza polemizzare su un tema che dovrebbe vedere tutto il Parlamento consenziente nell'approvazione. Tra l'altro dagli interventi è emerso proprio questo, tranne la polemica fatta inutilmente dal ministro Di Maio quando disse che il centrosinistra era per le *lobby* del gioco d'azzardo. Con gli emendamenti presentati e con gli atti che abbiamo compiuto quando eravamo al Governo non avevamo nulla da dimostrare, ma siamo andati in una direzione totalmente opposta e mi meraviglia il fatto che la maggioranza non abbia votato queste proposte.

L'unico elemento di contraddizione che noto è il provvedimento stesso che ci è stato presentato oggi. Ci dovete spiegare - lo chiedo soprattutto ai parlamentari di maggioranza intervenuti su questo tema - come mai dite di essere contrari a questo tipo di intervento e favorevoli all'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo, mentre ancora nessuno ci ha detto perché nel provvedimento continuate a mantenere le stesse entrate che sarebbero state previste qualora questa pubblicità non fosse stata negata (*Applausi dal Gruppo PD*). Su questo tema perché il Ministro non risponde?

La verità è che il nostro Governo, con l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con il collegato fiscale, con le proposte contenute nell'accordo del 2017 con le Regioni e con gli emendamenti presentati, era andato in questa direzione. Voi avete bocciato tutti gli emendamenti, quindi smettetela di fare gli ipocriti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.1, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.1, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'ordine del giorno G9-ter.1 è ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-quater.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.2, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.3, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.4, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.5, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 9-*quater*.6 e 9-*quater*.7 sono improponibili.

L'ordine del giorno G 9-*quater*.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9-*quinqies*.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqies*.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqies*.2, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9-*quinqies*.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqies*.3, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G9-*quinqies*.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9-*quinqies*.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-*quinquies*.0.1, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole: «Al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9-*quinquies*.0.2 a 9-*quinquies*.0.12.

Passiamo all'emendamento 9-*quinquies*.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.3, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.6, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.8, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.13, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.16, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-*quinquies*.0.14, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.14, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 9-*quiquies*.0.18 la 5ª Commissione ha espresso parere condizionato alla riformulazione.

Poiché i presentatori sono contrari a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quiquies*.0.18, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9-*quiquies*.0.19, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quiquies*.0.19, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi L-SP-Psdi, M5S e FdI all'indirizzo del presidente Calderoli, che lascia la Presidenza).*

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 12,02)

PRESIDENTE. Dopo pretenderei un applauso anch'io, però. *(Applausi all'indirizzo del presidente Alberti Casellati).* Grazie.

L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.4, identico all'emendamento 10.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.9 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.13, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.14 e 10.15.

Gli ordini del giorno G10.1 e G10.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.3, presentato dai senatori D'Alfonso e Patriarca.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 10.0.1 a 10.0.30 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 10.0.31, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.31, presentato dal senatore Cirianni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.0.32 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 11.8, identico agli emendamenti 11.6 e 11.7. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

La rappresentante del Governo ha espresso un invito a trasformare l'emendamento 11.6, identico agli emendamenti 11.7 e 11.8, in un ordine del giorno. Invito i presentatori a pronunciarsi su tale proposta.

BERNINI (*FI-BP*). Signor Presidente, accolgo la richiesta del Governo.

GRIMANI (*PD*). Signor Presidente, anch'io accolgo la richiesta del Governo.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, anche noi accogliamo la richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.6, G11.7 e G11.8 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «di cui al comma 6».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.10 e 11.11.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, invito a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 11-*bis*.0.1. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.1, presentato dal senatore Grimani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11-*bis*.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «al comma 913».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11-*bis*.3.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.6, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.8, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*bis*.0.1, su cui il Governo ha espresso l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno. Accoglie tale richiesta, senatrice Toffanin?

TOFFANIN *(FI-BP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*bis*.0.1 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 11-*bis*.0.2 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 12.9, 12.10, identico agli emendamenti 12.11 e 12.12, e 12.0.1, chiediamo che siano trasformati in ordini del giorno, su cui esprimiamo parere favorevole. Sui restanti emendamenti esprimiamo parere contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.1, il Governo è favorevole a un suo accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Comincini, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 12.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 12.6, identico all'emendamento 12.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 12.7, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.9, su cui il Governo ha avanzato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accolgono tale richiesta.

BERTACCO *(Fdl)*. Sì, Presidente, l'accogliamo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.9 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 12.10, identico agli emendamenti 12.11 e 12.12, su cui il Governo ha avanzato l'invito a una trasformazione in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accolgono tale richiesta.

DE POLI *(FI-BP)*. Accogliamo l'invito del Governo.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Sì, Presidente, l'accogliamo.

BERTACCO *(Fdl)*. Accettiamo di trasformare l'emendamento 12.12 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.10 non verrà posto ai voti.

Senatore Causin, il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Insiste per la votazione?

CAUSIN *(FI-BP)*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G12.1 è accolto come raccomandazione.

Senatore Ciriani, accoglie la proposta del Governo di ritirare l'emendamento 12.0.1 e trasformarlo in ordine del giorno?

CIRIANI *(Fdl)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12-bis.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12-bis.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «nell'anno precedente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12-bis.3.

Gli emendamenti da 12-bis.0.1 a 12-bis.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 12-bis.0.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.0.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12-bis.0.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.0.8, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.0.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-bis.0.10, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, già illustrati, e su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. E-sprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Comincini, identico agli emendamenti 13.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 13.3, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.6, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Comincini, fino alle parole «*secondo periodo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 13.9 a 13.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole: «*il comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 13.13 a 13.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.16, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.18, presentato dal senatore Comincini fino alle parole «è incrementato di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.19.

Passiamo all'emendamento 13.20, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.20, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.21.

Passiamo all'emendamento 13.22, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.22, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 13.0.1 a 13.0.3 sono improponibili.

L'emendamento 14.0.1 riferito all'articolo 14 è improponibile.

Gli emendamenti Tit.1 e Tit.2 risultano preclusi.

Onorevoli colleghi, previi accordi intercorsi tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 14.

Dopo il voto finale, intorno alle ore 15,15, si svolgerà l'informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo solo per sapere se è prevista la sconvocazione delle sedute delle Commissioni in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Casini, la Presidenza si è attenuta agli accordi intervenuti tra i Gruppi.

In ogni caso, non essendovi le condizioni per il loro svolgimento, dispongo la sconvocazione delle sedute delle Commissioni previste in concomitanza della ripresa dei lavori dell'Aula alle ore 14.

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 14,04*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Passiamo alla votazione finale.

CARIO (*Misto-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIO (*Misto-MAIE*). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il MAIE, movimento associativo espressione degli italiani nel mondo in questo Parlamento, apprezza e valorizza la volontà del Governo di dare un segnale che il Paese si sta veramente avviando verso un'epoca di riforme strutturali.

Noi del MAIE riteniamo necessaria e benvenuta la semplificazione degli adempimenti in materia fiscale a carico di professionisti e imprese. In particolare, troviamo fondamentale l'iniziativa di combattere la precarizzazione del lavoro dei nostri giovani. Condividiamo anche la norma del decreto-legge rivolta a non permettere che le imprese percepiscano un aiuto statale e possano delocalizzare omettendone compromessi sociali e impositivi.

Per ultimo, pensiamo che sia giusto abolire gli *spot* pubblicitari per il gioco d'azzardo: la ludopatia distrugge le famiglie e cause danni individuali e sociali gravissimi.

Signor Presidente, per questi motivi dichiaro il voto favorevole del MAIE alla conversione in legge del decreto-legge dignità. (*Applausi dal Gruppo Misto-MAIE*).

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, premetto che condivido gli obiettivi del decreto dignità che il ministro Di Maio ha riassunto in quattro punti: lotta al precariato, lotta alla ludopatìa, lotta alle delocalizzazioni e alla sburocratizzazione.

Quello che non mi convince è il vostro metodo. Non c'era l'urgenza per fare un decreto-legge, convocandosi in agosto e nel fine settimana, senza lasciare spazio alle opposizioni per apportare migliorie.

Non mi convince neanche che, invece di cercare di migliorare tante cose che i vostri predecessori hanno fatto - come, ad esempio, il *jobs act*, che ha creato posti di lavoro - volete per forza cambiare tutto, perdendo quanto di buono ha fatto il precedente Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*). Temo che togliere flessibilità al mercato del lavoro distruggerà posti di lavoro, senza crearne di stabili. Il rischio di alimentare solamente il *turnover* e i contenziosi giudiziari è molto concreto.

Inoltre, non ci convince la nuova normativa sui *voucher*, che è troppo stringente per il settore turistico e non sono state prese in considerazione le richieste del volontariato, del commercio, degli enti locali. Anche qui la fretta non ha permesso di scrivere una norma adeguata.

Con un disegno di legge, ma anche con un approccio diverso nell'*iter* del provvedimento, noi crediamo si sarebbe potuta scrivere una legge all'altezza delle aspettative iniziali. Purtroppo così non è stato.

Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo esprimerà voto negativo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV e PD)*).

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi non sosterremo il provvedimento in esame e voteremo contro, ma non per una ragione pregiudiziale; tutt'altro. Quando il ministro Di Maio, che in questo momento non vedo presente in Aula - probabilmente è in una pausa tecnica - ha iniziato a delineare i contorni del decreto-legge, prima ancora di conoscerne il contenuto siamo stati incuriositi. La nostra curiosità è stata mossa dal lancio del decreto-legge, perché in quel lancio c'era un'ambizione molto forte, che noi condividiamo. Anzi, dico di più: dovrebbe essere un'ambizione condivisa da tutte le forze politiche in modo trasversale. L'ambizione era quella di immaginare uno strumento che fosse il primo passo, ma un passo importante, verso la lotta senza quartiere alla precarietà. E noi questo obiettivo lo condividevamo quando l'abbiamo ascoltato dal ministro Di Maio, e continuiamo a dividerlo.

Per la verità, forse dovremmo iniziare a citare le cose con nomi diversi: più che di precarietà, in questo Paese dovremmo iniziare a parlare di vero e proprio sfruttamento, in molti casi, in molte circostanze, in molti contesti. Così come erano sfruttati quei lavoratori che ieri hanno perso la vita nell'incidente che è stato ricordato anche in quest'Aula: è stata chiamata la strage degli sfruttati. In questo Paese dovremmo iniziare ad usare siffatto termine.

Noi quell'obiettivo lo condividiamo. Signor Presidente - dico a lei e per il suo tramite ai membri della maggioranza e agli esponenti del Governo - c'è però una distanza molto forte, persino incolmabile, tra l'ambizione di quel titolo, la dignità, l'ambizione di quell'obiettivo e il contenuto di quel decreto-legge, gli effetti reali che esso dispiegherà. Intendiamoci: lo dico pensando che alcune misure contenute nel provvedimento vanno esattamente nella direzione che anche noi abbiamo auspicato in questi anni, e cioè un segnale di discontinuità rispetto a quelle politiche che non abbiamo condiviso - come, ad esempio, nella scorsa legislatura - quando incredibilmente un partito che avrebbe dovuto presidiare il campo dei progressisti non solo non l'ha fatto, ma in quel campo ha prodotto lacerazioni emanando provvedimenti come il *jobs act* che - dal mio punto di vista - hanno rappresentato la prima vera, grande lacerazione tra quella proposta politica e un intero popolo. Partì di quel popolo poi hanno rivolto la loro attenzione - come è noto e come sappiamo - dal 4 marzo verso altre forze politiche.

Noi pensiamo, quindi, che sia stato un errore fare quelle scelte e che alcune misure contenute nel provvedimento in esame vadano esattamente nella direzione giusta. Penso - ad esempio - alla stretta che questo Governo ha immaginato sul tempo determinato. Ed è una stretta giusta che vede il problema. Certo, se avessimo avuto una dialettica normale tra maggioranza e opposizioni e avessimo potuto esercitare la nostra funzione di parlamentari nella piena autonomia; ovvero se non avessimo incontrato quel muro che la maggioranza ha messo di fronte a una discussione che avrebbe dovuto essere più libera, forse qualche consiglio, qualche aggiustamento e qualche modifica sostanziale si potevano apportare anche a misure che hanno un obiettivo positivo.

Sul tempo determinato - per esempio - abbiamo detto, in punta di piedi, di prestare attenzione perché, per effetto del combinato disposto della riduzione dei termini, dei mesi, del tempo; per il fatto che la causa venga messa dopo i dodici mesi e non subito e l'aumento del contributo, si può innescare una sorta di meccanismo che, per effetto di eterogenesi dei fini, va esattamente nella direzione opposta a quella che si prefigge il Governo, e cioè anziché limitare l'uso e l'abuso del tempo determinato lo favorisce a detrimento invece della forma del tempo indeterminato, che dovrebbe essere quella privilegiata.

Ad esempio, sull'indennizzo riguardante i licenziamenti illegittimi abbiamo detto di prestare attenzione anche ai licenziamenti che nascono dalle conciliazioni piuttosto che dai vizi di forma. La nostra banale previsione è che, non avendo messo mano a questo aspetto, nei prossimi mesi e nei prossimi anni si determinerà un aumento piuttosto drammatico dei licenziamenti per vizi di forma dietro i quali si nascondono evidentemente altri tipi di di-

scriminazioni. Si trattava di accorgimenti che nessuno ha voluto prendere in considerazione, perché abbiamo fatto una discussione - come ho già avuto modo di sostenere ieri in un intervento - in Commissione nella nostra splendida solitudine di opposizioni e nell'assoluta afonia di una maggioranza passata dall'essere nella scorsa legislatura molto baldanzosa e, persino, a tratti rivoluzionaria ad essere ora connotata da *aplomb* istituzionale degna delle migliori sale da tè d'Inghilterra. Noi ci aspettiamo un'interlocuzione un po' più serrata con la maggioranza.

Naturalmente non ho il tempo che, giustamente, si è preso ieri il Ministro per illustrare la complessità del provvedimento e, quindi, non posso intervenire su tutto. Mi concentrerò, pertanto, sugli aspetti che ci colpiscono particolarmente. Credo siano due gli aspetti esemplari rispetto alle questioni di cui forse avremmo dovuto discutere e dovremmo discutere nei prossimi mesi.

Innanzitutto, noi siamo tra quelli che si sono opposti a una scelta molto scellerata e sciatta. Mi riferisco a quando l'ultimo Governo della scorsa legislatura ha cancellato con un tratto di penna i *voucher* perché aveva paura di essere investito da un *referendum* popolare promosso dalla più grande organizzazione sindacale di questo Paese. Ci siamo opposti perché bisognava fare un ragionamento più lucido e pacato. Bisognava - ad esempio - preservare l'utilizzo dei *voucher* per alcuni limitati ambiti di lavoro domestico, ma anche eradicare in modo definitivo quello strumento da tutti gli altri settori perché dall'agricoltura, alla ristorazione, ai servizi, al commercio il suo utilizzo ha rappresentato semplicemente un meccanismo di moltiplicazione della precarietà e dello sfruttamento. E invece questo Governo ha pensato bene di mettere mano di nuovo a tale strumento, che tornerà drammaticamente a essere quello che è stato in passato: un moltiplicatore di abusi e di sfruttamento.

C'è poi un atteggiamento incomprensibile su questo punto, che non è tanto e solo determinato dalla distanza tra gli impegni che alcuni esponenti di questa maggioranza hanno assunto in passato e ciò che invece non hanno fatto in questa circostanza. Mi riferisco in particolare all'impegno di ritornare a parlare nel nostro Paese della possibilità di reintrodurre l'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi. È una scelta incomprensibile, perché penso che sarebbe stato un atto quasi dovuto tornare a parlare insieme, anche qui, trasversalmente alle forze politiche, della possibilità che il Paese torni a essere un pochino più civile di quanto lascia oggi, in relazione alla necessità di introdurre uno strumento minimo di tutela, per cui un lavoratore, se viene licenziato senza giusta causa (e cioè illegittimamente), possa essere nelle condizioni di decidere lui stesso tra la monetizzazione del suo licenziamento oppure optare perché la sua causa venga decisa da un giudice, che può anche reintegrarlo nel posto di lavoro. Ciò ha rappresentato un argine minimo per la civiltà giuridica del nostro Paese, e io dico per la sua civiltà.

Non si è immaginato di ricominciare a parlare di questo tema, che non è un feticcio del passato, perché l'articolo 18 ha riguardato milioni di lavoratrici e di lavoratori. Averlo eliminato ha voluto dire non solo eliminare un diritto che spettava esattamente a quei lavoratori, ma anche aver reso più fragili i lavoratori che comunque non ne beneficiavano. I diritti nel

mondo del lavoro sono un filo che lega le lavoratrici e i lavoratori e, se tu ne togli ad alcuni, anche gli altri diventano più deboli. Io penso che di questo bisognerebbe ricominciare a parlare.

Lo dico - e chiudo davvero, signor Presidente - non perché penso che parlare di questo sia sufficiente per poter ricominciare a immaginare un futuro per il nostro Paese e la modalità con cui esso si risolleva. Penso, invece, che si debba chiudere la stagione nella quale si pensa e si è pensato, a destra e a sinistra, che, per far ripartire il Paese, occorra manomettere le regole del mercato del lavoro. No, torniamo a parlare di politiche industriali, di investimenti pubblici, di occupazione di qualità, di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Parliamo di tutto questo e, se lo facciamo insieme, credo che ridaremo sì dignità ai lavoratori, ma ridaremo dignità anche alla politica. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

DE BERTOLDI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(Fdl)*. Signor Presidente, premetto che siamo lieti di vederla al suo posto a presiedere quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Fdl, M5S e L-SP-PSd'Az).*

Egredi colleghi e signori del Governo, il mio intervento oggi non sarà morbido nei confronti del decreto-legge in esame, ma vorrà essere come il DNA del Gruppo politico Fratelli d'Italia, il DNA di una forza di opposizione che vuole prima di tutto essere una forza di costruzione e proposizione. Quindi, se noi diremo "no" - come diremo - a questo decreto-legge, lo diremo motivandolo e soprattutto spiegando il perché.

Al momento di tristezza che raggiungerà gli imprenditori non appena in queste ore verrà approvato il decreto-legge dignità, noi invece attireremo contestualmente delle proposte politiche concrete e a costo zero, che un'ora fa abbiamo presentato alla stampa con la nostra presidente Giorgia Meloni nelle aule parlamentari. Quindi, caro ministro Di Maio - che con piacere le vedo qui in Aula - parliamo di un decreto-legge dignità.

Io però mi sono posto una domanda e me la sono posta, signor Presidente, soprattutto in occasione delle serate e delle quasi nottate che passato assieme ai vostri amabili colleghi nelle Commissioni finanze e lavoro.

Mi sono chiesto perché abbiate chiamato decreto dignità un decreto-legge che, purtroppo - lo dico da cittadino prima che da politico - ritengo sarà il decreto della disoccupazione e del lavoro nero. Ho cercato davvero, senza pregiudizi, di calarmi nel vostro pensiero, nella lettura delle vostre norme e nella filosofia che le ha improntate e, al di là delle buone intenzioni che vi posso riconoscere, non sono stato davvero capace di intravedere un motivo per dare un accenno positivo a quelle norme fondamentali sul lavoro, che sono parte integrante del decreto-legge al nostro esame.

Si tratta di un decreto-legge che, però, forse - a questo sono arrivato un po' dopo - potrebbe essere stato da voi costruito in modo propedeutico ad un'altra filosofia, che non è quella di creare nuovi posti di lavoro e di creare

fiato per le imprese e per la nostra economia, ma è quella piuttosto di arrivare alla decrescita felice. Se l'obiettivo è quello, allora forse ha senso parlare di decreto-legge dignità. Se l'obiettivo è la decrescita felice, allora forse una ragione la trovo. Se l'obiettivo è quello di giustificare il reddito di cittadinanza e quindi l'assistenzialismo, allora forse trovo una ragione nel decreto-legge dignità. Altrimenti è difficile trovare dignità in norme che ragionano contro il mercato e contro le esigenze delle imprese, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro territorio e dalle quali, in queste ore - come sapete benissimo anche voi, cari colleghi - sta giungendo un grido di dolore, che arriva ad ogni senatore e ad ogni deputato. Non è tanto la Confindustria, che tante volte va a braccetto con la CGIL, come qualche volta avviene anche in queste Aule, ma sono le associazioni dei piccoli imprenditori che stanno rispondendo con rabbia a questa normativa restrittiva e sanzionatoria, a questi lacci e laccioli, che vengono apposti al mercato del lavoro.

Lo possiamo anche vedere analiticamente, perché i primi tre articoli, che costituiscono l'impostazione base del decreto-legge per quanto riguarda il lavoro, dicono innanzitutto - cito «Il Sole 24 Ore» di ieri - che in cinque mesi avremo quattro regimi diversi. Ciascuno di noi capisce come un imprenditore, che in cinque mesi si trova ad avere quattro regimi diversi, già di per sé, a prescindere dal merito, è messo in difficoltà. Quindi, a prescindere dal merito, che tutti abbiamo evidenziato nei nostri emendamenti, anche la procedura tecnica di applicazione creerà problemi alle imprese. Quindi questa non è dignità, ma è un voler creare ostacoli a chi fa impresa. A proposito dei *voucher*, avete sì riaperto minimamente e blandamente a quei *voucher* che il Partito Democratico, sotto dettatura della CGIL, aveva eliminato, però lo avete fatto in un modo più che altro di facciata e non nella sostanza. Faccio il caso delle imprese turistiche alberghiere: in tal caso allargate alle imprese fino ad otto dipendenti il novero di quelle che possono beneficiare dei *voucher*. Vorrei però chiedervi quante aziende alberghiere conoscete, a meno che non facciano ricorso al lavoro nero, che hanno fino ad otto dipendenti, perché già se ne hanno nove non potranno più ricorrere ai *voucher* nei picchi di lavoro e nei momenti di stagionalità. Non parliamo poi di quelle imprese che lavorano a fianco delle imprese alberghiere, come quelle della ristorazione e della pubblica somministrazione: tutte queste imprese sono escluse dai *voucher*, e ne è ben felice la CGIL, e quindi ricorreranno, come hanno sempre fatto, al lavoro nero. Ecco perché mi chiedo dove sia la dignità.

Passando poi agli articoli successivi, parliamo della scuola. Qui avete una giustificazione: come bene ha detto il mio collega La Pietra questa mattina ci aveva già pensato la cosiddetta buona scuola a creare il precariato nell'ambito del lavoro degli insegnanti e delle maestre dei nostri figli. Il decreto-legge in esame, invece che rispondere concretamente con una soluzione, di fatto istituzionalizza il precariato, non dando risposta alle insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie, a tutte le sigle della categoria, che avranno inondato voi, come noi, con un altro grido di dolore, analogo a quello degli imprenditori, che citavo in precedenza.

Passiamo quindi al tema della delocalizzazione. Anche in questo caso, siamo d'accordo, anzi estremamente d'accordo con l'intento di ostacolare la delocalizzazione, che peraltro - faccio notare - è cosa ben diversa dall'internazionalizzazione. Tuttavia, non si ostacola la delocalizzazione semplicemente aumentando le sanzioni; certamente si può fare anche quello, ma la delocalizzazione si ostacola soprattutto creando le condizioni perché l'imprenditore resti a produrre nella nostra Patria, in Italia, sia avvantaggiato nel produrre con i nostri prodotti, con i nostri beni, con i nostri lavoratori. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Il Gruppo Fratelli d'Italia è fiero di aver presentato degli emendamenti che parlano del marchio Italia. Dobbiamo rispondere alla delocalizzazione premiando quegli imprenditori che producono in Italia, che usano materie prime e semilavorati per lo più italiani e che, soprattutto, facciano utilizzo di manodopera italiana. Così si fa per rispondere alla delocalizzazione; questo vuol dire essere propositivi e costruttivi.

Passando agli articoli successivi, l'articolo 8, che cito brevemente, contiene delle altre restrizioni. Si tratta, quindi, di un decreto-legge fatto di restrizioni, lacci, vincoli, lacciuoli e restrizioni su ricerca e sviluppo. Non credo serva spendere parole e tempo per dire quanto fosse inopportuno restringere il credito d'imposta su ricerca e sviluppo.

Do invece una nota di merito e di fiducia a questo Governo (perché, come ho detto, la nostra opposizione vuole essere costruttiva) per quanto riguarda l'articolo 9: in materia di giochi e di ludopatia siete stati bravi, avete rotto un muro di omertà, ve ne do atto. Mi auguro però che siate coerenti con quello che avete detto e scritto e che sappiate da oggi in poi, da qui all'autunno, dare veramente il la ad una stagione di chiarimento su questo tema, su questi interessi spesso occulti che si annidano verso chiunque cerchi di scoperciare il sistema della ludopatia e dei giochi. Noi abbiamo nel nostro Gruppo il senatore Zaffini che in Umbria è stato abile estensore della legge contro la ludopatia, quindi siamo a disposizione. Abbiamo presentato in Senato un disegno di legge che vi invitiamo a calendarizzare e a discutere insieme a noi.

Passando poi alla parte finale sul piano fiscale, anche in questo caso da dottore commercialista appena è stato emanato il decreto-legge avevo avuto un po' di soddisfazione, perché finalmente si affrontavano i temi dello *split payment*, del redditometro e dello spesometro; poi però leggendo i contenuti mi sono accorto che sul redditometro non è stato fatto altro che un richiamo all'Istat, senza peraltro modificare nulla e che per quanto riguarda lo spesometro si è solamente trattato di un cambio di scadenze. Per quanto riguarda soprattutto lo *split payment*, avviandomi alla conclusione, lo avete concesso a noi professionisti e non a quell'impresa che invece, in crisi di liquidità, aveva davvero bisogno della sua abolizione. Mi riferisco soprattutto a quelle piccole imprese in cronica crisi di liquidità, proprio per il credito IVA che hanno a causa dello *split payment*.

In conclusione, diciamo no a un decreto-legge che per noi favorirà il lavoro nero, farà forse piacere a qualche sindacalista e a qualcuno che ancora ragiona nell'ottica veterocomunista degli anni Settanta; diciamo no ad un decreto-legge che, annullando il lavoro, sarà sicuramente propedeutico al

reddito di cittadinanza; ad un decreto-legge che in sostanza si ispira al motto: meno impresa e più assistenzialismo. Tuttavia, poiché noi crediamo sempre nella buona fede di tutti, auspichiamo di vedervi nei prossimi mesi con delle variazioni al testo in discussione e con delle proposte che siano più vicine all'impresa, al lavoro e a tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, autorevoli colleghi, innanzitutto permettetemi di fare una segnalazione importante anche alla Presidenza, oltre che al Governo, sulla umiliazione che ha subito il Senato in queste ore. Il Senato ha un nuovo Regolamento che permette di far procedere velocemente l'*iter* dei provvedimenti in Assemblea, ma con il presupposto che tali provvedimenti possano essere discussi, analizzati e che vi possa essere un confronto serio e produttivo all'interno della Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Voi lo avete impedito, avete impedito la discussione! Per quale motivo, signor Ministro (perché l'ordine sarà arrivato sicuramente da lei)? Per non fare tardi stasera? Per anticipare di qualche ora le vacanze dei colleghi o per quale motivo? Probabilmente per non voler ascoltare le proposte di tutte le opposizioni. Questo è stato - mi permetta, signor Ministro - un grave errore da parte vostra e da parte di tutta la maggioranza. Io credo che l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in Aula meritasse ben altro. Voi avete fatto peggio che mettere la fiducia, perché voi sì che avete messo il bavaglio alle opposizioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mi permetta, signor Vice Presidente del Consiglio, mi deve togliere una curiosità: vorrei sapere qual è il nesso logico che accomuna un testo pasticciato, pieno di norme incongrue come il decreto-legge che stiamo votando, con il termine «dignità». Sfido chiunque a trovare, all'interno di questo testo complicato e farraginoso, qualcosa di degno: non c'è niente di degno. Siete stati ottimisti, ad esempio, nelle tabelle che voi stessi avete prospettato quando avete parlato di 80.000 posti di lavoro per difetto che il Paese avrebbe perso. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Forse sono 100.000, alcuni colleghi delle altre forze di opposizione sostengono che saranno 130.000. È una cosa mai vista nella storia della Repubblica: si fa addirittura un decreto-legge, si chiede l'urgenza per far perdere posti di lavoro al nostro Paese e voi parlate di dignità? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ci siamo chiesti come sia possibile. Tra l'altro lo hanno spiegato molto bene - credo - le associazioni imprenditoriali di tutto il Nord produttivo, una terra che dovrebbe interessare particolarmente a una forza importante della maggioranza, la Lega. Imbastiamo anche contro di loro, contro i rappresentanti di questa associazione delle imprese e degli imprenditori una bella macchina del fango *social* come quella che avete organizzato contro il professor Burioni sui vaccini? *(Applausi dal Gruppo PD)*. È questo il modo in cui si fa politica? Io credo che gli imprenditori meritino di essere ascoltati.

Dopo l'approvazione di questo provvedimento, succederanno due cose: la prima è che aumenterà il *turnover*, per non rischiare il contenzioso con il ripristino che voi avete voluto delle causali; la seconda è che, come abbiamo detto, aumenterà la disoccupazione. Le parole sono molto importanti, signor Ministro, e quindi bisogna averne rispetto. Voi non lo potete chiamare decreto dignità, perché questo è proprio il decreto della disoccupazione, così andrebbe chiamato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La nostra visione, signor Ministro, era diversa, magari più complessa e anche più difficile da comprendere, da trasmettere e da comunicare ai nostri concittadini. Parlava di scuola-lavoro, di un percorso formativo che preparasse in maniera adeguata anche all'ingresso nel mondo del lavoro; parlava di incentivi all'investimento per le imprese, in particolare agli investimenti tecnologici e basati sull'innovazione, parlava di agevolazioni per il lavoro a tempo indeterminato; parlava di garanzie crescenti per il lavoro e per i lavoratori.

Avete messo in piedi, invece, un meccanismo infernale che rischia di legare le mani alle imprese, con la conseguenza ovvia di aumentare la disoccupazione e il ricorso al lavoro nero: questo avete fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dovevate concentrarvi sulla questione centrale della competitività del Paese, con politiche industriali serie e condivise. Vede, signor Ministro, lei poteva venire in Aula a proporre al Paese una diminuzione del cuneo fiscale, poteva proporre il salario minimo, poteva proporre una buonuscita per i lavoratori che venivano licenziati dopo il tempo determinato, gli incentivi alla stabilizzazione per coloro che potevano passare dal tempo indeterminato al tempo determinato.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 14,35)

(Segue MARCUCCI). Queste sono le misure urgenti che ci aspettavamo, che aspettava il Paese; non di aumentare le tasse alle imprese, di aumentare la burocrazia, di aumentare le causali, di aumentare il contenzioso, di aumentare la precarietà e di aumentare, ripeto, il lavoro nero. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Di questo avevamo bisogno, non di una discussione inutile e totalmente ininfluyente sul mercato del lavoro italiano. Invece questo provvedimento vuole mettere in contrapposizione il lavoro e l'impresa, facendo un danno al lavoratore e un danno alle aziende. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con quale coraggio si parla di dignità, lo ripeto, per un provvedimento che casomai toglie, perché riduce i posti di lavoro? Ma lei, signor Ministro, mi permetta, conosce il lavoro? Conosce l'impresa, le imprese? Lei ha provato la soddisfazione di essere assunto la prima volta, la soddisfazione della prima busta paga, della conferma a tempo indeterminato? Lei sa di cosa si parla, signor Ministro? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Avete distrutto un Paese! *(Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Per favore, fate terminare il senatore Marcucci. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

MARCUCCI (PD). Noi, signor Ministro, parliamo di persone in carne ed ossa *(Commenti del senatore Croatti. Proteste dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*, che per la vostra «dignità» si ritroveranno in mezzo alla strada. Ecco come combattete la precarietà, signor Ministro: aumentando i licenziamenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Diciamoci la verità. Questo Governo aveva un solo obiettivo, in particolare per voi del MoVimento 5 Stelle: questo unico obiettivo era un argomento per andare sui *social* e sui telegiornali, per competere in termini di visibilità con il vostro collega *vicepremier*, ministro Salvini, che continua quotidianamente a umiliarvi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Vogliamo parlare velocemente degli altri effetti che questo decreto-legge produrrà. Avevate promesso di risolvere il problema delle maestre e dei maestri: li licenziate, signor Ministro. *(Applausi dal Gruppo PD).* Avevate promesso di assumere i giovani e li escludete, propri i giovani laureati in scienze della formazione primaria, dal vostro concorso straordinario. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Noi vi abbiamo proposto una soluzione per garantire la continuità didattica, quella vera, e ne avete fatto carta straccia. Ci dite di voler potenziare i nidi e la scuola dell'infanzia e invece non volete aumentare gli organici. *(Applausi dal Gruppo PD).*

E poi, sul gioco d'azzardo, signor Ministro e signor Presidente del Consiglio, a parole fate retromarcia per combatterlo, ma poi vi rivelate per quello che siete, con le vostre vere intenzioni, e aumentate le previsioni delle entrate finanziarie, aumentate le tasse sul gioco: vi volete finanziare con il gioco d'azzardo, questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Lo ripeto, purtroppo, signor Presidente del Consiglio e signori Ministri, ci stiamo abituando a questo tipo di politica, a questo vostro modo di far politica. State cercando di bloccare la RAI da settimane per una poltrona in più, fregandovene della pluralità dell'informazione e dei diritti del Parlamento. Siete venuti con i vostri Ministri in Aula, in particolare con il ministro Salvini e il ministro Bonafede, che è presente anche oggi, ad offendere il Parlamento. Tanto vale l'auspicio del vostro *leader* Casaleggio, che lo vuole chiudere. *(Applausi dal Gruppo PD).*

State bloccando un imponente piano di investimenti, fatto per modernizzare il Paese (certo, la TAP, la TAV, ma anche molte altre opere infrastrutturali), che avrebbero potuto cambiare l'Italia, avrebbero potuto modernizzarla. Avete chiuso la missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, che metteva a norma le nostre scuole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Per finire, proprio ieri avete approvato un decreto-legge - il decreto milleproroghe - solo, ripeto solo, per rinviare e forse abolire l'obbligo vaccinale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Siano).* Non vi interessa neanche la vita dei più giovani e la salute dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Concludo, signor Presidente. Ora questo decreto-legge, il decreto disoccupazione: un decreto contro il lavoro...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

MARCUCCI (PD). ...un decreto contro le imprese, un decreto contro il futuro del nostro Paese, contro l'Italia. Noi del Partito Democratico voteremo contro questo decreto disoccupazione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Primo Ministro, signori Ministri, gentili colleghi, sono grato al Capogruppo che mi ha dato la possibilità di svolgere un intervento politico dopo tre giorni di lavoro istituzionale. Preciso che è stato per me un onore e mai un onere presiedere le Commissioni congiunte 6ª e 11ª. Che il comportamento dell'opposizione sia stato ostruzionistico lo hanno ammesso, con franchezza e lealtà, gli stessi colleghi, come risulta fedelmente dai resoconti sommari di seduta e com'era ampiamente loro diritto fare. Ma si è trattato di un ostruzionismo civile, rispettoso del Regolamento e - permettetemi di dirlo - in alcuni casi anche spiritoso nei modi, cosa che ho particolarmente apprezzato, soprattutto nel collega Mauro Laus cui vanno i miei auguri di buon compleanno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In questo contesto non facile ho cercato di rendere costruttivo questo ostruzionismo, mantenendo la calma e riconoscendo le ragioni dell'avversario, cosa un po' inattesa in quel pericoloso *skinhead* del quale vi racconta oggi la stampa.

L'urgenza del provvedimento c'era e c'erano anche i numeri per sostenerla, come hanno dimostrato le votazioni. Ho dichiarato in Commissione - e lo ripeto qui - di capire, e in parte anche di condividere, la frustrazione di chi avrebbe voluto sinceramente contribuire a migliorare un testo scritto da uomini e quindi per definizione perfettibile. Dichiaro solo qui e senza polemica che questa legittima aspirazione mi sembra però logicamente incompatibile con il fatto di aver presentato oltre 700 emendamenti dopo aver votato un certo calendario d'Aula e dopo essersi accordati su un orario di deposito emendamenti che avrebbe consentito una ragionevole scrematura. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo del PD)*.

MARCUCCI (PD). Perché?

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Ma soprattutto questo accorato elogio della funzione emendativa del bicameralismo, che condivido e faccio mio, mi sembra politicamente fuori luogo da parte di chi ha combattuto una battaglia per sopprimere questo ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Non voglio essere polemico. Desidero solo sottolineare il valore pedagogico delle sconfitte in democrazia. Del resto, anche per me, aver portato il testo in Aula senza relatore non è esattamente una vittoria, dopo tanti sforzi di mediazione e di ascolto, ma va bene così. Forse dalle sconfitte qualcosa si impara: sono passati 611 giorni dal 4 dicembre 2016 e il PD valorizza il bicameralismo. Confido che intorno al 5 novembre 2019, a 611 giorni dalla sconfitta del 4 marzo scorso, il PD possa trarne le giuste conseguenze e capire che non ha perso perché gli italiani sono razzisti per colpa di Salvini e assumere, anche in Assemblea e nel Paese, quei toni propositivi e costruttivi che finora gli ho visto e gli riconosco con estrema gratitudine solo in Commissione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Voglio dire con grande chiarezza che chi dipinge l'Italia del 2018 come fosse l'Alabama degli anni Cinquanta non facilita il nostro lavoro, non rende un favore al Paese e neanche a se stesso. Infatti, poi fallisce. Quindi, fatto salvo il rispetto per tutti i lavoratori, giornalisti inclusi, e il loro diritto a una retribuzione che garantisca loro un'esistenza libera e dignitosa, voglio dire al corteo delle ipocrite prefiche del pluralismo, che si ha pluralismo quando l'informazione veicola una pluralità di opinioni diverse, come ho cercato di fare io nel mio piccolo e come fa l'illustre Presidenza di questa Assemblea, non quando una pluralità di mezzi viene dispiegata per veicolare un'unica opinione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Quella opinione che noi, con una certa sopravvalutazione pomposamente chiamiamo pensiero: il pensiero unico. E qual è questo pensiero unico? È la religione di quello che il vice *premier* Di Maio ieri ha chiamato il dio mercato. Su questi temi mi piacerebbe e mi piacerà, in un clima svelenito, confrontarmi con i colleghi del PD e dell'opposizione in generale, perché la religione del mercato chiede atti di fede, ma propone dogmi incoerenti.

Nella discussione di questo decreto-legge le nostre opposizioni ci hanno imputato diverse volte un atteggiamento punitivo verso le imprese, ma ho sentito queste stesse opposizioni elogiare tante volte il progetto di moneta unica, perché alzando l'asticella del cambio avrebbe spronato le imprese a essere più competitive. E questo non è forse un atteggiamento punitivo, una specie di darwinismo economico per cui si salva chi può e gli altri imprenditori, soprattutto se sono piccoli, devono scomparire perché inetti a vivere? *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore De Bertoldi)*.

Allora qua dobbiamo metterci d'accordo: se la rigidità del cambio ha questa funzione pedagogica, perché non dovrebbe averla anche la tutela e quindi una ragionevole rigidità del salario? In un'economia di mercato è il prezzo a segnalare il valore delle risorse: capitale e lavoro. Svilire il lavoro umano con remunerazioni indecenti porta necessariamente con sé un calo della produttività, da due lati: quello del lavoratore, perché, ci come ha insegnato Stiglitz, un salario decente incentiva il lavoratore; quello dell'impresa, perché un costo troppo basso non incentiva un uso più efficiente delle risorse. Tanti studiosi hanno approfondito questa tematica. In proposito, desidero citare, in particolare, il collega amico Pasquale Tridico.

Confindustria - ci dicono - non è contenta. In Commissione il collega Floris ci ha riportato l'allarme autorevole e credibile di quest'associazione

circa le conseguenze del provvedimento in esame. Si tratta dell'associazione - non dimentichiamolo - che aveva previsto una recessione nel 2017 se il Senato non fosse stato riformato. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI*). Quindi, diciamo che il collega Floris dimostra grande generosità (non lo vedo in Aula e lo saluto, è stata una piacevole conoscenza). Dico questo per capire l'autorevolezza delle previsioni.

Per aiutarci a elaborare il lutto di questa augusta disapprovazione, fatemi fare qualche nome: Fiat, Sky, Luxottica, Marcegaglia, Honda Italia. Cosa sono? Sono alcune delle grandi aziende che ultimamente hanno abbandonato Confindustria, un'associazione che ormai rappresenta solo il mondo della grande impresa (e di una certa grande impresa) e al cui interno hanno molto peso le grandi partecipate pubbliche, che sono certamente delle imprese vitali e strategiche in un'ottica di sistema, ma sono pur sempre lontanissime dalla piccola e media impresa che costituisce il nucleo del nostro sistema imprenditoriale. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Gli imprenditori che conosciamo noi ci chiedono di favorire la flessibilità in uscita dei lavoratori, ma di far aumentare la domanda interna, sburocratizzare la pubblica amministrazione e semplificare gli adempimenti fiscali. E bene ha fatto ieri il vice *premier* Di Maio a ricordare che le tutele dei lavoratori sono uno strumento per rianimare la domanda, perché rinsaldano la fiducia nel futuro e, quindi, stimolano i consumi delle famiglie e, a valle, gli investimenti delle imprese. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Certo, noi siamo qui per ascoltare tutte le voci, ma, colleghi, lasciate che attiri la vostra attenzione su un piccolo dettaglio, estraneo per merito, ma non per metodo. Le stesse associazioni e aziende che nella seconda metà di giugno, con un certo sprezzo verso l'interlocuzione già avviata con le forze di maggioranza, compravano pagine di giornali per esortare questo Governo a non toccare la legge 8 aprile 2016, n. 49 (recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo), dopo l'approvazione del decreto milleproroghe si sono sperticate in complimenti per l'azione del Governo. Insomma, il Governo Conte è riuscito in un'impresa impossibile: migliorare una riforma, a detta di chi la riteneva già perfetta. Quindi, aspettiamo cosa dirà Confindustria pochi minuti dopo la definitiva conversione del decreto-legge. Magari cambierà idea. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Onorevoli colleghi, c'è un altro punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Le nostre opposizioni in Commissione, in Assemblea e ovunque ci rimproverano di fare propaganda. Oggi il senatore Nannicini, che saluto e che ho imparato a conoscere e apprezzare nel lavoro di Commissione, con grande lucidità ha ammesso che la propaganda, come del resto l'ostruzionismo, è un dato fisiologico del processo politico e che la si è sempre fatta. Quindi, perché rimarcarla? Credo che ci sia un'intenzionalità maliziosa nei nostri riguardi. Vi propongo una moratoria, non so se si può fare per decreto...

PRESIDENTE. (*All'indirizzo del senatore Faraone*). Senatore, per cortesia. Invito i senatori Questori a rimuovere il cartello.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). In Commissione il senatore Faraone ha avuto un comportamento specchiato.

Sta ai nostri elettori giudicare se le politiche proposte dal Governo siano mera propaganda. Gli elettori sono in grado di farlo. In passato lo hanno fatto ed è per questo che, il 4 marzo scorso, la maggioranza è cambiata. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Quindi, non vi preoccupate, lasciate che siano gli elettori a valutare se è propaganda.

PRESIDENTE. (*All'indirizzo del senatore Faraone*). Senatore, qui non stiamo scherzando, quindi sia rispettoso.

FARAONE (*PD*). Ma di cosa?

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi avvio a concludere in anticipo.

Io personalmente non so se il provvedimento in esame sia un grande o piccolo passo. So che è sicuramente un passo nella direzione giusta. È per questo che mi accingo a votare favorevolmente insieme al Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore La Pietra. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD*).

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, signori Ministri del Governo... (*Il microfono funziona ad intermittenza*).

Signor Presidente, ho qualche difficoltà tecnica con il microfono. È la conseguenza dello stare all'opposizione. Io pensavo che fosse per il Governo, visto che vedo una forte rappresentanza di una metà del Governo. Chiedo scusa al ministro Stefani e al ministro Centinaio, ma nell'immediato è presente la metà della parte di Governo del MoVimento 5 Stelle. Quindi - ahimè - all'opposizione il microfono funziona così. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Signor Presidente, attenendomi alle considerazioni sul decreto-legge e alle premesse che spiegano l'iniziativa di questo provvedimento (che, a parere di Forza Italia, sono completamente sbagliate)...

PRESIDENTE. (*All'indirizzo del senatore Faraone*) Ma la vuole smettere? (*Commenti dal Gruppo FI-BP*).

Senatore Pichetto Fratin, non mi riferivo a lei. Mi scusi. Il richiamo non era indirizzato a lei.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Signora Presidente, io ho imparato ad avere il massimo rispetto per le istituzioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Non volevo interromperla.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Io fermamente credo che il ruolo del Parlamento, proprio perché si chiama Parlamento, sia anche quello di dibattito e di espressione di opinioni diverse. Quindi, nel momento in cui il Presidente mi dice: la vuole smettere, io la smetto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pichetto Fratin. Ripeto che il richiamo non era indirizzato a lei.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Grazie, signor Presidente.

Come stavo dicendo, non c'è alcuna necessità di limitare l'utilizzo contrattuale rispetto ad altre forme, in quanto la precarizzazione in questo Paese non è causata - e non era causata - dall'impiego di alcune forme contrattuali rispetto ad altre, ma dal perdurare di una crisi economica che ormai si trascina da dieci anni. Quindi, le stesse premesse sono smentite dai numeri. Cifre che non fotografano, e non fotografavano, alcuna emergenza sul lavoro a termine e, quindi, alcuna impellenza (motivazione di decreto-legge) di correre dietro a un testo che è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al testo proposto dal Governo, salvo alcune modifiche (come il *voucher*) alla Camera, almeno sul suo impianto che è fortemente punitivo e, a parere nostro, illiberale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Qualcuno ha detto che si riapre un conflitto storico tra capitale e lavoro. Parte del dotto intervento che mi ha preceduto richiama a tutto ciò. Lascio a chi lo vorrà di approfondire questa parte. Noi, come forza politica responsabile, abbiamo ascoltato le parti sociali, con giudizi molto negativi, da parte di tutte le parti sociali, anche di quelle parti sociali che non rappresentano la grande impresa o solo la grande impresa.

Ad una disciplina complessa, che coinvolge gli interessi dei lavoratori e delle imprese, si è risposto con norme improvvisate che non necessitavano di alcuna urgenza. I numeri che ci ha presentato la relazione tecnica iniziale, che prospettava la perdita di ottomila contratti di lavoro, sono certamente stimati per difetto. E nonostante questo, e forse è la prima volta che abbiamo assistito a ciò, la relazione è stata fatta da un ente che dipende direttamente dal Ministro proponente il decreto-legge.

Di una cosa siamo sicuri. Al di là delle stime, la sola disincentivazione del lavoro a tempo determinato, attraverso i meccanismi di penalizzazione che abbiamo letto, non produrrà nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. In tanti hanno sostenuto, anche in questa Aula, che, al contrario, andasse incentivato il lavoro a tempo indeterminato. La Camera, giustamente, ha prorogato gli incentivi fino ai trentacinque anni. Ma ci viene da pensare: e quelli oltre i trentacinque anni, visto che la nuova crisi l'abbiamo sui cinquantenni?

Le imprese, però, aspettano un intervento duraturo sul cuneo fiscale, che dovrebbe essere la priorità e il cui meccanismo dovrebbe essere universale e non settoriale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il ministro Di Maio ha annunciato nell'Aula del Senato che saranno stanziati maggiori risorse per favorire i contratti a tempo indeterminato. Attendiamo, così come attendiamo da parte sua anche una valutazione su dove reperire le risorse. Certamente questa sarà una valutazione sulla legge di bilancio. Non entro adesso nel merito del 3 per cento e del rapporto con l'Unione europea. È una partita che, peraltro, ci vede aperti a valutazioni se si parla di investimenti, perché forse la regione più forte per rendere competitivo il nostro Paese sta proprio negli investimenti e nel completare, con tutte le verifiche che il Governo ritiene, le grandi infrastrutture digitali e materiali. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Quando si parla di TAV, non si parla della Torino-Lione, ma della Pechino-Kiev-Lisbona. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).* Si tratta di capire se vogliamo che l'Italia - non Torino o il Piemonte - non rimanga marginale rispetto all'Europa, e neanche per la generazione presente in quest'Aula - tanto per capirci - ma per quelle future, oppure se il nostro Paese debba rimanere un'area periferica. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Lo vedremo comunque in occasione del dibattito sulla legge di bilancio e con gli opportuni confronti. Naturalmente con la legge di bilancio 2019 si capirà se il Governo intende continuare con provvedimenti punitivi nei confronti delle imprese o puntare, invece, sulla valorizzazione del capitale umano, cercando di premiare i migliori, quelli che lavorano di più. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Ci corre l'obbligo di precisare - è una valutazione che credo il Ministro da parte sua vorrà approfondire - che, nonostante negli anni scorsi siano state attivate agevolazioni per i contratti a tempo indeterminato (che alla Camera lo stesso Governo ha prorogato), molte aziende hanno scelto il contratto a tempo determinato, perché era la tipologia contrattuale che più si confaceva alle prospettive di crescita di quelle imprese, per la stagionalità, per il turismo e per i servizi. Addirittura si sono create delle condizioni che attualmente rendono impossibile l'attivazione del contratto a tempo indeterminato per alcuni che hanno l'azienda divisa e quindi non possono farlo, a differenza di altri che, avendo invece l'azienda unitaria e più licenze, possono ricorrervi. Ci sono quindi situazioni assurde di questo genere.

Le stesse proiezioni ufficiali, che vedono oggi l'attivazione di 60.000 contratti a tempo indeterminato, grazie ai 162 milioni di incentivi ora introdotti, non ci dicono quanti se ne sarebbero attivati ugualmente senza incentivi. Così non funziona e non possiamo partire dal concetto di condannare le piccole e piccolissime imprese, quelle dell'artigianato, del commercio e della manifattura, che non sono rappresentate da Confindustria, collega Bagnai, ma che hanno creato comunque, in questi ultimi anni, molti più posti di lavoro che non la crescita economica generale che si è registrata nel nostro Paese: lo hanno fatto con il tempo determinato, iniziando da una prova per arrivare poi all'indeterminato. A queste imprese va quindi un encomio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

A dimostrarci che non esiste un'emergenza sono i dati, peraltro del tutto in media, anzi, al di sotto della media rispetto all'Unione europea e nessuno naturalmente vieta ai contratti a tempo determinato di diventare poi a tempo indeterminato. Subire però penalizzazioni perché si dà lavoro è l'ul-

tima cosa che chiedono gli imprenditori, così come perdere il lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non potrà infatti essere rinnovato il contratto e quindi trasformato poi eventualmente in tempo indeterminato, che è quello che può chiedere un lavoratore.

La dignità è avere un lavoro in regola, magari vivendo la speranza di veder rinnovato il contratto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Come Gruppo abbiamo chiesto a gran voce che in particolare i colleghi della Lega, che con noi hanno condiviso il programma di Governo del centrodestra, insistessero per avere i *voucher*, perché li consideriamo una soluzione per regolarizzare il più possibile lavori che non hanno la possibilità di continuità e che ben vanno incontro - anche per i soggetti pubblici, se saranno introdotti - all'esigenza di aiutare le fasce più deboli. Non su tutto; alcuni sono stati posti, a livello molto limitato, purtroppo, per poche categorie, creando peraltro discriminazioni tra soggetti simili.

Credo sia dimostrato che ricorrere solo alla regolamentazione delle forme contrattuali non risolve il problema. È l'economia che cresce che crea il lavoro, è la fiducia degli imprenditori, fiducia che peraltro, come qualcuno ha detto, con cinque regimi in quattro mesi, da qui a ottobre, viene minata. Allo stesso modo, temiamo che i nuovi limiti minimi e massimi creino maggiore difficoltà e siamo diffidenti sull'azione verso i centri per l'impiego, che finora hanno creato solo il 3 per cento di occupazione nel loro ruolo di tramite rispetto all'occupazione, di collocamento, per usare un vecchio termine. Al contrario, ritenevamo un'occasione utilizzare il decreto-legge per risolvere la questione scuola, per dare percorsi di certezza ai docenti anche delle scuole paritarie.

In merito alle delocalizzazioni...

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

PICHELTO FRATIN (*FI-BP*). ...per colpire pochi grandi, e un po' malfattori, che hanno delocalizzato dopo aver percepito gli incentivi, si rischia di minare il processo di internazionalizzazione del nostro Paese, delle nostre imprese e delle più piccole imprese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Buoni alcuni altri interventi.

Concludo, Presidente, dicendo che per noi con questo decreto-legge si è persa l'occasione di dare almeno alcune risposte. Una su tutte: la Bolkestein. Potevamo dare una risposta, così come sulla scuola. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

L'unico nesso che vediamo con la dignità è farla perdere alle migliaia di persone - forse anche 130.000, come citavano gli ultimi dati - che non si vedranno più rinnovato il contratto di lavoro. Per questi motivi, noi votiamo contro. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Molte congratulazioni*).

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, presidente Conte, illustri colleghi, nell'ampio dibattito parlamentare che si è svolto su questo decreto-legge, in Assemblea e nelle ventisei ore di Commissione, ci sono stati diversi spunti di vero interesse che questa maggioranza ha ascoltato, ma sono anche state usate parole che faccio difficoltà a collocare in questo dibattito. Si è parlato di decreto indignità e di vergogna: ebbene, con questa difficoltà, mi chiedo esattamente di cosa dovremmo vergognarci. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

VERDUCCI (PD). Di tutto!

PATUANELLI (M5S). Dovremmo forse vergognarci di aver rimesso al centro del dibattito politico il tema dei diritti dei lavoratori? Io credo di no. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Dovremmo vergognarci di aver posto un ulteriore freno a imprese che vengono a sfruttare i lavoratori e gli aiuti su questo territorio per poi delocalizzare e lasciare in strada le persone? Io credo di no, non dovremmo vergognarci. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Dovremmo forse vergognarci di aver voluto tutelare quella famiglia che, magari, ha un figlio o un familiare sul baratro per colpa del gioco d'azzardo e la sera mentre sta cenando vede la pubblicità del gratta e vinci? Credo che non dobbiamo vergognarci di aver tolto questa umiliazione a quella famiglia. Credo che dobbiamo esserne orgogliosi. *(Commenti della senatrice Ronzulli).*

Collegli, questo provvedimento non esaurisce i temi che tocca, ma porta al centro un'alta dimensione politica perché aggredisce i problemi, e cerca di aggredirli fino in fondo. Allora, non accettiamo sentir parlare alcune opposizioni con quelle parole; non accettiamo lezioni da chi ha governato questo Paese per venticinque anni portandolo in queste condizioni. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* L'unica lezione che vogliamo ricordare è quella del 4 marzo, ma forse non tutti l'hanno chiara e l'hanno capita.

Credo che oggi sia una giornata davvero speciale, ma non per noi in questa Aula, è speciale per alcune persone. Voglio raccontarvi delle storie reali e dirò dei nomi che non sono inventati; sono nomi di storie che sono state veramente vissute. Io penso a Paolo, un consulente di un *call center* che ha lavorato per dieci anni da precario, e di mese in mese non sapeva se quel contratto sarebbe stato rinnovato...

LONARDO (FI-BP). Pensa adesso!

PATUANELLI (M5S). Ripeto, non sapeva se il suo contratto a termine sarebbe stato rinnovato. *(Commenti dal Gruppo PD).* Paolo non poteva farsi un futuro, non poteva farsi una vita e credo che oggi iniziamo a garantire a Paolo ulteriori diritti, che non aveva più. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

Penso ad Angelo, che faceva il magazziniere in una grande multinazionale, che una mattina è andato a beggiare e non ha trovato più il *badge*

funzionante, perché quella multinazionale adesso produce a otto fusi orari da questo Paese.

Penso a Marisa, che ha un figlio che è sul baratro per colpa del gioco d'azzardo. Su questo tema oggi abbiamo messo al centro alcuni dei problemi che ci sono, grazie anche al lavoro che è stato fatto nella precedente legislatura da alcuni colleghi: penso a Giovanni Endrizzi e a Matteo Mantero, che sono qui e che hanno lavorato con la Caritas e con le associazioni su questo problema. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Dicevo, abbiamo aggredito dei temi. Penso a chi, ad esempio, ha una partita IVA. Io ripenso a quando, vent'anni fa, mio padre, che faceva il commercialista, spariva il 1° maggio e rientrava il 31 maggio: era quello il momento in cui i commercialisti concentravano degli adempimenti, come il famoso 740. Penso che la burocrazia di questo Paese sia eccessiva. Oggi facciamo qualcosa, non esauriamo quel tema, ma lo aggrediamo in un modo corretto. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Signor ministro Di Maio, io la ringrazio, perché è stato qui ad ascoltare il dibattito parlamentare, cosa che non credo sia una consuetudine in queste Aule. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

MALPEZZI (PD). È pagato per rimanere qui!

PATUANELLI (M5S). Ma la ringrazio anche perché ci dà la possibilità, aggredendo questi temi, di tornare sui nostri territori, poter guardare negli occhi queste persone e dire che oggi c'è qualcuno che si occupa dei loro problemi. *(Commenti dal Gruppo PD).* Finalmente Paolo, Angela, Marisa non avranno più un riferimento lontano che non percepiscono, ma un Governo che cerca di interpretare i loro problemi e di risolverli attraverso i provvedimenti, che è quello che dovrebbe fare la politica sempre.

Io ritengo che il dibattito si sia concentrato anche un po' troppo sulla questione dei posti di lavoro in meno o in più. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

VOCE DAL GRUPPO PD. Ma basta!

PATUANELLI (M5S). Ma, scusate, quando mai un provvedimento giuslavorista incide sulla creazione dei posti di lavoro? È un provvedimento che tratta dei diritti dei lavoratori: è soltanto questo il tema. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Il diritto del lavoro è il tema che si tratta con questi provvedimenti. Quando parleremo di sviluppo economico e delle idee che questo Governo ha in proposito, è allora che andremo a porre le condizioni per creare nuovi posti di lavoro. Ma non era certo questa l'intenzione odierna: oggi volevamo rimettere al centro i diritti dei lavoratori. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

PRESIDENTE. Consentite al senatore Patuanelli di finire il suo intervento.

PATUANELLI (M5S). Perché noi riteniamo che bisogna invertire la rotta e far sì che, siccome la mia generazione sta peggio di quella precedente, i nostri figli invece abbiano un'idea di futuro e una prospettiva migliore di quella di oggi. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato elemento di coesione sociale in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché garantiva la possibilità di farsi un mutuo, la possibilità di farsi una famiglia, la possibilità di fare una spesa, la possibilità di andare in vacanza. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Malpezzi)*.

Io penso che l'ossatura economica del Paese non siano le grandi imprese. Noi abbiamo una piccola, micro e mini impresa, lavoratori e artigiani che hanno l'unico obiettivo di trovare una persona da introdurre nella piccola azienda, da seguire non per dodici, ventiquattro o trentasei mesi, ma per portarla assieme in quell'azienda per tutta la vita e per farla crescere. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli)*.

Signora Presidente, credo che le parole che ho citato prima non ci appartengono: non è con vergogna, ma con grande orgoglio e anche, se mi consente, assaporando questo gusto per la seconda volta in meno di due mesi di approvare una conversione in legge senza ricorso alla fiducia, che dichiaro con grande onore il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Collina)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281
Maggioranza	141
Favorevoli	155
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. I senatori del Gruppo PD si levano in piedi ed espongono cartelli con la scritta: «#byebyelavoro» e «meno 80.000 posti di lavoro»)*.

Invito i senatori questori ad intervenire per rimuovere i cartelli. È uno spettacolo al quale non vorrei mai assistere. Togliete i cartelli. Non siamo all'asilo.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Dignità! Dignità! Dignità!

CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Per favore, non siamo allo stadio. D'accordo? Silenzio! Io avevo pensato ad un'Aula composta e diversa. Non siamo all'asilo con i cartelli. Non stiamo giocando. Siamo nel Parlamento dove ognuno esprime ciò che vuole, per grazia di Dio. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-Psdi e FdI*).

In ricordo di Antonino Scopelliti

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori colleghi, in questo inizio di legislatura l'Aula del Senato ha avuto modo di ricordare e onorare la memoria di autentici eroi civili della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, magistrati che per questa causa, insieme alle donne e agli uomini della loro scorta, hanno pagato un tributo altissimo, che non si sono mai piegati, che sono stati esempio di rettitudine e di alto senso dello Stato, ai quali l'Italia di ieri e di oggi deve molto.

Uomini come Antonino Scopelliti, magistrato chiave nella lotta alla mafia e uno dei più apprezzati procuratori di Cassazione, che il 9 agosto del 1991 (*Applausi*) fu assassinato in un agguato di 'ndrangheta.

A ventisette anni da quel tragico giorno siamo ancora lontani dal vedere scritta una parola definitiva di verità sull'omicidio Scopelliti. Di certo c'è solo che venne ucciso perché era temuto, perché scandagliava, approfondiva, perché aveva un forte senso della giustizia e della legalità. In altre parole, faceva il suo lavoro.

Grazie alla fondazione a lui intitolata, ogni anno la memoria di Antonino Scopelliti viene rinnovata attraverso il ricordo delle sue azioni perché quella cultura della legalità per la quale si era sempre battuto possa definitivamente attecchire tra le nuove generazioni e soprattutto tra i giovani di una terra martoriata, dove il germe della criminalità organizzata è ancora vivo, come la Calabria.

Invito tutti a un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia e conseguente discussione (ore 15,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia».

Ha facoltà di parlare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli.

TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, colleghi senatori, permettetemi subito di dire che il Governo in queste ore è vicino alle famiglie delle vittime e dei feriti, sia moralmente che fisicamente. Lo prova la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi, sia a Bologna che a Foggia. Non è concepibile dover assistere a scene sconvolgenti come quella che abbiamo visto e rivisto ieri. Non è accettabile.

Permettetemi una parentesi anche sull'incidente in Puglia: si è ripetuta, in termini ancora più gravi, una tragedia che è un film già visto, dopo lo scontro stradale di sabato scorso. Quello di ieri, prima di essere un gravissimo incidente, è il capitolo estremo di una storia orribile di sfruttamento, una forma moderna di schiavitù che in questo Paese non possiamo tollerare. Il caporalato va debellato e ha fatto bene il ministro del lavoro Luigi Di Maio a riferirsi a un'intensificazione dei controlli contro il lavoro nero, attraverso un maggior numero di ispettori.

È assurdo che serva una tragedia per mettere sotto i riflettori un fenomeno che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, raccolta dopo raccolta, offende quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi.

Quei sedici ragazzi erano venuti in Italia per avere un futuro migliore e invece hanno trovato la morte. I dodici deceduti ieri viaggiavano probabilmente in piedi e stipati, complessivamente in quattordici, dentro un furgoncino che poteva portare al massimo otto persone.

Tornando sui fatti di Bologna, ieri, 6 agosto, alle ore 13,50, il comando dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata per l'esplosione di una autocisterna da 25 metri cubi sull'autostrada A14, all'altezza di Borgo Panigale (Bologna), sul cavalcavia di via Marco Emilio Lepido. A seguito della forte esplosione, la corsia ha subito ingenti danni, con il crollo del cavalcavia. Il bilancio delle persone coinvolte è di una vittima accertata Andrea Anzolin di Noventa Vicentina, classe 1976, alla guida del tir della ditta Loro Fratelli di Lonigo, in provincia di Vicenza, che ha tamponato il camion poi esploso e ha causato circa 145 feriti. Numerose le vetture incendiate, che per la maggior parte appartengono a due autoconcessionarie vicine.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio che è divampato dopo lo scontro. Una volta spente le fiamme, è stato necessario raffreddare l'area e continuare la ricerca e la localizzazione di altre vittime o feriti. I feriti sono stati immediatamente trasportati nelle strutture ospedaliere più vicine.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato dal conducente della ditta del mezzo che trasportava GPL. Il carico ha preso fuoco e ha dato il via a una serie di esplosioni a catena, che hanno interessato la vicina caserma dei Carabinieri di Borgo Panigale, determinando il ferimento di undici carabinieri. Sono altresì rimasti feriti tre poliziotti. Grande merito va alle Forze dell'ordine, per aver evitato conseguenze peggiori con il loro pronto intervento. (*Applausi*).

Dalle immagini registrate dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, il camion sembrerebbe non aver frenato, nonostante la coda segnalata, finendo su un mezzo fermo che trasportava fusti di solvente. Il conducente di

questo tir, rimasto ferito, si chiama Antonio Verdicchio di San Felice a Cancellò, nato nel 1973. Il tamponamento ha coinvolto anche una bisarca, il cui conducente, ferito anch'egli, di nazionalità rumena, classe 1976, si chiama Silviu Partenie.

Il tamponamento ha innescato l'incendio che, dopo circa quattro minuti, ha provocato l'esplosione della cisterna, che a sua volta ha determinato il crollo della sottostante infrastruttura. Nel corso della notte sono state effettuate, da parte della società Autostrade per l'Italia, tutte le verifiche tecniche, corredate di prove di carico delle infrastrutture adiacenti, che hanno dato esito favorevole e che non hanno evidenziato nessun tipo di problema sulle parti strutturali della medesima opera adiacente le parti crollate. Pertanto, nella notte è stato possibile ripristinare la pavimentazione danneggiata della carreggiata nord dell'autostrada adiacente a quella dell'incidente e predisporre la segnaletica e le delimitazioni di sicurezza per la riapertura dell'autostrada, che è avvenuta stamattina alle ore 9,10, a corsia singola in scambio di carreggiata. Contestualmente è stata riaperta anche la tangenziale in direzione Casalecchio. Al momento resta quindi chiusa esclusivamente la tangenziale in direzione opposta, limitatamente al tratto compreso tra lo svincolo 2 e lo svincolo 3. Ciò costituisce una prima risposta importante, anche se parziale, dopo la tragedia, al fine di rendere più fluido il traffico, considerato l'esodo estivo.

In merito all'intervento di ricostruzione, Autostrade per l'Italia sta verificando presso i principali produttori nazionali ed europei la disponibilità in pronta consegna di 12 travi con interasse appoggi di 24,65 metri e con altezza di 1,10 metri. Tale eventuale disponibilità consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi della ricostruzione, altrimenti stimabili in non meno di cinque mesi. Circa i costi di ripristino dell'esistente, la società Autostrade per l'Italia informa che, al momento, sono quantificabili in via di massima in un milione di euro, comprensivi degli interventi di demolizione e provvisori. Le simulazioni sul traffico ci dicono che con l'attuale situazione non avremo disagi in autostrada fino a settembre.

Siamo sicuramente di fronte ad una grande tragedia, che ha coinvolto non solo un tratto autostradale, ma un intero quartiere della città di Bologna. Come Governo stiamo monitorando minuto per minuto la situazione e stiamo cercando di ripristinare livelli sufficienti di circolazione. Esperti del mio Ministero, unitamente a tre Sottosegretari di Stato, sono sul luogo dell'incidente. La nostra presenza lì vuole essere un segno di vicinanza mio e di tutto il Ministero a fianco dei familiari delle vittime e dei feriti. Continueremo ad essere presenti sul luogo dell'incidente per seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e fare luce su questa ennesima tragedia.

Forze dell'ordine, Forze di polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco, Prefettura, Comune e Ministeri, ciascuno attraverso gli uffici competenti, sono al lavoro in coordinamento tra di loro per fare tutto ciò che è necessario. Poche ore fa si è tenuto un *summit* operativo in Prefettura, anche per individuare la disponibilità dei siti per poter procedere alle operazioni di demolizione delle parti instabili dell'infrastruttura e alla rimozione di materiali franati sulla sottostante via Bragaglia, operazioni propedeutiche all'intervento di ricostruzione della sede autostradale.

Intanto, ho già espresso la mia ferma volontà di agire su due fronti. Da una parte, vi è la necessità di alleggerire il traffico merci su gomma e, in aggiunta, la necessità di dotare i tir di tecnologie che riducano al minimo la possibilità di errore umano. Questo Ministero vuole quindi incentivare l'installazione sui mezzi che trasportano merci pericolose - che superano le 35.000 unità, secondo i dati in nostro possesso - di presidi di guida assistita. Sto parlando di dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità, ritrovati ormai abbastanza comuni nelle nostre auto più nuove e che non possono non corredare questi mezzi pesanti, che rischiano ogni momento di trasformarsi in ordigni ambulanti. Al riguardo, il mio Ministero sta dando un forte *input* alla sperimentazione su strada delle soluzioni di *smart road* e di guida connessa ed automatica e sta introducendo, tra l'altro, sistemi di interazione tra veicoli e infrastrutture, capaci di veicolare informazioni e servizi di interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico, nonché sistemi per l'interazione e la collaborazione tra veicoli.

Occorre assicurare massimi *standard* di sicurezza; esistono già norme specifiche abbastanza aggiornate, riguardanti il trasporto su strada di merci pericolose, anche profilate in base alla tipologia di materiale. Verificherò comunque se le regole siano state rispettate. Inoltre, il mio Ministero e il Governo lavoreranno in sede di discussione europea sul pacchetto mobilità, affinché si trovi un giusto equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori. Bisogna contemplare una corretta ed equa alternanza tra tempi di guida e tempi di riposo, assicurando piena tutela ai lavoratori della strada. Tale tutela è troppo spesso messa in discussione da forme di concorrenza sleale, che penalizzano le nostre imprese dell'autotrasporto.

Infine, vorrei sottolineare che non consento a nessuno di strumentalizzare in modo becero e vergognoso quanto accaduto ieri a Borgo Panigale (*Applausi dal Gruppo M5S*), collegando indebitamente l'evento luttuoso al dibattito circa determinate soluzioni infrastrutturali, che riguardano l'area bolognese. Si tratta di un *dossier* su cui questo Ministero sta lavorando duramente, allo scopo di garantire anche in questo caso la soluzione migliore per tutti i cittadini (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ridurrò al minimo le considerazioni perché in cinque minuti non si può dire molto.

Innanzitutto apprezzo il fatto che questa mattina il Presidente del Consiglio sia andato a Foggia e a Bologna, perché credo che se in certe circostanze le autorità dello Stato si fanno vedere *in loco* anche fisicamente non è male: è un segno di solidarietà non solo formale. Esprimo quindi apprezzamento per questo. (*Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e PD*).

In secondo luogo, sugli eventi di Foggia il Ministro ha usato le seguenti parole: storia orribile di sfruttamento. Io credo che in quest'Aula con-

dividiamo tutti le sue parole. Su questo non ci si può dividere: vedere persone, esseri umani, con la loro dignità, ammassati su un camion di questo tipo come bestie - perché questa è la realtà - significa non mantenere quel livello minimo di umanità che è requisito essenziale perché la nostra società funzioni bene. Il Ministro ha parlato di più controlli e di più prevenzione; io purtroppo ho sentito altre volte parlare di questo e mi auguro che si possa fare veramente più controllo e più prevenzione.

Vorrei dire una cosa a tutti i colleghi: noi spesso vediamo il fenomeno degli extracomunitari clandestini che sono nel nostro Paese e lo biasimiamo, al di là delle posizioni politiche che si hanno in quest'Aula. Bene, non dimentichiamoci mai - e questi fatti ce lo riportano duramente - che dietro a tanta clandestinità, tante volte ci sono italiani senza scrupoli che utilizzano queste persone e le strumentalizzano in modo indecente. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), FI-BP e PD e della senatrice Bonfrisco)*. Voglio dire questo perché, se non ci rendiamo conto che c'è anche questa faccia della luna, allora non possiamo fare una valutazione serena e seria su tutta la vicenda.

Quella accaduta a Bologna è, per ovvie ragioni, la vicenda che mi ha portato ieri a prendere la parola in quest'Aula dopo le prime notizie. Credo sia giusto rivedere le normative sui carichi pericolosi ed è bene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti metta in atto dispositivi per sperimentare nuovi meccanismi di sicurezza. Non sono un esperto, ma certamente è tutto positivo. È bene anche che ci sia stata una risposta tempestiva e immediata per ripristinare viabilità e demolire ciò che va demolito.

Non dimentichiamo, colleghi, che un quartiere di Bologna è stato semidevastato. Vi è, quindi, un problema di indennizzo immediato per i familiari delle vittime; c'è un problema di cittadini coinvolti nelle loro abitazioni, con case che hanno subito gravi danni o che sono parzialmente inagibili; c'è un problema di aziende e realtà produttive che sono state devastate da questa esplosione e che pertanto vanno risarcite. Io credo che il Comune di Bologna, la Regione e lo Stato non siano tre realtà isolate l'una dall'altra; sono tre realtà chiamate, in questo caso, a esercitare una leale collaborazione tra poteri dello Stato per dare una risposta, in termini di risarcimenti ed indennizzi, che deve essere il più possibile rapida, perché non si possono tollerare i tempi che purtroppo tante volte vediamo in vicende di questo tipo.

Io non ho altro da aggiungere, salvo rivolgere un ringraziamento alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri e alla Polizia, che hanno dimostrato ancora una volta quanto importanti siano e con quanto spirito di abnegazione difendano i cittadini.

Un'ultima parola però me l'ha tirata lei, signor Ministro: strumentalizzare in modo becero una vicenda di questo tipo per introdurre surrettiziamente una valutazione sul passante di mezzo sarebbe vergognoso. Credo che nessuno possa pensare realisticamente di utilizzare questa vicenda per porre una questione su cui noi - bolognesi, noi enti locali bolognesi, noi Regione Emilia-Romagna - stiamo cercando di interloquire con lei. Lei però sa che il problema esiste.

Io ho visto questo Governo atteggiarsi con molta coerenza. Ho sentito il Presidente della Regione Veneto e il Presidente della Regione Lombar-

dia dire che hanno fatto un piano sulle infrastrutture e che il Governo ha garantito che rispetterà quel piano. Ebbene, mi auguro - e come vede ho fatto un discorso molto sereno - che lo stesso metro venga applicato dal Governo per la Regione Emilia-Romagna, perché non ci sono parenti di serie A e di serie B, le Regioni sono tutte uguali, in un rapporto di collaborazione e di lealtà con il Governo centrale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Ministro, ho apprezzato le sue parole quando ha parlato di una storia orribile di supersfruttamento. Per brevità, sottolineo l'affermazione che ha fatto il senatore Casini: è chiaro che qui ci sono gravi responsabilità di italiani, su cui bisogna intervenire. Il ministro Centinaio ci ha assicurato, proprio in seguito ad una nostra richiesta, che non intende modificare la legge sul caporalato, ma intende monitorare. Io dico che bisogna applicarla; ci vuole un colpo di reni e il Governo deve fare tutto quanto è previsto in quella legge, affinché essa dia frutti positivi, che è la ragione per la quale quella legge è nata.

Per quanto riguarda il grave incidente di Bologna, devo sottolineare il grande lavoro delle Forze dell'ordine, come è stato detto ieri, in particolare dei Vigili del fuoco, ed esprimere apprezzamento per la presenza del Governo, perché questa attenzione, che è un valore per le comunità, non è mai scontata. Bisogna però procedere subito ad un'opera di ripristino. Le cose che lei ha detto sono importanti, tenendo conto che siamo di fronte a un nodo strategico della viabilità. Va benissimo farsi carico di tutti i danni e lavorare per le nuove tecnologie, ma secondo me occorre anche pensare a nuove norme per quello che riguarda i trasporti pericolosi. Va benissimo usare le nuove tecnologie per la sicurezza. Io non intendo fare nessuna strumentalizzazione, Ministro, le dico solo che sul nodo di Bologna occorre trovare delle soluzioni strategiche, occorre pensare non solo all'oggi o ai prossimi anni, ma avere, com'è proprio di un Paese serio, la capacità di fare delle scelte per i prossimi cinquant'anni e dare finalmente una soluzione strategica a un nodo che non riguarda solo Bologna o l'Emilia-Romagna, ma che riguarda l'Italia e l'Europa. Usiamo tutte le tecnologie, la valutazione di impatto ambientale, la tutela della sicurezza dei cittadini, ma troviamo la forma per fare un ragionamento di merito che sia in grado di dare una risposta vera. Diversamente, ci troveremo sempre in gravissima difficoltà.

Confido che questa disponibilità da parte del Governo ci sia e ci saranno la nostra attenzione e la nostra disponibilità a collaborare per trovare una risposta vera a questo gravissimo problema. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come i senatori che mi hanno preceduto, anch'io ho apprezzato l'intervento del Ministro, che è venuto a riferire, e anche il contenuto di quanto il Ministro ha riferito.

Per quanto riguarda la tragedia avvenuta sulle strade della Puglia, credo che quei dodici morti debbano interpellare le coscienze di tutti noi, perché questo è sicuramente il risultato di avere aperto le porte a tutti, per creare, poi, in Italia un nuovo schiavismo, che approfitta di questi disperati, li sfrutta e li costringe a vivere, a lavorare, a muoversi, a essere trasportati in modo disumano. Sostenere che l'Italia ha bisogno di manodopera per poi vedere come la manodopera viene trattata nel nostro Paese, da persone senza scrupoli, per puro motivo di lucro, credo non sia degno di un grande Paese civile, come l'Italia. *(Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az).*

Il disastro di Bologna interPELLa le istituzioni, il legislatore, tutti coloro che devono occuparsi della sicurezza sulle nostre strade, sul fatto che ogni giorno circolano centinaia di trasporti pericolosi per gli utenti, per i cittadini, per coloro che sono in viaggio. Anche da questo punto di vista credo che il Ministro abbia ragione, quando dice che non è immaginabile che oggi siano a disposizione avanzati strumenti offerti dalle nuove tecnologie per la guida sicura delle semplici automobili che circolano sulle nostre strade e che questi strumenti non vengano messi a disposizione di mezzi che sono veri e propri ordigni in viaggio.

Su questo siamo ben contenti e ben disposti a collaborare. È necessario procedere al più presto, per prevedere che questi mezzi siano dotati di forme avanzate di assistenza alla guida, di dispositivi anticollisione, come ricordava il Ministro, per il controllo della velocità, per la frenata automatica, per il mantenimento automatico della corsia e della distanza di sicurezza; sono tutti strumenti che la tecnologia oggi offre. Noi quindi dobbiamo agevolare, con la legge e con gli incentivi, anche economici, a favore delle aziende che dovranno dotarsene, che ciò avvenga nel modo più rapido possibile.

Fermo restando che, comunque, rimane sempre un fattore imponderabile, dovuto al fatto che comunque alla guida di questi automezzi ci sono delle persone, che possono avere un malore o un colpo di sonno. Pertanto, anche da questo punto di vista, Ministro, creo occorra interrogarsi sulla necessità di dotare questi trasporti pericolosi di un secondo autista, come avviene, ad esempio, per i tir che compiono lunghi viaggi. Bisogna anche interrogarsi sulla necessità di prevedere, ad esempio, limitazioni di orario e di giornate. In una giornata da bollino nero, neanche da bollino rosso, c'è da chiedersi se era proprio necessario che questo trasporto dovesse essere effettuato in quell'orario e in quei tempi.

Signor Ministro, Fratelli d'Italia e il sottoscritto, come parlamentare dell'Emilia-Romagna, sono certamente pronti a collaborare affinché sulle nostre strade tragedie di questo genere non abbiano più a verificarsi. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico si unisce al cordoglio per le famiglie delle persone scomparse ed è vicino alle famiglie e ai feriti di questi due tragici eventi, che tanto hanno colpito l'opinione pubblica, ma non solo. Infatti, in un insieme di situazioni,

sicuramente differenti tra di loro, hanno fatto emergere condizioni molto tragiche su cui sicuramente occorre riflettere.

Ringrazio il ministro Toninelli per la puntuale informativa e il presidente Conte per aver trovato le ragioni per potersi recare sui luoghi degli incidenti. Sono due fatti differenti, certamente, perché il primo incidente, quello di Foggia, che richiama anche un altro evento avvenuto qualche giorno fa, ci ha messo sotto gli occhi una realtà che già conoscevamo.

Vede, signor Ministro, non c'era bisogno di fatti così tragici per poter affrontare il tema del caporalato. Noi, nella scorsa legislatura, l'abbiamo affrontato in Parlamento, abbiamo cercato di metterci mano e credo che quella sia una legge che il Governo può utilizzare e migliorare. Siamo tutti disponibili a collaborare per trovare le condizioni migliori per applicarla nel modo più efficace. Da questo punto di vista siamo a disposizione per un confronto assolutamente scevro da strumentalità e focalizzato a trovare i modi giusti per affrontare il problema anche in tempi rapidi.

Sul secondo avvenimento mi permetto una breve considerazione: alle 13,30 c'è stato l'evento, alle 14,30 un intero reparto dell'Ospedale Maggiore era preparato ad accogliere i feriti (oltre un centinaio, mentre i più lievi sono stati dirottati altrove); alle 16 i quattro feriti più gravi sono stati trasportati ai centri per grandi ustionati di Cesena e Parma; alle 18 si è spento completamente ogni incendio, anche alle auto delle concessionarie vicine; alle 19 la polizia diffondeva i video dell'incidente. Stamattina alle 9,30 è stato riaperto il tratto della tangenziale che era rimasto agibile. Questa descrizione sta a significare quanto il sistema chiamato a presidiare la nostra sicurezza, anche a valle di questi eventi tragici, sia assolutamente formato, pronto e capace di intervenire con efficacia.

Condivido quanto è stato detto dai colleghi Casini, Errani e Balboni e sarà un caso se anch'io sono dell'Emilia Romagna. Però guardi, signor Ministro, per gli incidenti che avvengono a Bologna potrebbe parlare, a ragion veduta e con la stessa necessità di interessarsi, qualsiasi deputato e senatore d'Italia, perché di lì ci passano tutti. Ci passano tutti i cittadini che svolgono un lavoro nel campo dei trasporti o che utilizzano le infrastrutture presenti nel nostro territorio.

Pensate solamente, per passare a un altro tema, a noi che viaggiamo continuamente e spesso in treno. Bologna è un nodo strategico, da cui ogni dieci minuti parte un treno che ci porta a Roma. Bologna è un nodo assolutamente importante e nevralgico di tutto il Paese: potrebbe parlare un pugliese, così come un senatore valdostano o friulano, perché il nodo di Bologna è il più importante del Paese.

È lontano da noi ogni pensiero di strumentalizzazione in questa fase, perché non avrebbe alcun senso, ma credo che questa consapevolezza sia di tutti e dobbiamo averla presente in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, ieri ho fatto il mio intervento sull'incidente di Bologna, di cui parlerò anche

oggi, ma questa volta preferisco partire dall'incidente di Foggia. Quei morti sono due volte vittime: vittime di questo terribile incidente e vittime del loro *status* di braccianti e lavoratori sfruttati, come diceva anche il senatore Casini, facenti parte loro malgrado di un sistema che li ha visti due volte vittime. Anche il fatto di essere sfruttati da soggetti senza scrupoli è uno dei motivi per cui noi combattiamo, così seriamente e puntualmente, l'immigrazione clandestina. Quindi, condivido assolutamente la posizione espressa dal senatore e vado oltre. Non ci fermeremo assolutamente mai e la lotta all'emergenza degli immigrati clandestini sarà una delle nostre battaglie che non vedrà sconti, anche per tutto il sistema che viene poi generato da questo *status*.

Per quanto riguarda i fatti di Bologna, abbiamo già detto tanto. Bologna è un nodo strategico. Bene ha fatto il nostro primo ministro Conte a recarsi subito sia a Foggia, che a Bologna. Infatti, è vero che lo Stato deve farsi vedere e far sentire la propria presenza alle famiglie, ma deve anche rendersi conto di persona di quanto è successo. La macchina statale, per quanto in suo potere, ha funzionato in maniera egregia. L'autostrada è già stata riaperta (seppur, ovviamente, con una sola carreggiata) in tempi *record*. Secondo quanto ci è stato detto, ciò è stato fatto in sicurezza, perché sono state fatte tutte le prove necessarie. Quindi, rivolgo ancora i miei complimenti a tutti coloro che sono riusciti in quest'impresa.

Vale la pena ricordare, ancora una volta, lo sforzo eroico che tutte le nostre Forze dell'ordine compiono ogni volta che si verificano eventi di questo tipo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Collina*). Loro sono veramente degli eroi, perché non chiedono mai e ci sono sempre. Dobbiamo ricordarlo sempre e comunque.

Il mio pensiero va alla famiglia della vittima, a tutti i feriti e alle loro famiglie, con la speranza, come ho già detto ieri, di una pronta e totale guarigione. Sappiamo che queste tragedie sono veramente difficili da metabolizzare anche a livello emotivo, perché lasciano cicatrici non solo fisiche, ma anche emotive molto, ma molto profonde.

Per questo motivo, rinnoviamo ancora i nostri complimenti all'organizzazione statale e le nostre condoglianze alla famiglia della vittima, con l'augurio di una pronta guarigione per tutti i feriti. Inoltre, esprimo le mie condoglianze per le vittime in Puglia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, grazie per la tempestività con cui è venuto in Assemblea a riferire su queste tragedie che hanno colpito l'Italia. Grazie anche per la presenza del Governo sia a Foggia, che a Bologna in un momento terribile per la nazione.

Mi permetto di evidenziare alcuni aspetti. Le due tragedie sono naturalmente legate alla viabilità, ma hanno - probabilmente - una natura diversa. Quella di Foggia riguarda il trasporto di persone che sono state caricate su una sorta di carri bestiame. Ricordo che anche in quest'Assemblea è stato chiesto un aumento delle nuove tecnologie, ad esempio dei sistemi di frenata, e ciò mal si concilia con una situazione che, in certe zone dell'Italia, è e-

vidente e sotto gli occhi di tutti. Abbiamo le norme per poter prevenire e anche reprimere. Dobbiamo naturalmente effettuare dei controlli. Lei, signor Ministro, questa possibilità ce l'ha.

Venendo al caso di Bologna, mi permetto di dire - ne parlavo prima con il collega Cangini - che ormai è da oltre vent'anni che si discute del passante. Sono trascorsi vent'anni, molto spesso semplicemente in chiacchiere. Ora i riflettori si sono accesi su questo problema e su questo dramma, che dovrà necessariamente affrontare anche il problema del trasporto delle merci pericolose, ma che dovrà affrontare anche il problema del passante. Noi abbiamo sempre indicato il passante Sud.

Dobbiamo ricordare, infatti, che l'incidente è avvenuto, sostanzialmente, nel centro di Bologna, nella zona che va dalle due Torri fino alla Madonna di San Luca.

È un incidente che ha coinvolto un ristorante, che ha coinvolto strutture pubbliche e che ha portato ad avere 145 feriti, tra i quali, come ricordava proprio lei, signor Ministro, anche undici carabinieri e tre poliziotti.

A questo proposito, vorrei, anche a nome del Gruppo Forza Italia, rivolgere un ringraziamento, come avevamo già fatto anche nella giornata di ieri, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, ma anche a chi è intervenuto: ai medici e a tutti coloro che negli ospedali si sono fatti carico di aiutare con grande tempestività. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Casini)*. Un'organizzazione impeccabile, che si deve naturalmente a quell'amore che gli italiani hanno per il prossimo e anche alla loro competenza.

Mi sia consentito di dire, però, che sarebbe anche il momento, dopo tanti anni, di passare dalle parole ai fatti. Signor Ministro, lei ne ha la possibilità. Sono state fatte grandi opere in Italia. Inseriamo nell'agenda del Governo la possibilità di verificare se sia possibile realizzare anche questa: avere finalmente un passante a Sud di Bologna per decongestionare quel traffico che in tantissime situazioni, come quella che abbiamo visto ed era sotto gli occhi di tutti, ha portato a quella tragedia immane. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Se invece di chiacchierare per tanti anni, di fare convegni, di discutere, fossimo passati realmente dalle parole ai fatti, probabilmente questa tragedia non sarebbe avvenuta.

Io voglio anche esprimere il sentimento del mio più profondo cordoglio, che non è solamente quello personale, ma dell'intero Gruppo, ai familiari delle vittime e ai feriti, augurando loro una più pronta guarigione.

Chiedo, signor Ministro, un impegno da parte del Governo affinché nell'agenda venga inserito questo tema, che è fondamentale. Prima il senatore Collina parlava di chi non è passato per Bologna e non ha attraversato quella parte della città. Noi abbiamo la necessità di portare questo problema all'attenzione di tutti, in sinergia con Regione, Stato e Comune, affinché si possa, non solamente arrivare ad un risarcimento di quei danni, ma anche ad una soluzione di quell'annoso problema. Speriamo, finalmente, che si possa risolvere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il ministro Toninelli per la sua informativa. Mi preme, prima di tutto, presentare il cordoglio a nome del Gruppo politico che rappresento ai familiari delle vittime. (*Brusio*).

Signor Presidente, le chiedo se può far osservar un po' di silenzio ai miei colleghi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, invito chi non è interessato ad uscire dall'Aula. Prego, senatore Santillo, prosegua pure.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, come stavo dicendo, esprimo il cordoglio ai familiari delle vittime dei gravissimi incidenti stradali avvenuti ieri sia a Lesina, in provincia di Foggia, che a Bologna.

Una tragedia che ha sconvolto l'intero Paese ma, allo stesso tempo, ha mostrato il volto migliore nel coraggio, nella professionalità e nella solidarietà di tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso, dei volontari e di tutti i cittadini che nell'immediato degli eventi si sono prodigati per dare un aiuto: questo è il vero volto dell'Italia, costituita da cittadini da sempre uniti nel momento del bisogno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Crediamo che sia necessario trarre una lezione per il futuro da quanto accaduto. Come anche il *premier* Conte ha dichiarato, gli incidenti stradali sono dettati dalla casualità ma, in questo caso, sicuramente ieri c'è stato molto più della casualità. Dobbiamo, non solo chiederci cosa è successo, ma investigare gli eventi e soprattutto proporre in tempi brevi soluzioni che impediscano siffatti accadimenti.

Oggi si può disporre di una tecnologia avanzata che può limitare di molto l'errore umano alla guida. Abbiamo e dobbiamo usare la migliore tecnologia a nostra disposizione per impedire morte e distruzione come quella di ieri a Bologna.

Contemporaneamente, e al contrario, ieri a Foggia c'è stata una strage di lavoratori stagionali, tutti africani e presumibilmente vittime del caporalato, che lascia veramente sconvolti. Non è possibile che vengano ammassate persone in furgoni senza nessuna dotazione di sicurezza, furgoni assolutamente non idonei al trasporto di persone, di lavoratori disperati trattati come se fossero delle cassette di pomodori da portare semplicemente al mercato. È una strage che ci deve interrogare.

Nelle zone da cui provengo, nel casertano - pensiamo a Castel Volturno o a Mondragone - ogni giorno è possibile vedere questi carri merce stracolmi di vite umane trasportate senza alcuna dignità, per poi essere sfruttate nei campi. È ancora più urgente impedire questo reato che si consuma alla luce del sole, un reato di caporalato che mette a rischio le vite di poveri lavoratori, con caporali che per il loro guadagno mettono a rischio anche la vita di tutti coloro che percorrono le stesse strade di questi furgoni della morte.

Mi confortano, quindi, non solo le parole del ministro Toninelli, ma anche quelle del ministro Di Maio, che ieri ha promesso una stretta contro il caporalato e, come ho già detto, le stesse parole di impegno esplicitate dal

premier Conte. Mi conforta, quindi, che tutto il Governo stia ponendo la massima attenzione e il massimo impegno su criticità diverse, che possono essere foriere di morte e distruzione. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Governo.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BINETTI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento di una serie interrogazioni, che abbiamo presentato ormai da diversi mesi, alcune delle quali si configurano davvero con carattere di urgenza. Ne voglio segnalare in particolare tre.

La prima è l'interrogazione 4-00182, presentata al Ministro della giustizia e riguardante bambini che sono stati allontanati dalla loro famiglia. Si capisce perfettamente come la situazione possa essere veramente complicata, non solo per le famiglie in quanto tali, ma proprio per il futuro dei bambini. Avere chiarezza su questo mi sembra determinante anche come fatto di giustizia, per il diritto dei bambini alla famiglia e non tante volte per l'asserito diritto delle famiglie al bambino.

La seconda interrogazione, la 3-00163, mi sembra altrettanto urgente e riguarda la Croce Rossa. Sono accaduti in questi giorni dei fatti abbastanza incresciosi. L'interrogazione è stata pubblicata e c'è stata un'incursione che in qualche modo ha privato la Presidente delle volontarie di Croce Rossa di alcune delle prerogative che le spettano in autonomia a norma di legge. Credo che sarebbe interessante offrire una risposta chiara al Paese per ciò che riguarda la Croce Rossa, proprio per il valore simbolico rappresentato dalla Croce Rosa che peraltro, proprio ieri, era presente sia a Foggia che a Bologna con interventi concreti. Non si può permettere che l'immagine della Croce Rossa resti in qualche modo confusa. Questa interrogazione è stata presentata contestualmente al Ministero della difesa e al Ministero della salute, da cui dipendono in parte le volontarie per la doppia afferenza degli ordini.

La terza interrogazione, la 4-00355 riguarda quesiti sulla salute. *Ça va sans dire* che tutto il dibattito che stiamo facendo in questi giorni è stato presieduto da una serie di interrogazioni che non hanno mai trovato risposta. Credo che potrebbe essere un segnale di buona volontà del Senato che, alla ripresa dei lavori, si cominci proprio dalle interrogazioni, affinché trovino quella risposta che la parola urgenza definisce come dialogo di serenità e, direi, anche di dignità nel rapporto tra senatori e cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FERRARA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Gentile Presidente, care colleghe e colleghi, alle 8,15 del mattino del 6 agosto del 1945 gli Stati Uniti sganciarono, sulla città giapponese di Hiroshima, la prima bomba atomica della storia. Il nome della bomba era «Little Boy»; il numero delle vittime dirette non può essere preciso perché molte evaporarono, ma verosimilmente furono tra le 100.000 e le 200.000.

Il 10 agosto, tre giorni dopo, su Nagasaki fu lanciato un altro ordigno, «Fat Man». Lo sgancio, però, non fu particolarmente preciso e la bomba brillò in una zona della città difesa dai monti. Nonostante ciò, morirono subito almeno 40.000 persone e molte altre migliaia rimasero ustionate.

È davvero difficile pensare cosa abbiano provato quegli uomini e quelle donne che si accingevano ad andare a lavorare o ad accompagnare i bambini a scuola. Non esistevano neppure le immagini di esplosioni atomiche. Nessuno dei cittadini di Hiroshima e Nagasaki aveva visto una tale luce o udito un tale suono così improvviso e devastante.

Senza più la città intorno, senza punti di riferimento, in un caldo torrido e colpiti da una forte pioggia radioattiva nera, i sopravvissuti vagarono senza meta. Poi molti, sperando di fermare le terribili scottature, si gettarono nel fiume, che però in alcuni punti ribolliva e ben presto si riempì di cadaveri che galleggiavano.

Le bombe atomiche USA furono una prova di forza che gli Stati Uniti volevano manifestare a Mosca. Infatti, già durante il secondo conflitto mondiale si comprese che l'antagonismo futuro sarebbe stato tra le due potenze vincitrici della guerra, USA e URSS.

Presidente, cari colleghi, oggi nel mondo ci sono talmente tante armi atomiche che potrebbero far saltare il Pianeta più e più volte. La Russia ha sviluppato un ordigno atomico che si chiama «Satan 2», e ognuna di queste bombe può disintegrare un territorio esteso quanto la Francia.

Vorrei ricordare che sul nostro territorio nazionale ci sono armi atomiche statunitensi, le B-61, che ci fanno violare il Trattato di non proliferazione nucleare che abbiamo ratificato nel 1975, oltre a renderci un bersaglio sensibile. Io dico via le armi atomiche dal nostro territorio nazionale. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Secondo il SIPRI di Stoccolma ogni anno a livello globale si investono circa 1.860 miliardi di dollari in armamenti. Ne basterebbero meno di 50 per porre fine alla fame del mondo, con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fenomeno migratorio.

Concludo affermando che è fondamentale iniziare un processo di denuclearizzazione e porre fine a quest'economia di guerra, a quel complesso militare industriale paventato da Dwight Eisenhower. È giunto il momento di non investire più in strumenti di morte, ma in cultura della vita. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, colleghi senatori, mi sia consentito anzitutto di esprimere il mio e nostro cordoglio per le tragedie avvenute ieri. Come ricordava il Ministro poco fa, a Foggia, in soli tre giorni, in due distinti incidenti stradali, hanno perso la vita sedici braccianti agricoli, che tornavano dal lavoro nei campi. Apprezzo molto la risposta del Ministro di oggi e apprezzo anche che il presidente Conte e il ministro Salvini siano stati oggi a Foggia per poter subito intervenire sul tema della lotta al caporalato.

Ciò detto, il 9 agosto dello scorso anno, a San Marco in Lamis si è verificato un tragico evento, una strage di mafia, in cui hanno perso la vita anche due cittadini innocenti, i fratelli Luciani, testimoni oculari di un agguato mafioso. Dopodomani ricorre il primo anniversario di questo tragico evento, e i fratelli Luciani saranno ricordati a San Marco in Lamis con vari eventi commemorativi.

Oggi, oltre a unirmi al giusto e doveroso ricordo, voglio ancora una volta richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e del Governo rispetto al gravissimo problema rappresentato dalla quarta mafia italiana, ovvero le mafie della provincia di Foggia, come sono state definite dall'ex procuratore nazionale antimafia.

In questa occasione oggi voglio ribadire l'assoluta necessità che si intensifichino tutte le azioni di contrasto che il nostro ordinamento prevede, a partire dall'aumento delle Forze dell'ordine, per finire all'aumento dei presidi giudiziari. A quest'ultimo proposito, ritengo non più rinviabile l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia, al fine di aumentare la qualità e la quantità delle indagini antimafia.

Su questa necessità si è espresso peraltro il CSM nell'ambito delle risoluzioni sulle mafie foggiane del 18 ottobre 2017, e su tale aspetto ho appena presentato un disegno di legge.

Concludo ricordando ancora i fratelli Luciani e tutte le altre vittime di mafia, e voglio aggiungere che noi tutti, in quest'Aula e fuori, non ci arrenderemo finché le mafie non saranno sconfitte. E noi alla mafia diciamo questo: non ci arrenderemo mai! (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buccarella*).

FEDE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio porre l'attenzione di questa Assemblea sulla situazione della sanità nel mio collegio di elezione nelle Marche, che comprende la provincia di Ascoli Piceno, come tutti voi sapete, tristemente colpita dagli eventi sismici del 2016 che

sono stati oggetto di recenti lavori legislativi svolti anche da questa Assemblée e a cui ho avuto l'onore di partecipare.

Data quindi la delicatezza e l'importanza del tema in questione, occorre parlare chiaro, perché non si può giocare sulla salute e l'assistenza sanitaria pubblica, come sta facendo adesso la Regione Marche, le cui scelte risultano sempre più irrazionali, soprattutto nella zona Sud della nostra Regione. È della settimana scorsa, infatti, la votazione della conferenza dei sindaci della provincia di Ascoli Piceno che, in spregio al principio di rappresentatività della popolazione e seguendo pedissequamente le direttive regionali, ha avallato la scelta della Regione Marche di costruire un nuovo ospedale lontano dai due centri principali della provincia, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che vedranno, quindi, i loro attuali ospedali, già oggetto di pesanti tagli nel corso degli anni (in particolar modo quello di San Benedetto del Tronto), ridursi nei fatti a essere dei presidi ospedalieri, nell'attesa che si realizzi, magari tra qualche decennio, un nuovo ospedale di primo livello, guarda caso in una realtà comunale amministrata da una lista civica riferibile all'area politica di chi attualmente governa la Regione e che andrà al rinnovo delle cariche comunali il prossimo anno.

Su queste scelte resta il dubbio se esse siano dettate da un disdicevole opportunismo politico e completamente sganciate dal diritto alla salute che la Repubblica garantisce costituzionalmente ad ogni cittadino. Ora la vera domanda da porsi è: cosa accadrà alla sanità nel Piceno? In attesa di questo fantomatico ospedale unico della Provincia, di cui non si hanno ancora un progetto e un *iter* certo di lavori e la cui collocazione è stata decisa da un algoritmo, che servizi erogheranno gli attuali ospedali di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto? Che visione politica ha la Regione Marche? Tale Regione, invece di rafforzare alcuni servizi essenziali come quelli sanitari nella sua zona (la più colpita dai recenti eventi sismici), nei fatti attua un ridimensionamento dell'esistente e propone miraggi di ospedali unici, con evidenti mire elettorali di breve periodo. Essa applica, inoltre, in maniera opportunistica le previsioni normative del decreto Balduzzi, relative ai bacini di utenza ospedalieri, parametrando detti bacini di utenza, solo in base ai confini regionali, in un'area di confine della Regione che, come nel caso di San Benedetto del Tronto, serve anche gran parte dell'area Nord del confinante Abruzzo?

In conclusione, mi sembrava doveroso porre l'attenzione di tutti voi su queste scelte della Regione Marche, che stanno andando anche contro gli sforzi che questa Assemblée ha svolto e continuerà a svolgere per far rinascere i luoghi colpiti dal terremoto del 2016, sia quelli colpiti direttamente, come la zona montana dell'Ascolano, sia quelli colpiti indirettamente nel loro principale volano economico, il turismo, come nel caso della zona della Riviera delle Palme in cui insiste l'attuale ospedale di San Benedetto del Tronto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GARAVINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (PD). E quando scendi la prima volta il cuore ti sale in gola, anche lo stomaco a dire il vero. La prima volta che si scende in miniera si vomita. Quando l'ascensore parte, si sente come uno scoppio, poi ci fai l'abitudine. Ma la prima volta pensi che qualcosa sia andato storto, che stai precipitando, che l'ascensore sta scendendo troppo velocemente. Tutto diventa buio e quelle poche luci che vedi ad intermittenza ti fanno scoppiare la testa, tanto che preferisci chiudere gli occhi.

Signor Presidente, si tratta di un passaggio di uno spettacolo teatrale di un giovane catanese, Alessandro Idonea che, prendendo spunto dalla strage di Marcinelle, ha scritto questo pezzo: «262 vestiti appesi». Furono appunto 262 quei vestiti che non furono reindossati dai loro titolari; 262, spesso giovanissimi, stranieri per la maggior parte; 136 di loro, italiani. Connazionali che, a partire dagli anni Cinquanta, andarono all'estero, nella fattispecie in Belgio, per lavorare.

Presidente, domani ricorre il 62° anniversario di questa strage. Le fa onore che abbia voluto lei stessa inviare un saluto ai familiari delle vittime domani raccolte alle ore 8,30, quando suoneranno 262 rintocchi, proprio in memoria di questi caduti. Credo sia importante ricordare in queste Aule questa strage proprio oggi, immediatamente dopo l'informativa del Governo, che ci ha ricordato, ancora una volta, la strage di ieri di nuovi cittadini stranieri, morti per esempio in Puglia. Credo sia di monito a tutti noi non soltanto per ricordare il sacrificio di quei nostri concittadini, ma anche per indurci a continuare nella nostra battaglia per aumentare e migliorare i livelli *standard* di sicurezza sul lavoro e anche per tenere presente che quei migranti e quei braccianti, che anche solo poche ore fa sono deceduti, non sono altro che la proiezione oggi dei nostri concittadini di allora che, a partire dagli anni Cinquanta, lasciarono il nostro Paese in cerca di condizioni migliori. *(Applausi)*.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nell'augurare a tutti, a quelli che ci sono e anche a quelli che ormai sono andati via, una buona vacanza, comunico che le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 4 settembre. Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 11 settembre 2018**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" - *Relatrice*
EVANGELISTA (*Relazione orale*) (536)

II. Discussione dalla sede redigente del documento:

QUAGLIARIELLO, BERNINI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne (*ove concluso dalla Commissione*) (*doc. XXII, n. 11*)

III. Discussione congiunta dalla sede redigente dei documenti:

1. RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (*doc. XXII, n. 1*)
2. MARCUCCI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (*doc. XXII, n. 8*)
3. DONNO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (*ove conclusi dalla Commissione*) (*doc. XXII, n. 9*)

La seduta è tolta (*ore 16,13*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (741)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DAL-
LA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. . Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DE-
CRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi";

alla lettera b), numero 1), capoverso 01:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;

al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). -

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi individuati dai contratti collettivi," so-

no inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali*). - 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pa-

gamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà

assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter. - (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera *a*):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera *a*), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera *b*), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera *a*), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere *a*) e *b*).

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera *b*), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma *1-quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma *1-quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma *1-quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

All'articolo 5:

al comma 2, la parola: «Eeropeo» *è sostituita dalla seguente:* «europeo»;

al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari al» *sono sostituite dalle seguenti:* «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» *e le parole:* «dell'aiuto, maggiorato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'aiuto, aumentato»;

al comma 4, la parola: «banditi» *è sostituita dalle seguenti:* «per i quali sono stati pubblicati i bandi»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;

al comma 6, le parole: «di attività economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'attività economica specificamente incentivata» *e le parole:* «con la quale vi sia rapporto» *sono sostituite dalle seguenti:* «che sia con essa in rapporto».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: «riduca» *sono inserite le seguenti:* «in misura superiore al 50 per cento» *e le parole da:* «in presenza di una riduzione di tali livelli» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «; qualo-

ra la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;

al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;

alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».

Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo:

le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;

le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;

dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;

la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal

1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita"»;

al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;

al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;

al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in

vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot). - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'obbligo di comunicazione»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)*. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento re-

lativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 12:

al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».

All'articolo 13:

al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e

in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;

alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera d):

le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;

le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;

le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;

al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in

1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.4

NENCINI

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 1.

3.5

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 1.

3.6

PATRIARCA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

3.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Le parole da: «Dopo il» a: «ventiquattro mensilità» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

3.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Precluso*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto*Sopprimere il comma 2.***3.10**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Id. em. 3.9*Sopprimere il comma 2.***3.11**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Id. em. 3.9

Sopprimere il comma 2.

3.12

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

3.16

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI

Le parole da: «Sostituire» a: «precedente periodo» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.17

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.13

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.14

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.18

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Le parole da: «Al comma» a: «attività stagionali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.19

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.20

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».

3.21

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».

3.23

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Le parole da: «Al comma» a: «in somministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.24

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.25

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.22

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».

3.26

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».

3.27

RONZULLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3.29

MALLEGNI, CONZATTI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO, VITALI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.28

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo

indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.35

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Le parole da: «Dopo il» a: «nelle ipotesi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

3.31

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

3.33

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

3.34

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

G3.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme

che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.1

NANNICINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

b) oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a) si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a)* dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b)* per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.

12. L'Ispettorato territoriale del lavoro competente:

a) entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera *b*);

b) vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

c) nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

3.0.4

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il comitato

può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

3.0.3

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO, NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600

milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Contrasto alle false cooperative)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzio-

nari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione sostitutiva*) 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;

e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

3.0.5

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono de-

finite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

G3.0.6 (già em. 0.6)

LAFORGIA, PATRIARCA (*), COLLINA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.6.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

3.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve

formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».

3.0.2

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del Rel è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

3.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.8

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Super deduzione del costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

G3.0.8 (già em. 0.8)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che, al fine di favorire l'occupazione stabile e contribuire alla crescita economica del sistema produttivo nazionale, occorre principalmente incentivare le nuove assunzioni attraverso la previsione di maggiori agevolazioni economiche, normative e fiscali per le aziende che intendono assumere,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia, di incrementare le misure di incentivazione fiscale per le imprese, anche prevedendo una maggior deduzione del costo del lavoro sui nuovi assunti pari ad almeno il 150 per cento degli oneri sostenuti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 3-bis.

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego)

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3-bis.300

D'ARIENZO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Facoltà assunzionali delle regioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 733 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono esercitare le proprie facoltà assunzionali per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego utilizzando interamente e senza vincoli i trasferimenti statali, previsti dalla normativa vigente in materia».

3-bis.3

LONARDO, VITALI

Ritirato e trasformato nell'odg G3-bis.3*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata e le principali rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite le modalità per l'istituzione, all'interno dei Centri per l'Impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli.

3. Presso i Centri per l'impiego di cui al comma 2, è istituito un registro dei lavoratori extracomunitari cui possono iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

G3-bis.3 (già em. >.3)

LONARDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3-bis.3, limitatamente al capoverso n. 2.

(*) Accolto dal Governo

3-bis.1

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Regioni redigono un programma di visite e incontri presso le aziende del territorio al fine di maturare relazioni funzionali a migliorare il rapporto domanda/offerta di lavoro».

3-bis.2

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego favorisce anche la costituzione di staff dedicati alla collocazione nel mercato del lavoro dei richiedenti da incentivare con apposite misure premiali».

G3-bis.1

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni - per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;

l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;

l'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo ad avviare - con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili - una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-ter.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3-ter.100

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3-ter. - (*Monitoraggio*) - 1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente capo, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro».

G3-ter.1

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;

al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo:

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a

tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-TER

3-ter.0.1

PAPATHEU, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari)

1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:

«1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costi-

tuzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1° gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesi-

mo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiori del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a

condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli

osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo pa-

rere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a re-

gistrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di

favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del

4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *e*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informati va centralizzata.

33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compre-

sa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il

diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove

imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*)
- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità

all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*, È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e infor-

male, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazio-

nale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a*), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e*), *g*) e *h*).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo

ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

"479-*bis*. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria

prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-

gate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

104-bis. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sono soppressi.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di eu-

ro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da 106 a 143 della legge n. 205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 no-

vembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 1'82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 5-*bis* le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";
- c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e

dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

120. Al comma 41 la lettera *b*) è soppressa.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 ° gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I sog-

getti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 3 O per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.

127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale

dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1º gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ov-

vero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi *standard* in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 13 7, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati

nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "19 per cento" con le seguenti: "23 per cento";

b) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 14 7 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020. 143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

Allegato 1

				Scala OCDE modifica- ta Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Re- lazione annuale Istat 2014)
Totale Com- ponenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (514 anni)	Coeff.	Importo annua- le massimo e- rogabile (Euro)	Importo mensile massimo eroga- bile (Euro)	
1	1	0	1	9.360	780	

2	1	1	1,3	12.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184
7	1	6	2,8	26.208	2.184
6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808

7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FA- MILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: $R_f = R_a + R_b + R_c + \dots R_i$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - R_i$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_s = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$$Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots Ri$$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$Rcf = Sp - Rf$$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$$Rcx = Sp / Ni$$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$$Es = Rs - Rcx$$

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti *a, b, c* del nucleo familiare

Rei = reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare

$$Rei = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente *i*-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc / 4)$$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

3-ter.0.2

NANNICINI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Norme in materia di sicurezza del lavoro)

1. All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo le parole: "articoli 572, 583-bis", è aggiunto il seguente inciso: ", 589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro."

2. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con la sentenza".

3. Dopo l'articolo 491 del Codice di Procedura Penale, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 491-bis.

(Provvisoria)

1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con sentenza".

4. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 25-bis.

(Regolarizzazione spontanea)

1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicu-

rezza del lavoro, ha facoltà di presentare all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o della oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione".

5. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 4, emette provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

6. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

7. Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

8. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di trenta giorni, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

9. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

10. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro novanta giorni dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al Pubblico Ministero e al contravventore.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, e sino alla data in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

12. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

13. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice Penale. In tale fattispe-

cie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14. Le disposizioni normative di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3-ter.0.4

PATRIARCA, MARCUCCI, PARENTE, NANNICINI, LAUS, NENCINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'applicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-ter. - *(Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche)* - 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

3-ter.0.6

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Estensione della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI))

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

Capo I-bis

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma *1-quater* del presente articolo.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera *a)*:

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera *a)*, è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera *b)*, e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera *a)*, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)*.

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma *1-quater*, lettera *b)*, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma *1-quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma *1-quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto

presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma *1-quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *1-quater*, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art.4. - *(Misure per il contrasto al precariato scolastico)* - 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertu-

ra dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio so-

ciali e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente, comprendendo a tal fine i vincitori e gli idonei;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario;

108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *108-bis* a *108-quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si prov-

vede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

4.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a vale-

re sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

4.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Id. em. 4.2

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *1.* In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a vale-

re sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immisione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

4.4

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Sostituire» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previ-

sto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indicata secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni

ni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. Al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018". sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

4.5

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria*). - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione

ne in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo, a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018 fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

4.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio

2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico n. 297 del 1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla

frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii)».

4.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021».

4.8

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma» a: «2018/2019» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,».

4.9

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale».

4.10

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».

4.11

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Sost. id. em. 4.10

Al comma 1, alle parole: «l'ordinato avvio», premettere le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».

4.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «avvio dell'anno scolastico», fino alla fine del comma con le seguenti: «e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.13

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma » a: «stabilizzare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «di stabilizzare i docenti della scuola».

4.14

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «, di stabilizzare il personale».

4.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;*
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;*
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».*

4.16

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti*:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «dei docenti, delle famiglie e».

4.17

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «delle famiglie e».

4.18

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «del corpo docente e».

4.19

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti*:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «dei docenti e delle famiglie».

4.21

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «e dei docenti».

4.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», aggiungere le seguenti: «dei docenti e».

4.20

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «del corpo docente».

4.23

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «e delle famiglie».

4.24

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

Conseguentemente:

al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;

al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;

al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».

4.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «conseguito», con le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».

4.26

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «dal termine dell'anno scolastico 2018/2019».

4.27

CAUSIN, MALAN, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.2. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"».

4.28

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al "Concorso Transitorio" e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto "Concorso Transitorio"».

4.29

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Dopo il» a: «entro la data del» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

4.30

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

4.31

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

4.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

1-bis.1. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

4.33

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;».

4.35

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Apportare» a: «b), dopo le parole: "30 giugno 2019", aggiungere le seguenti: ", nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo";» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

c) *al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

4.36

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo».*

4.34

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019», con le seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali».

4.37

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto».

4.38

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Le parole da: «Al comma» a: «gli insegnanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

4.39

BERARDI, VITALI

Precluso

Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico».

4.40

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria».

4.42

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1-quater, lettera b), dopo la parola: «straordinario» inserire le seguenti: «per titoli ed esami»;*

b) *Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «è soppressa al suo esaurimento», con le seguenti: «ha validità triennale»;*

c) *Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché», fino alla fine della lettera;*

d) *Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «nel corso degli ultimi otto anni scolastici», con le seguenti: «dal 2014»;*

e) *Sopprimere il comma 1-octies.*

4.41

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «in ciascuna regione», con le seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».

4.43

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché i docenti», fino alla fine del periodo.

4.44

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole da: «purché» fino alla fine della lettera con le seguenti: ». I titoli di laurea conseguiti all'estero sono validi purché comprensivi di almeno due annualità di tirocinio ovvero se l'aspirante ha maturato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 marzo 199, n. 124 e successive modificazioni».

4.45

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettera a) sopprimere le parole da: «nel corso» fino alle seguenti: «due annualità di».

4.46

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» con le seguenti: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».

4.47

GALLONE, MALAN, CAUSIN, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS, CONZATTI, VITALI

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettere a) e b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».

4.48

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: «con valore di abilitazione» aggiungere le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali».

4.49

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1-sexies, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies», nonché con le seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».

4.50

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma» a: «sino a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 35».

4.51

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 40».

4.52

LONARDO, VITALI

Le parole da: «Dopo il» a: «Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, bandito nelle sole regioni in cui le commissioni giudicatrici sono state destituite per capi di accusa, sono ammessi coloro che, avendo superato già le due prove scritte del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. La graduatoria sarà nazionale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.53

LONARDO, VITALI

Precluso

Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, organizzato su base regionale e interregionale, con graduatoria finale nazionale, sono ammessi coloro che, già ammessi a partecipare alle prove concorsuali del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.54

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

Precluso

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

4.55

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente

«1-duodecies. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

4.56

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

4.57

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

4.58

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

Respinto*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018" sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

4.59

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

Respinto*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-*terdecies*. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-*quaterdecies*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* tra scuola primaria e scuola

dell'infanzia, destinando il 30 per cento delle predette unità alla scuola dell'infanzia».

G4.1

MALAN, SICLARI

Improponibile

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento d'urgenza appropriato norme che consentano ai singoli istituti scolastici, attraverso gli organi collegiali scolastici nel caso degli istituti pubblici, misure che consentano di considerare subito requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Proroga opzione donna)

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

4.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarantee e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario».

4.0.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica

sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico».

4.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

4.0.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

4.0.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il "minor prezzo" tra i criteri di aggiudicazione degli appalti».

4.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax sui redditi incrementali)

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfetario;

b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile».

4.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva».

4.0.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Nona salvaguardia esodati)

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensiona-

mento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.10

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato "quota 41" che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.11

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

(Personale dei servizi competenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo"».

4.0.12

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa)

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato».

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 4-bis.

(Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico)

1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abroga-
to.

EMENDAMENTI

4-bis.1

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

4-bis.2

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

4-bis.3

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.1

MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali permanenti per titoli, riservate al reclutamento dei Direttori S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche, cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili così come determinati nel Decreto Interministeriale di Determinazione dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2018/19.

2. L'accesso alle graduatorie di cui al comma 1 è riservato al personale Assistente Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, abbia maturato il requisito di aver prestato n. 2 anni di servizio da Direttore Servizi Generali e Amministrativi prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001.

3. Le Graduatorie Provinciali permanenti, costituite ai sensi del comma 1, sono aggiornate biennialmente e utilizzate per le immissioni nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quota del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di ogni anno scolastico.

4. Le medesime Graduatorie Provinciali permanenti sono utilizzate anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di Diritto e di Fatto.

5. In prima applicazione, nell'anno scolastico 2018/19, si procede alla nomina con decorrenza O 1/09/2018, degli aspiranti utilmente inclusi nelle Graduatorie Provinciali per un numero di posti pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Contestualmente, sono attivati corsi di formazione, da svolgersi nel medesimo anno scolastico 2018/19, strutturati secondo le modalità e i programmi previsti per il personale neo assunto del profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

6. Per i successivi anni scolastici il MIUR procede a programmare e mettere in atto la formazione di un congruo numero di aspiranti inclusi in graduatoria al fine delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici successivi».

4-bis.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di organico scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 legge 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.

3. Dopo il comma 135-*quater*, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-*quinquies*: "Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-*bis* articolo 15 del de-

creto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.'. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107".

4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».

4-bis.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. Dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4-bis.0.4

DE POLI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo I-ter

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI
SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE E DEL CON-
TROLLO DEI PORTI

Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di mantenere i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo dei porti, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente, entro il 1° Settembre 2018, in deroga all'articolo 6551 nel grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *e)*, e ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, fino all'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 589 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'anno 2019 nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 5

05.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(Definizioni)

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

- a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
- b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
- c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
- d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
- e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli "aiuti di Stato" sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale».

05.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Mini-

stro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di

cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Capo II

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici)*. - 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno».

5.2

FERRARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici)*. - 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.3

FERRARI

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico».

5.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Al comma» a: «, con le seguenti: "contributo pubblico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo»;

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato» con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123»;

sostituire il comma 6, con il seguente: «Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.6

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».

5.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123,».

5.10

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Al comma» a: «, con le seguenti: "sostegno pubblico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo».

simo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio»;

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»;

sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi»;

sopprimere i commi 5 e 5-bis;

al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.7

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

5.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni,».

5.11

FERRARI

Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».

5.12

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.13

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

Conseguentemente:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;

al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.14

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.15

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

5.16

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica» con le seguenti: «la struttura produttiva».

5.17

FERRARI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attività economica» con le seguenti: «unità produttiva».

5.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo».

5.19

FERRARI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «conclusione dell'iniziativa agevolata», con le seguenti: «concessione dello stesso».

5.20

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».

5.21

FERRARI

Id. em. 5.20

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».

5.22

FERRARI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».

5.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».

5.24

FERRARI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione titolare della misura di aiuto» con le seguenti: «l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico».

5.25

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

5.26

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Al comma» a: «contributo pubblico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo».

5.27

FERRARI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.28

FERRARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte», con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».

5.29

FERRARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.30

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua», con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

5.31

FERRARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «o una sua parte».

5.32

FERRARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato» con le seguenti: «della concessione dello stesso».

5.33

FERRARI

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di de-localizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».

5.34

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.35

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE».

5.37

FERRARI

Le parole da: «Sostituire» a: «modificazioni".» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5.36

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

5.38

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo».

5.39

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da ciascuna amministrazione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.40

FERRARI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alle misure di aiuto» con le seguenti: «ai contributi».

5.41

FERRARI

Respinto

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto» con le seguenti: «del contributo».

5.42

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

5.43

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «o di una sua parte».

5.44

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.45

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.46

FERRARI

Id. em. 5.45

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.47

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Sopprimere il comma 5-bis.

5.48

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree territoriali interessate dal fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. Il Piano prevede le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, provvede all'attuazione del Piano nel rispetto dell'apposita convenzione, da stipularsi con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano».

5.51

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Sostituire» a: «con il seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte

dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.53

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.50

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa».

5.49

FERRARI

Precluso

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

5.52

FERRARI

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.54

FERRARI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «di attività economica o di una sua parte» con le seguenti: «della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.55

FERRARI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «attività economica», con le seguenti: «unità produttiva» e le parole: «dal sito produttivo incentivato», con le seguenti: «dal sito incentivato».

5.56

FERRARI

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole: «o di una sua parte».

5.57

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte», fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.58

FERRARI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «del contributo pubblico».

5.59

FERRARI

Respinto

Al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo».

5.60

FERRARI

Le parole da: «Dopo il» a: «i seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1 comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.61

FERRARI

Precluso*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il "Fondo di reindustrializzazione" di cui alla Delibera CI-PE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.62

FERRARI

Precluso*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e di promuovere il *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.63

FERRARI

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre sostituire le parole, ovunque ricorrano: "66 milioni" con le seguenti: "116 milioni".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G5.1

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che

esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.2

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.3

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi

specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziare pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse - per un totale 230 milioni di euro - destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'at-

trazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del *Made in Italy* nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.4

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e forte-

mente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;

le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;

il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive; appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.5

AUDDINO

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati

aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

i limiti di cui all'articolo 5 non si applicano ai trasferimenti aziendali operanti all'interno dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo,

impegna il Governo a prevedere meccanismi di premialità per le imprese che, mantenendo le aree funzionali nel territorio italiano, assicurano stessi livelli occupazionali entro limiti temporali prestabiliti.

G5.6

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

negli ultimi anni tuttavia si è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del (*back*) *reshoring*, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.7

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.8

TURCO

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto legge in esame prevede la necessità di introdurre disposizioni per contrastare i fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

a regolare il settore dei *call center* vi è unicamente l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge n. 134 del 2012, recante misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*;

considerato inoltre che:

nel settore dei *call center* si registra il ricorso a pratiche di delocalizzazione in Paesi comunitari e non comunitari al fine di conseguire rilevanti risparmi in termini di costo del lavoro;

che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici decidono, con sempre maggiore frequenza, di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno;

che quello dei *call center* è un settore *labour intensive* in cui il fattore umano non può essere sostituito da processi di automazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che esternalizzano propri servizi a un *call center* esterno affidino detti servizi solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività, anche mediante affidamento ad operatori terzi, fuori del territorio dello Stato italiano, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione Europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

G5.9

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato;

in sede di esame dell'AS 741,

impegnano il Governo:

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione

di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40; della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.10

AUDDINO

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

il comma 6 dell'articolo 5 definisce delocalizzazione il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.;

impegna il Governo:

ad assicurare che ai fini dell'applicazione del succitato articolo 5 del decreto, nella definizione di delocalizzazione dell'impresa rientri non solo il trasferimento dell'attività produttiva, ma anche il trasferimento di qualunque area funzionale dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo, amministrazione e finanza, risorse umane, *marketing*, ricerca e sviluppo, *planning*, controllo e qualità.

G5.11

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

numeroso imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;

infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digi-

tale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;

per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G5.12

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema - sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale - maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo:

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.

(*) Accolto dal Governo

G5.13

CIRIANI, DAL MAS, PITTONI, STABILE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all'articolo 10 prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale all'articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017 ha ridotto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 dell'8 giugno 2017;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di un'unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, per l'annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta della Regione FVG;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del Governo avverso lo «Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia», ha affermato che «gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assogget-

tati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime»;

considerato che:

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura ed artigianato, industria e commercio: in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 65) prevede che con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;

la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio si debba tener conto delle «specificità geo-economiche dei territori»;

con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del IVIISE, in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell'industria, del Commercio e dell'artigianato;

con D.Lgs. 256/2001 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali;

nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di Commercio;

le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell'agire economico;

il Consiglio regionale ha recentemente approvato (26 luglio 2018) una mozione con la quale si chiedeva al Governo, per il tramite della Giunta regionale del FVG, di assumere l'iniziativa affinché venisse emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare, in attuazione delle norme statutarie e sentita la Commissione paritetica, le opportune iniziative volte ad attribuire alla regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO

5.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

1. È istituito il "marchio Italia" ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.

2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il "marchio Italia" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

G5.0.1 (già em. 0.1)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

l'articolo 5 prevede specifiche misure per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi;

al fine di rafforzare e salvaguardare i comparti di maggiore eccellenza del nostro Paese è assolutamente fondamentale prevedere forme specifiche di riconoscimento come prodotti italiani di quelli realizzati in Italia e con l'utilizzo di materie prime prevalentemente italiane,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le necessarie misure di competenza, anche di natura fiscale, volte a valorizzare adeguatamente i prodotti italiani, prevedendo altresì l'istituzione del cosiddetto «marchio Italia» per i prodotti di cui in premessa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

5.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In favore delle aziende che adottano "statuti partecipativi" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

5.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di

operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI,
ROSSOMANDO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti).* - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continui-

tà aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

6.2

FERRARI

Id. em. 6.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti).* - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83».

6.5

FERRARI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, quali credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».

6.7

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,».

6.6

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».

6.8

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».

6.9

FERRARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».

6.3

FERRARI

Le parole da: «Al comma» a: «dell'occupazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di stato» inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223/1991».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavora-

tori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.10

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.11

FERRARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223 del 1991».

6.12

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».

6.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «, a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

6.14

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «giustificato motivo oggettivo», aggiungere le seguenti: «o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento».

6.15

FERRARI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «alla metà» e ove ricorrono le parole: «beneficio» con le seguenti: «finanziamento da parte dello Stato italiano».

6.17

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti: "nei» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio».

6.18

FERRARI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso».

6.19

FERRARI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le seguenti: «nei due anni successivi» e le parole: «superiore al 10 per cento», con le seguenti: «superiore al 20 per cento».

6.16

FERRARI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei due anni successivi».

6.20BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI,
ROSSOMANDO**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.21

FERRARI

Le parole da: «Dopo il» a: «Ai fini» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.22

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007».

6.24

FERRARI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «dei benefici», con le seguenti: «finanziamenti goduti dalle imprese sia italiane che straniere».

6.25

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme di cui al comma 2 confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

6.26

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono escluse le agevolazioni contributive, retributive e fiscali legate ad assunzioni, contratti di apprendistato, premi produttivi ed altri elementi variabili della retribuzione».

G6.1

CAMPAGNA

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

l'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere destinate dalle medesime Regioni alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

pur rientrando nella predetta area di crisi industriale complessa, circa 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese, ad oggi, non percepisce il sostegno al reddito da oltre 18 mesi;

tale esclusione deriva dalla mancata applicazione della Circolare n. 34 del 04.11.2016 che prevede una proroga della mobilità in deroga anche per l'anno 2017 per tutti i lavoratori provenienti da una mobilità ordinaria e/o in deroga senza interruzione;

al contrario, erroneamente, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, ha inserito i 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese nella lista da inviare al Ministero del Lavoro per la concessione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa art. 53-ter, che prevede come requisito essenziale che tutti i lavoratori appartenenti all'area di crisi complessa che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, possono beneficiare di altri 12 mesi di mobilità in deroga;

con riferimento ai predetti 21 ex operai, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda in quanto, per una differenza di sole 24 ore, questi ultimi non erano in possesso dei necessari requisiti;

tale situazione ha creato un'inspiegabile disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari della predetta normativa,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di porre in essere opportuni interventi normativi volti a tutelare i lavoratori di cui in premessa, assicurando loro il riconoscimento degli ammortizzatori sociali.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni)

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

EMENDAMENTI

7.1

FERRARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ceduti a titolo oneroso» e: «la cessione a titolo oneroso o».

7.2

FERRARI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole a: «titolo oneroso», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a soggetti economici aventi sede all'estero».

7.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «o destinati a strutture» fino a: «impresa».

7.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine con le seguenti: «Restano valide le maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta».

7.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato».

7.6

FERRARI

Le parole da: «Apportare» a: «acquisizione.»;» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data,*

risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»;

b) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

7.7

FERRARI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.8

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.10

FERRARI

Respinto

Al comma 4, le parole: «Le disposizioni del» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina già introdotta nella legge di bilancio, le norme di cui al».

7.11

FERRARI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

7.12

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Id. em. 7.11

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

7.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Le parole da: «Dopo il» a: «disapplicazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione del presente articolo, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

4-ter. L'Amministrazione può disapplicare il presente articolo, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 4-bis, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

7.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

*(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto
da fonti esterne dei beni immateriali)*

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

EMENDAMENTI

8.2

FERRARI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «Si considerano appartenenti al medesimo gruppo», con le seguenti: «Sono da considerarsi appartenenti allo stesso gruppo».

8.1

FERRARI

Respinto

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne dei beni immateriali».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINI DEL GIORNO****8.0.1**BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO,
DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VI-
TALI**Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.1**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

G8.0.1 (già em. 0.1)

BERNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, recante "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare seguito alle disposizioni recate dall'emendamento 8.0.1, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

(*) Accolto dal Governo

8.0.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

8.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

G8.0.3 (già em. 0.3)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, recante "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare seguito alle disposizioni recate dall'emendamento 8.0.3, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

(*) Accolto dal Governo

8.0.4

MISIANI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 11 e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

8.0.5

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a tutela del mantenimento del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali)

All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346, del 31 ottobre 1990 e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la con-

dizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Capo III

MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i *social media*. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);

all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).

9.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;

al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico»;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco on-line, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».

Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» con le seguenti: «Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico».

9.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall'articolo 7» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet,

con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui ai presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed *internet*, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzio-

ne amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;

all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».

9.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».

all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».

9.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».

9.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;

b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su *Internet*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettere *a)* o *b)* devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 -*bis* le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

sopprimere il comma 5.

9.7

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative,».***9.8**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».***9.9**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto*Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».***9.10**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto*Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».***9.11**

BINETTI, DE POLI, VITALI

Respinto*Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all'informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee,».*

9.12

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».

9.13

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».

9.14

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Le parole da: «Al comma» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».

9.15

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».

9.16

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».

9.17

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».

9.18

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d'intrattenimento».

9.19

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».

9.20

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».

9.21

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».

9.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».

9.23

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.24

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».

9.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

9.26

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.27

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Id. em. 9.26

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.28

LANIECE

Sost. id. em. 9.26

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».

9.29

ZAFFINI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».

9.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Le parole da: «Dopo il» a: « divieto di cui al comma 1» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma inserire i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie con-

sentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *On-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.33

VITALI, RONZULLI

Precluso

Dopo il comma inserire i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di *testimonial* personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *on-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Le parole da: «Dopo il» a: «al comma 1» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

9.31

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a "bambini";

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

b) nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

9.34

VITALI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 9.30

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

9.35

VITALI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 9.30

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

9.36

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.37

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta

dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.38

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;

- sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».

9.39

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».

9.40

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al sog-

getto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».

9.41

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».

9.42

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONFRISCO, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».

9.53

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile».

9.43

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Le parole da: «Al comma» a: «gioco d'azzardo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».

9.44

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

9.45

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».

9.46

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».

9.47

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con pro-

blematiche correlate ai gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane».

9.48

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo».

9.52

GRIMANI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».

9.49

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Le parole da: «Dopo il» a: «l'anno 2020» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per 1 anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.51

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.50

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.54

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9.56

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;*

- *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

9.55

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Precluso

Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

9.57

VITALI

Respinto*Sopprimere il comma 6-bis.*

9.58

D'ALFONSO

Id. em. 9.57*Sopprimere il comma 6-bis.*

9.59

D'ALFONSO

Respinto*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot"».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.60

VITALI

Respinto

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

D'ALFONSO

Respinto

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

9.62

BINETTI, DE POLI, VITALI

Respinto

Al comma 6-bis sopprimere le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate».

9.64

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Le parole da: «Dopo il» a: «i seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quinquies. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-sexies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4».

9.63

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Precluso

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-ter. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d'azzardo».

9.65

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"».

9.66

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter, I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinati, nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze».

G9.1

BINETTI, DE POLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, nel corso dell'esame dell'Atto Senato 741,

premessi che:

la riforma complessiva in materia di giochi pubblici prevista per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) deve tener particolarmente conto di due delle categorie di utenti che più facilmen-

te possono incorrere in questo tipo di disturbo: giovani ed adolescenti da un lato; anziani dall'altro;

le ragioni sono note e molti studi scientifici sul tema confermano le diverse dinamiche di natura psico-sociale che spingono gli uni e gli altri ad esporsi ai rischi del gioco. La curiosità degli adolescenti, una certa tendenza alla trasgressività, dal momento che a loro non è concesso questo tipo di attività, il desiderio di poter disporre di piccole somme di denaro per gestire una crisi economica che si protrae da tempo e che culmina per molti di loro in una protratta disoccupazione;

diverse le motivazioni per gli anziani, spesso si tratta di donne di disagiata condizione economica, con pensione reddituali minime, che cercano nel gioco la possibilità di una speranza, che consenta di affrontare una anzianità insidiosa e difficile da gestire sotto il profilo economico. Cosa che preoccupa particolarmente quando in famiglia ci sono altre persone di cui prendersi cura, malate, disabili, ecc. Altre volte è la solitudine, la noia, l'inattività, ecc. che muove le persone anziane a spezzare un circuito esistenziale difficile;

in ogni caso per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è fondamentale prevedere iniziative concrete rivolte specificamente a queste due categorie di soggetti. Agli anziani e nei centri per anziani, per offrire alternative d'interesse alle persone che li frequentano e per evidenziare i rischi delle molteplici forme di dipendenza a cui possono andare incontro. Nei Centri per anziani dovrebbe essere sempre disponibile una ampia documentazione sui danni da Disturbo da gioco d'azzardo, sulle iniziative possibili per esserne curati e sulla intrinseca manipolazione dei dati relativi alle prospettive di vincite;

analogamente nelle Scuole di ogni ordine e grado, in accordo con il MIUR, dovrebbe esserci una analoga documentazione con il linguaggio adatto alla comprensione e alla motivazione dei giovani, puntando spesso su giochi di logica matematica che rivelino l'intrinseca fallacia delle promesse del gioco e rendano i ragazzi protagonisti di avventure più significativamente centrate sulle loro competenze e non sull'azzardo,

impegna il Governo:

a prevedere che nei Centri per Anziani, siano essi di natura prettamente sociale o socio sanitaria, sia disponibile una adeguata documentazione sui rischi del GDA e si possano svolgere con cadenza regolare incontri e dibattiti sul tema, in modo da stimolare una serie riflessione sui rischi effettivi di diventarne vittime;

a prevedere che nelle scuole, in stretta collaborazione con i docenti dell'area logico-matematica, i ragazzi possano entrare nel vivo del calcolo probabilistico, per svelare il profondo conflitto di interessi che si crea in questo delicato comparto del Gioco.

inoltre per contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dei cittadini e dell'erario, a garantire che dove ci siano luoghi di particolare concentrazione di sale-gioco, non ci siano contestualmente spazi in cui potrebbero annidarsi potenziali forme di usura e sfruttamento del giocatore con DGA.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede, all'articolo 9, il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle *slot machine* - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:

1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;
4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, consentono un maggior controllo sul grado di par-

tecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.3

ENDRIZZI, MANTERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

l'articolo 9 reca misure in materia di divieto di pubblicità per giochi e scommesse;

nello specifico il comma 6-*bis* prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è - aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24,7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412%) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 %);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate ridistribuite come «vincita») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco,

impegna il Governo:

- nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

- a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

G9.4

MANTERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

la pratica dell'azzardo è correlata al drammatico impoverimento delle famiglie, all'aumento delle crisi familiari come segnalato dagli avvocati divorzisti;

la facile disponibilità e accessibilità dell'offerta di azzardo nel territorio è correlata all'insorgenza di problemi e patologie correlate;

il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto come patologia dall'Organizzazione mondiale della sanità;

esso viene definito come vera e propria dipendenza, derivante dall'interazione delle caratteristiche della persona con quelle dell'ambiente e delle forme di azzardo, l'aumento dei casi di patologia, pertanto, è da considerare legato all'aumento dell'offerta di azzardo;

i Servizi per le dipendenze riferiscono di avere in cura, quasi per la totalità, persone che hanno praticato azzardo in forme lecite;

a fronte dell'aumento del volume di azzardo, delle problematiche correlate e del disturbo di gioco d'azzardo, Regioni e Comuni hanno adottato misure di contenimento e regolazione dell'offerta di azzardo a tutela della salute, del decoro urbano, della quiete pubblica, delle relazioni familiari;

questa azione di tutela è stata confermata nella sua legittimità da numerose sentenze di Tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale;

la tutela della salute risulta sovraordinata in generale alla libertà di impresa, mentre nello specifico la medesima Corte ha sancito che in tema di azzardo la libertà di impresa non rappresenti un diritto soggettivo;

la normativa regionale in materia di gioco d'azzardo presenta forti profili di eterogeneità, determinando diversi livelli di tutela nel territorio nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

impegna il Governo:

a) a limitare gli orari in cui sono offerti servizi di azzardo, avendo cura di escludere le fasce orarie dedicate al sonno, all'entrata e uscita da scuola, al pranzo e alla cena in famiglia;

b) escludere la presenza di luoghi di offerta di azzardo nelle vicinanze di chiese, scuole, centri di aggregazione di giovani, anziani, fasce deboli;

c) a garantire un livello minimo di tutela per tutto il territorio nazionale fatte salve norme più protettive già emanate da Regioni e Comuni, e rafforzando la potestà legislativa e regolativa di Regioni e Comuni in materia.

G9.5

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpres-

sione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011i danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:

a. l'anticipo delle riduzione delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;

b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;

c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.6

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpresione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011i danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra, le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;

a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.7

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpresione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo;

strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;

a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.8

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpresione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e

le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.9

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpresione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13

settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in un'ottica di accentuazione della prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.10

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri

per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle province autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.11

D'ALFONSO, PATRIARCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e spon-

sorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle province autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.12

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpresione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco *on line* (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1,

comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.13

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;

come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;

la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;

l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

secondo la relazione tecnica, per il gioco *online* «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

quanto alla tassazione del gioco *online*, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il *dumping* fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo:

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco *online*.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.14

PATRIARCA, D'ALFONSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamen-

to di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;

in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;

negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse incrementalі del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che abbiano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.15

ENDRIZZI, MANTERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza inte-

ressi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere che una quota delle somme inutilizzate annualmente dal fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sia destinato al Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della medesima legge;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure

di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

a adottare specifici interventi normativi volti a prevedere la sospensione delle esecuzioni immobiliari laddove esse riguardano famiglie prive di alternative per l'alloggio, anche ai fini dell'accesso a procedure di composizione della crisi mediante il ricorso alle disposizioni di cui alle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 27 gennaio 2012, n. 3;

a riconoscere le Fondazioni Antiusura, iscritte nei registri prefettizi e ministeriali come Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

G9.16

LANIECE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 741 «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare dai divieti previsti dal comma 1, dell'articolo 9, del presente disegno di legge, la stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, individuata eventualmente dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2. A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

9.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).

1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

9.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Fascia oraria di rispetto)

1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "generaliste" è soppressa e le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 24"».

9.0.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Collocazione sale da gioco)

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

9.0.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

9.0.6

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

9.0.7

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

9.0.8

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Le parole da: «Dopo» a: «Al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di pervenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, all'articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

9.0.9

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9.0.10

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

9.0.14

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.19

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

za, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da Intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.11

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Le parole da: «Dopo» a: «euro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».

9.0.12

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200"».

9.0.13

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100"».

9.0.15

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.16

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la ven-

dità e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9.0.17

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.18

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo "no slot", nonché per la sua revoca».

9.0.20

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9.0.21

BINETTI, DE POLI, VITALI

Respinto*Dopo l'articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-sexies.

(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il "Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo

e il fenomeno della dipendenza grave" con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle *slot machine* nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-bis.

(Formule di avvertimento)

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in

vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*; del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

EMENDAMENTO

9-bis.1

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI, FLORIS (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l'accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 9-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 9-ter.

(Monitoraggio dell'offerta di gioco)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9-ter.1

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».

G9-ter.1

ENDRIZZI, MANTERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-ter reca misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevenendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

l'articolo 9-*quater* reca ulteriori misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

considerato che:

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati prevista dall'articolo 9-*ter*, nonché quelli acquisibili alle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

ARTICOLO 9-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-*quater*.

(Misure a tutela dei minori)

1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9-quater.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9-quater. - *(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore).* - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018";

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: "941 -bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età".

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

"946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

946-bis. sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936"».

9-quater.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-quater. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti

dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

9-quater.3

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».

9-quater.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d'azzardo, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

9-quater.5

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività».

9-quater.6

MALAN, VITALI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche"».

Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».

9-quater.7

SICLARI, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, VITALI, RONZULLI, PAROLI, GALLONE

Improponibile

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».

G9-quater.1

ENDRIZZI, MANTERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-quater reca misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;

considerato che:

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr) il 10,8% degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6% dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1% abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione

di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori,

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.

ARTICOLO 9-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CA- MERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-*quinquies*.

(Logo No Slot)

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9-quinquies.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-ter. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-bis entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

9-quinquies.2

D'ALFONSO

Respinto*Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

9-quinquies.3

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Respinto*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari d pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo "No Slot"».*

G9-quinquies.1

CROATTI**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 7 41);

premesso che:

diverse regioni ai fini della tutela della salute e della prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo hanno normato le distanze dai luoghi sensibili vietando la nuova installazione presso gli esercenti di nuovi apparecchi entro distanze definite;

le suddette leggi equiparano alla nuova installazione «il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi»;

per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di vari e distinti tipi di contratti: tra concessionario di rete nazionale ed gestore degli apparecchi, tra concessionario ed esercente, tra gestore degli apparecchi ed esercente;

considerato che:

l'articolo 9-*quater* (Misure a tutela dei minori), al fine di escludere l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, prevede un rinnovo tecnologico degli apparecchi entro il 1 gennaio 2020, con rimozione dall'esercizio di quelli privi di meccanismi che prevedano utilizzo della tessera sanitaria;

l'articolo 9-*quinquies* isitutisce il logo «no slot» e che già diverse regioni hanno già adottato il loro logo e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot,

impegna il Governo:

a chiarire che il «concessionario per l'utilizzo degli apparecchi», deve intendersi quale gestore che noleggia gli apparecchi e non quale concessionario di rete;

a chiarire che le sostituzioni tecnologiche di apparecchi per introdurre l'uso della «tessera sanitaria» equivalgono a nuova installazione;

a coordinarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni al fine di prevedere che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico che definirà le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot», siano previste norme di armonizzazione con i loghi regionali già esistenti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9-*QUINQUIES*

9-quinquies.0.1

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI,
GRIMANI, MISIANI

Le parole da: «Dopo» a: « Al fine di » respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*sexies*.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la

conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la

salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, ^a volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i

genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9-quinquies.0.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Innalzamento del livello dei controlli)

1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'"indice di presenza maliosa", l'"indice di organizzazione criminale" (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza - d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza - a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la "continuità di processo", la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo».

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MIRSANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;

b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;

c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;

d) rispetto di vincoli architettonici;

e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;

f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;

g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;

h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;

i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

9-quinquies.0.4

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

9-quinquies.0.7

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Modernizzazione del settore dei giochi)

1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" per il calcolo delle entrate pubbliche;

b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

9-quinquies.0.10

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni,

in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9-quinquies.0.11

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9.quinquies.0.15

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Precluso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)

1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d'azzardo, l'uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave di-

sturbo da gioco d'azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L'accesso agli apparecchi elettronici, *slot machine* e *Video lottery*, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

9-quinquies.0.17

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9-quinquies.0.12

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, con-

sentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

9-quinquies.0.3

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9-quinquies.0.5

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)*. 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e

con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e del monopolio la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune"».

9-quinquies.0.6

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gio-

co a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle, dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9-quinquies.0.8

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

9-quinquies.0.13

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9-quinquies.0.16

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9-quinquies.0.14

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)

1. Entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l'inserimento del GAP all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9».

9-quinquies.0.18

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

9-quinquies.0.19

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MI-
SIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)

1. È garantito l'accesso al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo"».

Capo IV**MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE**

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDEN-
TE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPU-
TATI

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***10.2**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - *(Disposizioni in materia di redditometro)*. - 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato».

10.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato».

10.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Id. em. 10.4

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato».

10.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «metodica di».

10.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio».

10.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il ministro dell'economia e delle finanze, approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

10.9

PAPATHEU, VITALI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

10.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

10.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

10.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

10.15

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

G10.1**CROATTI****Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741),

premesso che:

il Capo IV reca diverse misure in materia di semplificazione fiscale: dalle disposizioni in materia di redditometro; alle disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; alle disposizioni in materia di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; alle disposizioni in materia di *split payment*; alle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

considerato che:

sono circa 250 le imprese sparse sul territorio italiano che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del Demanio Marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo (c.d. pertinenze del demanio marittimo, come indicato nel Codice della Navigazione);

la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie ed i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

rilevato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007, la legge n. 296/2006, ha applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa;

in particolare, il comma 252 della legge finanziaria del 2006 ha previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147 del 2013), per tamponare una situazione che era divenuta emergenziale, ha previsto all'articolo 1, commi 732 e 733, la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione;

in particolare, i commi 732 e 733 della legge 147 del 2013 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014;

così è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

il problema, tuttavia, si è riproposto dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di un intervento di riordino della disciplina vigente, l'opportunità di adottare misure finalizzate a sospendere azioni di riscossione coattiva del canone, tenuto conto della evidente iniquità del medesimo canone, nonché a sospendere nonché i procedimenti di decadenza delle concessioni avviati medio tempore dalle amministrazioni competenti;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volto a consentire una definizione agevolata del contenzioso in essere, così come previsto in occasione della legge di stabilità per il 2014.

PUGLIA

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il capo IV, dall'articolo 10 all'articolo 12, del disegno di legge in esame si occupa di disciplinare una serie di «misure in materia di semplificazione fiscale»;

considerato che:

i commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 2-quater, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 prevedono testualmente che: «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione. t-*bis*, Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole vigenti, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con grave pregiudizio nei confronti del contribuente,

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo delle Agenzie delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato con ricorso in autotutela.

G10.3

D'ALFONSO, PATRIARCA

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017 e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello *split payment*;

il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-*bis* del provvedimento all'esame, rinvia al 1 ° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative ai carburanti;

nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;

le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex post*;

in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;

anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti antievasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo:

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macro-aree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

10.0.2

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macro-aree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché l'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.3

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata dal codice ateco».

10.0.4

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida riformulando i codici ateco e prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.5

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.6

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.7

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della riformulazione dei codici Ateco di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.8

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.9

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici A-

teco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.10

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutti gli enti appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.100

PAPATHEU, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e

appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionali richieste nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva».

10.0.12

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per aree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice Ateco».

10.0.13

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per distretti produttivi.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimen-

to all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

10.0.14

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata prevalentemente dal codice ateco».

10.0.15

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, di lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.16

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.17

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.18

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.19

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.20

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.21

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.22

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.23

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per zone produttive».

10.0.24

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.25

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.27

LAUS

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformu-

la i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.28

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.29

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.11

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamata a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO».

10.0.26

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono riformulati i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.30

LAUS

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 10-bis.

(Norme di coordinamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il decreto legislativo 6 gennaio 2013 n. 13)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al predetto decreto legislativo e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione eroga i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

10.0.31

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione compensazioni tributi).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

10.0.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-*bis* è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata al sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liqui-

data sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale";

c) al comma 4 le parole: "Corte d'appello" sono sostituite dalle parole: "Corte di cassazione".

5. All'articolo 68; comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "un terzo"».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDEN-
TE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPU-
TATI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto*Sopprimere il comma 1.***11.2**

D'ALFONSO

Respinto*Al comma 1, dopo le parole: «Con riferimento all'obbligo di comunicazione» aggiungere le seguenti: «dei dati e delle fatture emesse e ricevute».***11.3**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».***11.4**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Precluso*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».***11.5**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto*Sopprimere il comma 2.*

11.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.6

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

G11.6 (già em. 1.6)

BERNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.6.

(*) Accolto dal Governo

11.7

GRIMANI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.7

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

G11.7 (già em. 1.7)

GRIMANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.7.

(*) Accolto dal Governo

11.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

G11.8 (già em. 1.8)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

con il provvedimento in esame si introducono una serie di misure volte a favorire la semplificazione fiscale;

l'articolo 11, in particolare, reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA, fissando - al comma 2 - termini specifici per l'invio relativo al 1° e al 2° semestre (rispettivamente al 30 settembre e al 28 febbraio dell'anno successivo);

al successivo comma 2-bis introduce l'esonero da specifici obblighi di annotazione per i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica;

il sistema di fatturazione elettronica è un'innovazione importante ma non può diventare un modo per vessare ulteriormente le aziende - in particolare le PMI - con stringenti adempimenti economici e burocratici;

è necessaria una maggiore semplificazione degli adempimenti richiesti, anche prevedendo un *iter* meno rigido e maggiormente concordato con i rappresentanti delle categorie per l'introduzione di fatturazione elettronica,

impegna il Governo a valutare opportunità - già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia - di modificare la disciplina vigente, prevedendo sia la facoltà di optare per un regime di trasmissione dei dati delle fatture con cadenza annuale e non più semestrale, sia termini differiti per l'adeguamento all'obbligo di fatturazione elettronica differenziati sulla base del parametro dimensionale delle imprese.

(*) Accolto dal Governo

11.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Le parole da: «Dopo il» a: «comma 6» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

11.10

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

11.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

«2-sexies. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel repertorio nazionale, preventivamente dichiarata».

ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 11-bis.

*(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elet-
tronica per le cessioni di carburante)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le
seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso
gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal
1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1°
gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal
1° luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6
milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno
2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente uti-
lizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a)
e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente uti-
lizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per
l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

11-bis.1

GRIMANI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

11-bis.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Le parole da: «Al comma» a: «comma 913» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale"».

11-bis.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "legge 2 aprile 1958, n. 339" sono aggiunte le seguenti: ", ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti"».

11-bis.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

"917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica"».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».

11-bis.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.».

11-bis.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30, 9 milioni» con le seguenti: «34,4 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «33 milioni».

11-bis.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 928, è inserito il seguente:

"928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018"».

11-bis.8

SCIASCIA, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano unicamente per i contribuenti con volume d'affari, ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pari o superiore a un milione di euro sino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

11-bis.9

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11-BIS E ORDINE DEL GIORNO

11-bis.0.1

TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, VITALI, PAROLI, GALLONE

Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

*(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti
informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)*

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

G11-bis.0.1 (già em. 0.1)

TOFFANIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11-bis.0.1.

(*) Accolto dal Governo

11-bis.0.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Disposizioni in materici di lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi"».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

COMINCINI

Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni in materia di sostegno alio sport). - 1. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

12.2

GRIMANI

Precluso*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - *(Disposizioni in materia di sostegno allo sport)*. - 1. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

12.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Precluso*Sopprimere l'articolo.*

12.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente;*

«1. Al fine di potenziare le piattaforme informatiche gestite dell'Agenzia delle entrate finalizzate all'interscambio dei flussi di dati con amministrazioni, società, enti e contribuenti, al potenziamento dei servizi di consultazione *on-line* e di informatizzazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, è stanziata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi della vigente normativa, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».

12.7

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Id. em. 12.6

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

12.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole: «Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto,».

12.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.9

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: «non si applicano» aggiungere le seguenti: «alle piccole e medie imprese e».

Conseguentemente al comma 3:

alinea, sostituire le parole: «pari a 35 milioni di euro per per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020»;

lettera a), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «82 milioni», le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni», le parole: «ricerca per 5 milioni» con le seguenti: «ricerca per 10 milioni», le parole: «24 milioni» con le seguenti: «48 milioni», le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni», le parole: «internazionale per 10 milioni» con le seguenti: «internazionale per 10 milioni», le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»;

lettera b), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»,

lettera c) sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «16 milioni»,

lettera d) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «12 milioni» sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «68 milioni».

G12.9 (già em. 2.9)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

l'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*) per i compensi per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti;

lo *split payment* è una misura che aggrava la situazione di mancanza di liquidità a breve anche delle aziende che non ricevono più l'IVA dalla pubblica amministrazione, ma devono continuare a pagarla ai loro fornitori,

impegna il Governo a predisporre le necessarie ed opportune misure di competenza volte ad estendere l'esclusione del cosiddetto *split payment* anche alle piccole e medie imprese, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

12.10

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.11 e 12.12 nell'odg G12.10

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: "nonchè a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse".

2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

12.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.10 e 12.12 nell'odg G12.10

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

12.12

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.10 e 12.11 nell'odg G12.10

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

G12.10 (già emm. 2.10, 12.11 e 12.12)

DE POLI, STEGER, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 12.10, 12.11 e 12.12.

(*) Accolto dal Governo

G12.1

CAUSIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-*ter* nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro addebitata dai fornitori (c.d. «*split payment*»);

per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1° luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972, con la conseguenza che lo *split payment* diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che subiscono l'applicazione

delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari);

con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/2017 (c.d. «decreto fiscale collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «*split payment*» viene ulteriore ampliato includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;

con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio 2018, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione del c.d. «*split payment*»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;

la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l'IVA alle imprese, riversandola direttamente all'erario riconoscendo alle stesse che operano prevalentemente con il settore pubblico solo l'imponibile nonostante tali imprese debbano comunque fornitori;

dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;

la proroga del meccanismo IVA dello *split payment* al mese di giugno del 2020 e l'estensione dell'ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo *split payment* dal 2015;

per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello *split payment* è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammontano a complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo *split payment* PA e 5,3 miliardi dall'estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;

il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva (cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione - da 15.000 a 5.000 euro - del limite entro cui il recupero in compensazione dei

crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

l'effetto finanziario ed economico scaturito dall'applicazione dello *split payment* per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l'ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;

nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dello *split payment* il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;

con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo sullo *split payment*,

impegna il governo:

a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l'obbligo di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;

a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello *split payment* e delle specifiche disposizioni che lo impongono.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO

12.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute ai fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

G12.0.1 (già em. 0.1)

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

con il provvedimento in esame si introducono una serie di disposizioni volte a favorire la semplificazione fiscale;

molto spesso i contribuenti si trovano ad affrontare situazioni in cui il proprio diritto di difesa risulta fortemente limitato, soprattutto nei casi di accertamenti fiscali avviati nei loro confronti e che poi risultano essere infondati;

tale circostanza determina inevitabili aggravii procedurali e finanziari che rendono ancora più urgente l'implementazione delle misure di garanzia a tutela del contribuente, soprattutto nei casi nei quali la pretesa dell'agenzia delle entrate risulti completamente infondata o totalmente sproporzionata rispetto alle violazioni contestate,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rafforzare, già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia, le misure risarcitorie a tutela del contribuente per i danni subiti a seguito di controlli fiscali dei quali sia stata accertata l'infondatezza o la sproporzione.

(*) Accolto dal Governo

12.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici", inserire le seguenti: "e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti"».

12.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di cooperative)

1. All'articolo 223-*duodecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro"».

ARTICOLO 12-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Articolo 12-bis.**

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

EMENDAMENTI

12-bis.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati»

12-bis.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Le parole da: «Al comma» a: «precedente.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verificano effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

12-bis.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 1, le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017», sono sosti-

tuite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12-BIS

12-bis.0.1

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2070"».

12-bis.0.2

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

12-bis.0.3

GASPARRI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, CONZATTI, PEROSINO, VITALI, PAROLI, GALLONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Considerata la grave crisi economica del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla Direttiva 2006/123/UE, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine la seguente lettera:

"f-bis) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

12-bis.0.4

ASTORRE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e-bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis*.1) le spese per la frequenza, in età scolare, di campus estivi o centri estivi per un importo annuo non superiore a 300 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12-bis.0.5

GARAVINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

12-bis.0.6

GARAVINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

1. All'articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino ai 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata"».

12-bis.0.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

12-bis.0.8

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire li seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "Fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019".

2. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, *b)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

12-bis.0.9

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*ter*.

1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

12-bis.0.10

FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*ter*.

1. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2018"».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

E DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Società sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*quater*) è soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

EMENDAMENTI

13.1

COMINCINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.3

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Id. em. 13.1

Sopprimere l'articolo.

13.4

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 13. - *(Misure di sostegno allo sport)*. - Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

13.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, attraverso appositi servizi istituiti dalle regioni, garantisce ai minori di 18 anni il rilascio del certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica con l'esenzione alla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Comuni, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, possono predisporre un servizio dedicato di trasporto pubblico dei minori verso le strutture sportive ubicate nel proprio territorio, anche attraverso 1 utilizzo dei mezzi del servizio trasporto pubblico locale e dei mezzi del servizio di trasporto scolastico, purché appositamente resi idonei a tale finalità, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e sottoposti a verifica annuale».

13.8

COMINCINI

Le parole da: «Apportare» a: «secondo periodo;» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;
- b) sopprimere i commi 3 e 4;
- c) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.9

GRIMANI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;
- b) sopprimere i commi 3 e 4;
- c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.10

COMINCINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo.

13.11

GRIMANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «355,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

13.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Le parole «Sopprimere il comma» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

13.13

COMINCINI

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

13.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

13.15

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

13.16

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: «prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 26, le parole: "in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI"».

13.17

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

13.18

COMINCINI

Le parole da: «Sostituire» a: «incrementato di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.19

GRIMANI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.20

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: «6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.21

MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno allo sport».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

13.0.2

MARTELLI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-*bis*) al commercio sulle aree pubbliche"».

13.0.3

SCIASCIA, FLORIS, CARBONE, CONZATTI, DE POLI, PEROSINO, ROSSI, TOFFANIN, VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione doganale)

All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ottobre 2018"».

Conseguentemente, il comma 1088, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Copertura finanziaria)

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5

milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, comma 2.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI AL TITOLO

Tit.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Precluso

Al Titolo sostituire le parole: «per la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «in materia di lavoro e imprese».

Tit.2

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Precluso

Al Titolo, sostituire le parole: «la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «misure sul lavoro a tempo determinato, in somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale». >

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 741. Emm. 3.1 e 3.2, Ciriani e altri; Bernini e altri	260	259	048	062	149	106	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 3.3, 3.4 e 3.5, De Bertoldi e altri; Nencini e altri; Bernini e altri	257	256	046	062	148	106	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.6, Patriarca	260	259	066	048	145	097	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.7 (1a parte), Laforgia e altri	261	260	064	007	189	099	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 3.9, 3.10 e 3.11 Patriarca e altri; Ciriani e altri; Bernini e altri	266	265	003	109	153	132	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.12, Patriarca e altri	268	267	021	072	174	124	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.16 (1a parte), De Poli e altri	269	268	001	112	155	134	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.18 (1a parte), Laus e altri	265	264	020	088	156	123	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.20, Bernini e altri	262	261	022	085	154	120	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.21, Patriarca e altri	272	271	047	067	157	113	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.23 (1a parte), Ciriani e altri	269	268	026	086	156	122	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.27, Ronzulli e altri	273	272	018	097	157	128	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.29, Mallegni e altri	267	266	001	110	155	133	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.28, Patriarca e altri	271	270	019	094	157	126	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.30, Bernini e altri	270	269	000	112	157	135	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.35 (1a parte), Bernini e altri	270	269	000	113	156	135	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.31, Ciriani e altri	272	271	003	111	157	135	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.33, Laforgia e altri	274	273	001	057	215	137	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.34, Patriarca e altri	270	269	018	094	157	126	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.0.4, Nannicini	266	265	018	052	195	124	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.0.3, Patriarca e altri	259	258	008	052	198	126	RESP.
<u>22</u>	Nom.	ANNULLATA	273	272	046	070	156	114	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.0.7, Ciriani e altri	275	274	044	070	160	116	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3.0.2, Nannicini e altri	278	277	064	059	154	107	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-bis.300, D'Arienzo	278	277	068	055	154	105	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-bis.1, D'Arienzo	278	277	006	067	204	136	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-bis.2, D'Arienzo	276	275	001	055	219	138	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-ter.100, Patriarca e altri	277	276	067	052	157	105	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-ter.0.5, Patriarca e altri	274	273	021	097	155	127	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 3-ter.0.6, Nencini	277	276	018	057	201	130	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.1, Laforgia e altri	273	272	047	008	217	113	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 4.2 e 4.3, Bernini e altri, Laforgia e altri	271	270	053	054	163	109	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.4 (1a parte), Malpezzi e altri	279	278	025	052	201	127	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.7, Ciriani e altri	267	266	007	064	195	130	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.8 (1a parte), Malpezzi e altri	273	272	018	052	202	128	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 4.10 e 4.11, Malpezzi e altri	277	276	019	102	155	129	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.12, Laforgia e altri	276	275	066	016	193	105	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.13 (1a parte), Malpezzi e altri	277	276	069	055	152	104	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.15, Ciriani e altri	277	276	057	018	201	110	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.16 (1a parte), Malpezzi e altri	278	277	020	104	153	129	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.19 (1a parte), Malpezzi e altri	279	278	018	108	152	131	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.24, Malpezzi e altri	277	276	018	100	158	130	RESP.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.25, Ciriani e altri	280	279	006	071	202	137	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.26, Ciriani e altri	279	278	006	070	202	137	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.27, Causin e altri	277	276	005	064	207	136	RESP.

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.28, Ciriani e altri	278	277	006	069	202	136	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.29 (1a parte), Malpezzi e altri	280	279	067	058	154	107	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.32, Ciriani e altri	279	278	052	027	199	114	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.33, Ciriani e altri	277	276	053	017	206	112	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.35 (1a parte), Malpezzi e altri	279	278	073	052	153	103	RESP.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.34, Ciriani e altri	281	280	017	060	203	132	RESP.
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.37, Ciriani e altri	279	278	056	019	203	112	RESP.
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.38 (1a parte), Ciriani e altri	278	277	002	075	200	138	RESP.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.40, Ciriani e altri	275	274	051	022	201	112	RESP.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.42, Bernini e altri	277	276	020	102	154	129	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.41, Ciriani e altri	275	274	008	068	198	134	RESP.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.43, Malpezzi e altri	276	275	018	104	153	129	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.44, Malpezzi e altri	275	274	070	053	151	103	RESP.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.45, Malpezzi e altri	278	277	073	053	151	103	RESP.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.46, Ciriani e altri	275	274	000	118	156	138	RESP.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.47, Gallone e altri	270	269	000	115	154	135	RESP.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.48, Ciriani e altri	265	264	008	060	196	129	RESP.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.49, Ciriani e altri	271	270	007	063	200	132	RESP.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.50 (1a parte), Malpezzi e altri	273	272	061	058	153	106	RESP.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.52 (1a parte), Lonardo e Vitali	273	272	051	067	154	111	RESP.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.56, Malpezzi e altri	273	272	064	060	148	105	RESP.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.57, Malpezzi e altri	274	273	067	058	148	104	RESP.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.58, Verducci e altri	271	270	072	050	148	100	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.59, Malpezzi e altri	269	268	061	058	149	104	RESP.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.1, Ciriani e altri	279	278	046	082	150	117	RESP.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.4, Ciriani e altri	276	275	048	072	155	114	RESP.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.9, Ciriani e altri	278	277	000	073	204	139	RESP.
<u>73</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.10, Ciriani e altri	276	275	001	074	200	138	RESP.
<u>74</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.11, Ciriani e altri	280	279	000	070	209	140	RESP.
<u>75</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4.0.12, Ciriani e altri	280	279	051	020	208	115	RESP.
<u>76</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4-bis.0.1, Malpezzi	277	276	074	051	151	102	RESP.
<u>77</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4-bis.0.2, Ciriani e altri	275	274	066	057	151	105	RESP.
<u>78</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 4-bis.0.3, Ciriani e altri	275	274	067	056	151	104	RESP.
<u>79</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 05.1, Ciriani e altri	277	276	045	074	157	116	RESP.
<u>80</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 05.2, Bellanova e altri	257	256	045	060	151	106	RESP.
<u>81</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.1, Bellanova e altri	261	260	019	095	146	121	RESP.
<u>82</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.2, Ferrari	263	262	063	055	144	100	RESP.
<u>83</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.3, Ferrari	265	264	027	047	190	119	RESP.
<u>84</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.4 (1a parte), Bellanova e altri	267	266	022	051	193	123	RESP.
<u>85</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.5 (1a parte), Bellanova e altri	265	264	024	048	192	121	RESP.
<u>86</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.11 (1a parte), Ferrari	271	270	024	049	197	124	RESP.
<u>87</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.16, Bellanova e altri	272	271	021	102	148	126	RESP.
<u>88</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.17, Ferrari	267	266	015	102	149	126	RESP.
<u>89</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.18, Laforgia e altri	274	273	010	059	204	132	RESP.
<u>90</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.19, Ferrari	271	270	021	051	198	125	RESP.
<u>91</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 5.20 e 5.21, Bellanova e altri; Ferrari	272	271	017	104	150	128	RESP.
<u>92</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.22, Ferrari	271	270	017	100	153	127	RESP.
<u>93</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.23, Bellanova e altri	273	272	068	055	149	103	RESP.

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>94</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.24, Ferrari	267	266	068	051	147	100	RESP.
<u>95</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.25, Bellanova e altri	271	270	024	051	195	124	RESP.
<u>96</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.26 (1a parte), Bellanova e altri	261	260	030	053	177	116	RESP.
<u>97</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.28, Ferrari	270	269	022	096	151	124	RESP.
<u>98</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.29, Ferrari	271	270	017	101	152	127	RESP.
<u>99</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.30, Bellanova e altri	274	273	018	101	154	128	RESP.
<u>100</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.31, Ferrari	272	271	018	105	148	127	RESP.
<u>101</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.32, Ferrari	275	274	021	055	198	127	RESP.
<u>102</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.33, Ferrari	272	271	018	098	155	127	RESP.
<u>103</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.34, Bellanova e altri	271	270	021	101	148	125	RESP.
<u>104</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.35, Bellanova e altri	272	271	073	050	148	100	RESP.
<u>105</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.37 (1a parte), Ferrari	275	274	074	051	149	101	RESP.
<u>106</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.38, Bellanova e altri	274	273	021	099	153	127	RESP.
<u>107</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.39, Bellanova e altri	270	269	016	099	154	127	RESP.
<u>108</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.40, Ferrari	274	273	023	101	149	126	RESP.
<u>109</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.41, Ferrari	271	270	019	102	149	126	RESP.
<u>110</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.42, Bellanova e altri	274	273	016	103	154	129	RESP.
<u>111</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.43, Laforgia e altri	274	273	053	057	163	111	RESP.
<u>112</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.44, Bellanova e altri	271	270	016	052	202	128	RESP.
<u>113</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 5.45 e 5.46, Bellanova e altri; Ferrari	277	276	023	052	201	127	RESP.
<u>114</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.47, Bellanova e altri	277	276	018	051	207	130	RESP.
<u>115</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.48, Bellanova e altri	274	273	023	100	150	126	RESP.
<u>116</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.51 (1a parte), Bellanova e altri	272	271	022	101	148	125	RESP.
<u>117</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.54, Ferrari	276	275	017	052	206	130	RESP.
<u>118</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.55, Ferrari	275	274	072	053	149	102	RESP.
<u>119</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.56, Ferrari	276	275	019	101	155	129	RESP.
<u>120</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.57, Bellanova e altri	273	272	021	101	150	126	RESP.
<u>121</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.58, Ferrari	274	273	022	052	199	126	RESP.
<u>122</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.59, Ferrari	276	275	073	051	151	102	RESP.
<u>123</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.60 (1a parte), Ferrari	276	275	017	102	156	130	RESP.
<u>124</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.0.2, Ciriani e altri	271	270	099	017	154	086	RESP.
<u>125</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 5.0.3, Ciriani e altri	272	271	093	023	155	090	RESP.
<u>126</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 6.1 e 6.2, Bellanova e altri; Ferrari	266	265	016	101	148	125	RESP.
<u>127</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.5 (1a parte), Ferrari	275	274	023	056	195	126	RESP.
<u>128</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.3 (1a parte), Ferrari	273	272	022	097	153	126	RESP.
<u>129</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.13, Bellanova e altri	277	276	022	102	152	128	RESP.
<u>130</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.14, Bellanova e altri	275	274	067	054	153	104	RESP.
<u>131</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.15, Ferrari	276	275	024	052	199	126	RESP.
<u>132</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.17 (1a parte), Bellanova e altri	275	274	017	099	158	129	RESP.
<u>133</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.20, Bellanova e altri	277	276	018	101	157	130	RESP.
<u>134</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.21 (1a parte), Ferrari	277	276	023	101	152	127	RESP.
<u>135</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.24, Ferrari	275	274	021	053	200	127	RESP.
<u>136</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.25, Bellanova e altri	275	274	024	097	153	126	RESP.
<u>137</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 6.26, Parente e altri	278	277	023	102	152	128	RESP.
<u>138</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.1, Ferrari	277	276	020	050	206	129	RESP.
<u>139</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.2, Ferrari	274	273	018	096	159	128	RESP.
<u>140</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.3, Bernini e altri	278	277	004	116	157	137	RESP.
<u>141</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.4, Bernini e altri	275	274	001	116	157	137	RESP.

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
142	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.5, Bellanova e altri	274	273	015	103	155	130	RESP.
143	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.6 (1a parte), Ferrari	276	275	017	102	156	130	RESP.
144	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.10, Ferrari	278	277	061	058	158	109	RESP.
145	Nom.	DDL n. 741. Emm. 7.11 e 7.12, Ferrari; Bellanova e altri	277	276	020	100	156	129	RESP.
146	Nom.	DDL n. 741. Em. 7.13 (1a parte), Bellanova e altri	276	275	019	099	157	129	RESP.
147	Nom.	DDL n. 741. Em. 8.2, Ferrari	275	274	023	052	199	126	RESP.
148	Nom.	DDL n. 741. Em. 8.1, Ferrari	277	276	022	050	204	128	RESP.
149	Nom.	DDL n. 741. Em. 8.0.2, Bellanova e altri	276	275	023	100	152	127	RESP.
150	Nom.	DDL n. 741. Em. 8.0.4, Misiani e Nannicini	277	276	005	106	165	136	RESP.
151	Nom.	DDL n. 741. Em. 8.0.5, Nannicini	278	277	019	106	152	130	RESP.
152	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.1, Ciriani e altri	266	265	095	024	146	086	RESP.
153	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.2, Laforgia e altri	277	276	072	053	151	103	RESP.
154	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.4, Ciriani e altri	277	276	105	020	151	086	RESP.
155	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.5, Ciriani e altri	276	275	106	018	151	085	RESP.
156	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.3, Laforgia e altri	269	268	062	055	151	104	RESP.
157	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.6, Ciriani e altri	275	274	107	017	150	084	RESP.
158	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.7 (1a parte), Malpezzi e altri	276	275	068	056	151	104	RESP.
159	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.9, Malpezzi e altri	276	275	068	056	151	104	RESP.
160	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.10, Malpezzi e altri	275	274	068	055	151	104	RESP.
161	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.11, Binetti e altri	278	277	048	073	156	115	RESP.
162	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.12 (1a parte), Malpezzi e altri	278	277	068	053	156	105	RESP.
163	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.14 (1a parte), Malpezzi e altri	279	278	069	056	153	105	RESP.
164	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.23, D'Alfonso e altri	279	278	022	053	203	129	RESP.
165	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.24, Bernini e altri	274	273	001	116	156	137	RESP.
166	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.25, Ciriani e altri	275	274	051	068	155	112	RESP.
167	Nom.	DDL n. 741. Emm. 9.26, 9.27 e 9.28, Mirabelli e altri; Bernini e altri; Laniece	279	278	019	102	157	130	RESP.
168	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.29, Zaffini e altri	279	278	049	072	157	115	RESP.
169	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.32 (1a parte), Ciriani e altri	275	274	053	068	153	111	RESP.
170	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.30 (1a parte), Bernini e altri	276	275	065	055	155	106	RESP.
171	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.31, Bernini e altri	273	272	051	065	156	111	RESP.
172	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.36, Bernini e altri	272	271	009	112	150	132	RESP.
173	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.37, Bernini e altri	275	274	006	117	151	135	RESP.
174	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.38, D'Alfonso e altri	274	273	016	058	199	129	RESP.
175	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.39, Mirabelli e altri	274	273	069	054	150	103	RESP.
176	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.40, Mirabelli e altri	270	269	019	053	197	126	RESP.
177	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.41, D'Alfonso e altri	274	273	017	052	204	129	RESP.
178	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.42, D'Alfonso e altri	278	277	015	050	212	132	RESP.
179	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.53, Ciriani e altri	274	273	006	113	154	134	RESP.
180	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.43 (1a parte), Mirabelli e altri	277	276	017	110	149	130	RESP.
181	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.49 (1a parte), Mirabelli e altri	274	273	070	051	152	102	RESP.
182	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.50, Mirabelli e altri	272	271	067	052	152	103	RESP.
183	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.54, Mirabelli e altri	275	274	020	103	151	128	RESP.
184	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.56 (1a parte), Mirabelli e altri	281	280	016	058	206	133	RESP.
185	Nom.	DDL n. 741. Emm. 9.57 e 9.58, Vitali; D'Alfonso	280	279	017	106	156	132	RESP.
186	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.59, D'Alfonso	278	277	069	056	152	105	RESP.
187	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.60, Vitali	279	278	072	056	150	104	RESP.
188	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.61, D'Alfonso	277	276	070	053	153	104	RESP.
189	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.62, Binetti e altri	277	276	004	117	155	137	RESP.

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>190</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.64 (1a parte), D'Alfonso e altri	279	278	024	054	200	128	RESP.
<u>191</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.1, Faraone e altri	273	272	074	044	154	100	RESP.
<u>192</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.2, Laforgia e altri	270	269	018	058	193	126	RESP.
<u>193</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.3, Laforgia e altri	274	273	018	054	201	128	RESP.
<u>194</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.4, Ciriani e altri	278	277	051	071	155	114	RESP.
<u>195</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.5, Ciriani e altri	279	278	047	080	151	116	RESP.
<u>196</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.6, Faraone e altri	277	276	067	060	149	105	RESP.
<u>197</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.7, Faraone e altri	272	271	016	059	196	128	RESP.
<u>198</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.8 (1a parte), Faraone e altri	273	272	014	057	201	130	RESP.
<u>199</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.11 (1a parte), Faraone e altri	276	275	065	059	151	106	RESP.
<u>200</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.15, Faraone e altri	280	279	070	058	151	105	RESP.
<u>201</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.16, Faraone e altri	280	279	067	059	153	107	RESP.
<u>202</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.17, Faraone e altri	272	271	072	048	151	100	RESP.
<u>203</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.18, Faraone e altri	277	276	022	104	150	128	RESP.
<u>204</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.20, Faraone e altri	278	277	073	054	150	103	RESP.
<u>205</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9.0.21, Binetti e altri	279	278	023	102	153	128	RESP.
<u>206</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-bis.1, Comincini e altri	266	265	018	094	153	124	RESP.
<u>207</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-ter.1, D'Alfonso	273	272	014	105	153	130	RESP.
<u>208</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quater.1, Laforgia e altri	266	265	060	053	152	103	RESP.
<u>209</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quater.2, Mirabelli e altri	265	264	016	092	156	125	RESP.
<u>210</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quater.3, D'Alfonso	275	274	064	057	153	106	RESP.
<u>211</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quater.4, Laforgia e altri	274	273	063	058	152	106	RESP.
<u>212</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quater.5, Comincini e altri	271	270	024	094	152	124	RESP.
<u>213</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.1, D'Alfonso e altri	272	271	061	053	157	106	RESP.
<u>214</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.2, D'Alfonso	275	274	065	056	153	105	RESP.
<u>215</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.3, Comincini e altri	270	269	026	091	152	122	RESP.
<u>216</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.1 (1a parte), Mirabelli e altri	273	272	021	097	154	126	RESP.
<u>217</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.3, Mirabelli e altri	273	272	062	057	153	106	RESP.
<u>218</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.5, D'Alfonso e altri	274	273	068	052	153	103	RESP.
<u>219</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.6, Mirabelli e altri	272	271	068	053	150	102	RESP.
<u>220</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.8, Mirabelli e altri	272	271	067	053	151	103	RESP.
<u>221</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.13, Mirabelli e altri	273	272	067	052	153	103	RESP.
<u>222</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.16, Mirabelli e altri	275	274	069	052	153	103	RESP.
<u>223</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.14, Comincini e altri	271	270	069	050	151	101	RESP.
<u>224</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.18, D'Alfonso e altri	274	273	022	098	153	126	RESP.
<u>225</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 9-quinquies.0.19, Mirabelli e altri	273	272	020	099	153	127	RESP.
<u>226</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.1, D'Alfonso e altri	276	275	014	051	210	131	RESP.
<u>227</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.3, D'Alfonso e altri	275	274	017	056	201	129	RESP.
<u>228</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 10.4 e 10.5, Bernini e altri; Ciriani e altri	277	276	007	065	204	135	RESP.
<u>229</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.6, D'Alfonso e altri	273	272	066	052	154	104	RESP.
<u>230</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.7, D'Alfonso e altri	273	272	062	050	160	106	RESP.
<u>231</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.8, D'Alfonso e altri	269	268	062	049	157	104	RESP.
<u>232</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.11, D'Alfonso e altri	264	263	057	049	157	104	RESP.
<u>233</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.12, D'Alfonso e altri	273	272	060	054	158	107	RESP.
<u>234</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.13 (1a parte), D'Alfonso e altri	270	269	059	053	157	106	RESP.
<u>235</u>	Nom.	DDL n. 741. ODG G10.3, D'Alfonso e Patriarca	274	273	068	051	154	103	RESP.
<u>236</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 10.0.31, Ciriani e altri	270	269	047	064	158	112	RESP.
<u>237</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11.1, D'Alfonso e altri	274	273	065	053	155	105	RESP.

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>238</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11.2, D'Alfonso	267	266	069	048	149	099	RESP.
<u>239</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11.3 (1a parte), D'Alfonso e altri	275	274	066	053	155	105	RESP.
<u>240</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11.5, D'Alfonso e altri	273	272	063	054	155	105	RESP.
<u>241</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11.9 (1a parte), Steger e altri	273	272	014	054	204	130	RESP.
<u>242</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.1, Grimaldi	279	278	056	062	160	112	RESP.
<u>243</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.2 (1a parte), Laforgia e altri	278	277	040	083	154	119	RESP.
<u>244</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.4, Bernini e altri	277	276	016	057	203	131	RESP.
<u>245</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.5, D'Alfonso e altri	274	273	060	054	159	107	RESP.
<u>246</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.6, Bernini e altri	276	275	014	058	203	131	RESP.
<u>247</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.7, D'Alfonso e altri	280	279	066	055	158	107	RESP.
<u>248</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.8, Sciascia e altri	275	274	018	063	193	129	RESP.
<u>249</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 11-bis.9, D'Alfonso e altri	278	277	062	059	156	108	RESP.
<u>250</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12.1 (1a parte), Comincini	275	274	068	053	153	104	RESP.
<u>251</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12.4, D'Alfonso e altri	280	279	025	100	154	128	RESP.
<u>252</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12.5, D'Alfonso e altri	273	272	067	052	153	103	RESP.
<u>253</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 12.6 e 12.7, Ciriani e altri; De Poli e altri	283	282	004	069	209	140	RESP.
<u>254</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12.8, Ciriani e altri	279	278	053	065	160	113	RESP.
<u>255</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.1, D'Alfonso e altri	281	280	019	101	160	131	RESP.
<u>256</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.2 (1a parte), Bernini e altri	281	280	016	053	211	133	RESP.
<u>257</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.0.7, D'Alfonso e altri	281	280	023	101	156	129	RESP.
<u>258</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.0.8, Bellanova e altri	277	276	062	057	157	108	RESP.
<u>259</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.0.9, D'Alfonso e altri	275	274	038	081	155	119	RESP.
<u>260</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 12-bis.0.10, Ferrazzi e altri	279	278	068	057	153	106	RESP.
<u>261</u>	Nom.	DDL n. 741. Emm. 13.1, 13.2 e 13.3, Comincini; Ciriani e altri; Sbrillini e altri	281	280	054	067	159	114	RESP.
<u>262</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.4, Malpezzi e altri	262	261	053	055	153	105	RESP.
<u>263</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.5, D'Alfonso e altri	280	279	066	054	159	107	RESP.
<u>264</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.6, D'Alfonso e altri	274	273	033	085	155	121	RESP.
<u>265</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.7, D'Alfonso e altri	276	275	019	102	154	129	RESP.
<u>266</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.8 (1a parte), Comincini	276	275	065	052	158	106	RESP.
<u>267</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.12 (1a parte), Grimaldi	280	279	067	053	159	107	RESP.
<u>268</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.16, Bernini e altri	278	277	008	110	159	135	RESP.
<u>269</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.17, Bernini e altri	277	276	010	109	157	134	RESP.
<u>270</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.18 (1a parte), Comincini	278	277	060	060	157	109	RESP.
<u>271</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.20 (1a parte), Bernini e altri	271	270	059	055	156	106	RESP.
<u>272</u>	Nom.	DDL n. 741. Em. 13.22, Malpezzi e altri	277	276	063	059	154	107	RESP.
<u>273</u>	Nom.	DDL n. 741. Votazione finale	282	281	001	155	125	141	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca			A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Alfieri Alessandro	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno		A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	F	F	A	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barboni Antonio																				
Battistoni Francesco	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Bellanova Teresa	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	F	F	A	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	F	F	A	A	F					F		F	F	F	F	F	F	C	F	
Bertacco Stefano	F	F	A	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A
Berutti Massimo Vittorio	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Biasotti Sandro Mario	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Binetti Paola	F	F	A	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	A	A
Bini Caterina																				
Biti Caterina	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.																				
Boldrini Paola	A	A	F	A	F	F	F		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																		F	F	F
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C		A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo																				C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fantetti Raffaele	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
Faraone Davide	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	F	F	A	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F	C	A
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	A	A	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Floris Emilio						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F					

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Messina Assunta Carmela	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mininno Cataldo						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Minuto Anna Carmela	F	F	A	C	F	C	F	F	C	F	A	F	F		F	F	F	C	F	C
Mirabelli Franco	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Misiani Antonio	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Modena Fiammetta	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Moles Rocco Giuseppe	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Mollame Francesco	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Montevecchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Monti Mario																				
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Morra Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Nannicini Tommaso	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	C	A
Naturale Gisella	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ortolani Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pagano Nazario							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parente Annamaria	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Paroli Adriano	F	F	A	C	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Parrini Dario	A	A	F		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Patriarca Edoardo	A	A	F	A	F	F	F													

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Siclari Marco	F	F	A	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C		
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	F	F	A	C	F	C	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Stancanelli Raffaele	F	F	A	C	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	A	A	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	A	A		A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Toffanin Roberta	F	F	A	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	F	F	A	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	F	F	F	C	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	F	A	C	F	A	F	A	A	F	A	F	F	A	F	F	A	C	A	C
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco	F	F	A	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	F	C	A	A
Zanda Luigi Enrico	A		F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F					F		F
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	C	A	F	A	A	C	C	A	C	C	A	C	C	F	C	F	A	A	A	F
Cantù Maria Cristina	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo		A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	C	F	C	F	A	F	A	A	A	F
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi		A	A	A	A	A	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	A
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	C	F	F	A	A	F	F	A	A	A	C		A	F	A	A	A	A	F	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	A	F	F	F	F	F		F	F	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Conzatti Donatella	A	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
Corbetta Gianmarco	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C													
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco		A	F	A	A	C	C	A	F	C			F	F	C	F	A	A	A	F
D'Alfonso Luciano	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Damiani Dario		A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
De Bertoldi Andrea	C	F	F	A	A	F	C	A	A	A	C		A	F	A	A	A	A	F	A
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	C	C	C	F	A	C	C	C	A	F	F	C	A	C	F	F	F	F	A	F
De Poli Antonio	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	A	C	F	A	A	A	F
De Siano Domenico	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	A	C	F	A	A	A	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	C	F	A	C	C	C	C	F	F	C	A	C	F	F	F	F	A	F
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fantetti Raffaele	C	A	F	A	A	C	C	A	F	F	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
Faraone Davide		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	C	F	F	A	A	F	F	A	A	A	C		A	F	A	A	A	A	F	A
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Ferrazzi Andrea	F	F	A	F	F	F	F	F		F	C	A	F	C		F	C	F	C	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	A	C	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C			F	A	A	A	F
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F
Garavini Laura	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Garnero Santanchè Daniela	C	F	C	A	A	F	C	A	A	A	C	A	A	F	A	A	F	A	F	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio													C	F	C	C	A	A	A	F
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	A	A	F	A	A	A	C	A	F	C	C	F	C	F	C	A	A	A	A	F
Giacobbe Francesco	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F			F	C	F	F	C	F	C	F
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F
Giro Francesco Maria	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Messina Alfredo		A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Messina Assunta Carmela	F		A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Mininno Cataldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Minuto Anna Carmela		A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Mirabelli Franco	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Misiani Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Modena Fiammetta	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Moles Rocco Giuseppe	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C		C	F	A	A	A	F										
Mollame Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Montevocchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Monti Mario																														
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Morra Nicola	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nannicini Tommaso	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Nastri Gaetano	C	F	F	A	A	F	F	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A										
Naturale Gisella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nencini Riccardo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F										
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nugnes Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ortolani Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pacifico Marinella		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pagano Nazario	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Papatheu Urania Giulia Rosina	C	A	F	F	A	C	C	A	F	C	A	F	C	A	C	F	A	A	A	F										
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Parente Annamaria	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
Segre Liliana																														
Serafini Giancarlo	C	F	F	A	F	C	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Siclari Marco		A	F	A	A		C	A	F	C	A	F	C	F	C	C	A	A	A	F										
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Stabile Laura	A	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Stancanelli Raffaele	C	F	F	A	A	A		A	A	A	C	F	A	F	A	A	F	A	F	A										
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Stefano Dario	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	F	A	F	F	F	A	F	A	F										
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F																	
Taricco Giacomino	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F	F	C	F										
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Testor Elena	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Tiraboschi Maria Virginia	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Toffanin Roberta	C	A	F	A	A	C	C	A	F	C	A	F	C	F	C	F	A	A	A	F										
Toninelli Danilo	M	M	C	C	C	C	M	C	C	M	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C										
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Totaro Achille	C	F	F	A	A	F	F	A	A	A	C	A	A	F	A	A	A	A	F	A										
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Unterberger Juliane	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Urso Adolfo	C	F	F	A	A	A	C	A	A	A	C	C	A	F	A	A	A	A	F	A										
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Valente Valeria	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Vattuone Vito	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										
Verducci Francesco	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	C	F	C	F										

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Aimi Enrico	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Alberti Casellati Maria Elisab																														
Alderisi Francesca	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Alfieri Alessandro	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Astorre Bruno	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F										
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Balboni Alberto	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F										
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Barboni Antonio	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Battistoni Francesco	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Bellanova Teresa	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Berardi Roberto	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F		F	F	F	A	A											
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Bertacco Stefano	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F										
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Biasotti Sandro Mario	F		F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	F	A	A	F										
Binetti Paola	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Bini Caterina																														
Biti Caterina	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Bogo Deledda Vittoria F. M.																														
Boldrini Paola	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Bonfrisco Anna	C	C	C	C																										

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	F	F	F	F	F	A	A	A		F		F	A	F	F	F	A	A	F
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F			F	A		A	
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio																				
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
D'Alfonso Luciano	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Damiani Dario	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	F	C	A	A	C	A	F	F	C	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	C
De Poli Antonio	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
De Siano Domenico	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	F	C	A	A	C	A	F	F	C	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
Fantetti Raffaele	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Faraone Davide	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Fedeli Valeria	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	F	F	F	F	F		A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Garavini Laura	F	F	C	F	C	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	C	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F
Giacobbe Francesco	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F		F	F	F	F

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																												
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																													
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
Giroto Gianni Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Grasso Pietro	F	C	A	A	C	A	F	F	C	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	C	C										
Grimani Leonardo	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Iannone Antonio	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F										
Iori Vanna																															
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F										
La Russa Ignazio Benito Maria																															
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Laforgia Francesco	F	C	A	A	C	A	F	F	C	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	C	C										
Laniece Albert	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		F	F	F										
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lonardo Alessandrina	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A												
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Maffoni Gianpietro	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F											
Magorno Ernesto	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C											
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Malan Lucio	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F											
Mallegni Massimo	F	A	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F		F	F	F	A	A												

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C										
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Messina Alfredo	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Messina Assunta Carmela	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Mininno Cataldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Minuto Anna Carmela	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F		A	A	F										
Mirabelli Franco	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		F	F										
Misiani Antonio	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C		F	F	F										
Modena Fiammetta	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Moles Rocco Giuseppe	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Mollame Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Montevecchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Monti Mario																														
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Morra Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nannicini Tommaso	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Nastri Gaetano	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F										
Naturale Gisella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nencini Riccardo	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	A	F	A	F	F	F	F										
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Nugnes Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ortolani Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pacifico Marinella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pagano Nazario	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Parente Annamaria	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C		C	C	F		F	F	F											

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																												
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																													
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pichetto Fratin Gilberto	F	F	F	F	F		A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F											
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pinotti Roberta	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F										
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pittella Giovanni Saverio	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F										
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C										
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Presutto Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Puglia Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F											
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rampi Roberto	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F										
Rauti Isabella	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F											
Renzi Matteo	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	A	F	F	F											
Riccardi Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Richetti Matteo	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F										
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F											
Rojc Tatjana	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F										
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Romani Paolo	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F											
Romano Iunio Valerio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ronzulli Licia	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F</														

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																												
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
Segre Liliana																														
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Siclari Marco	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Stabile Laura	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Stancanelli Raffaele	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F										
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
Stefano Dario	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Steger Dieter	F		A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A		A	F	F	F	F										
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Taricco Giacomino	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F										
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Testor Elena	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Toffanin Roberta	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	A	F	F	F		A	F										
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Totaro Achille	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F										
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Unterberger Juliane	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Urso Adolfo	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F										
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Valente Valeria	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F		F	F										
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Vattuone Vito	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Verducci Francesco	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F										
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Vitali Luigi	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F										
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Zaffini Francesco	A	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F										
Zanda Luigi Enrico			C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C		C	F	F	F	F										
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	F	F	F		F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Alfieri Alessandro	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	F		C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	F	F	F	F	A
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C
Battistoni Francesco	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Bellanova Teresa	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	F	F		F	F	A	A	A	A	F	F		F	F	A	A	A	A	A	A
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A
Bertacco Stefano	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Biasotti Sandro Mario	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Binetti Paola	F	F		A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Bini Caterina																				
Biti Caterina	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.																				
Boldrini Paola	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	F		C	F	A	F	F	F	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Bonino Emma	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C		F	F	F	F
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	F	F	A	F	A	A	A		F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F		F	A	F		A	A	A	F	F		F	F	A	A	A	A	A	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F		F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A		F	F
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	F		F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	
D'Alfonso Luciano	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Damiani Dario	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	F	C	C	C	F	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	F	F	A	F	A	A	A		F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	F	A	C	C	A	A	A	C	A
De Poli Antonio					F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A		
De Siano Domenico			F							F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	F	F	C	C	A	A	A	C	A
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	C	F	F	A	A	A	A	A	
Faraone Davide	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista		F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A		
Fregolent Sonia																				
Fusco Umberto		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F		F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C
Garavini Laura	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A		C
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A
Giacobbe Francesco	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C		C	C	F	F	F	F	F
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	
Giro Francesco Maria	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A		A	A	A

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo			F			A	A	A		F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Messina Assunta Carmela	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	
Mininno Cataldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Minuto Anna Carmela		F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Mirabelli Franco	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Misiani Antonio	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Modena Fiammetta	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	
Moles Rocco Giuseppe	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Mollame Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Montevocchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Monti Mario																				
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Morra Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nannicini Tommaso	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Naturale Gisella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ortolani Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pagano Nazario	F	F		A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parente Annamaria	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Paroli Adriano	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A
Parrini Dario	F	C	C	F	A	F	F		F	A		C	C	C	C	F		F	F	F
Patriarca Edoardo	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F
Patuanelli Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pazzagliani Giuliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pellegrini Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pellegrini Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pepe Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pergreffì Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Perilli Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Perosino Marco	F	F	F	A	F	A	A		A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A
Pesco Daniele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																												
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																													
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80											
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pichetto Fratin Gilberto	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	C										
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pinotti Roberta		C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pittella Giovanni Saverio	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Presutto Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Puglia Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Quagliariello Gaetano	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A										
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rampi Roberto	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Rauti Isabella	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F												
Renzi Matteo	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Riccardi Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Richetti Matteo	F	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Rizzotti Maria	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	C										
Rojc Tatjana	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A		C	C	C	C	F	F	F	F	F	F										
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Romani Paolo						A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A										
Romano Iunio Valerio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Ronzulli Licia	F		F	A	F	A	A	A		F	F	F	F																		

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																											
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80									
Segre Liliana																													
Serafini Giancarlo	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Siclari Marco		F	F	A	F	A	A	A		F	F	F	F	F	A	A		A	A	F									
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Stabile Laura	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Stancanelli Raffaele	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A									
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Stefano Dario	C	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Steger Dieter	F	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	C	C	C	A	F	F	F	F	F									
Sudano Valeria Carmela Maria	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Taricco Giacomino	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Testor Elena	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Toffanin Roberta	F	A	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M									
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Totaro Achille	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F									
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Unterberger Juliane	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Urso Adolfo	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A									
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Valente Valeria	F		C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Vattuone Vito	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Verducci Francesco	F	C	C	F	A	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F									
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Vitali Luigi	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A									
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
Zaffini Francesco	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F									
Zanda Luigi Enrico	F	C	C	F	C					A	A	C	C	C	C				F	F									
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A		C		F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C		C	F	F	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea		A	C	C	C	C	F		C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A		A		F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	A	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	A		C	F	F	F	F	F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	F	A		C	C	C	F	F	C			F		A	C		F	F	F	
D'Alfonso Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damiani Dario	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C		F	F	F	F
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	C	A	A	A	A	A	C	C	F
De Poli Antonio																				
De Siano Domenico	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	C	A	A	A	A	A	C	C	F
Evangelista Elvira Lucia																				
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele																				
Faraone Davide	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	A	A	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio					F	C	F	F	C	F	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Fregolent Sonia																				
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	A	C	C	C		F	F	A		F	F	A			C	F	F		F
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	F	A	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	A	A	C	A	F	F	F	F
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F																			F
Giro Francesco Maria	C	A	C	C		C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	C	F	F	F

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Siclari Marco	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	F	C	C	F	F	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	A	F	F	F	F
Stancanelli Raffaele	A	A	A	A	A	A		F		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	A	F	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Toffanin Roberta	F	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	F	F	A	A	C	C	F	F	F	F
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Zanda Luigi Enrico	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F		F	F	F	F	F	F
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno																				
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	C	A	A	F
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Battistoni Francesco	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Bellanova Teresa	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	C	F		A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	A	F	C	A	A	F
Bertacco Stefano	A	A		C	A	A	A	A		A	C	A	A	A	C	A	A	A	A	A
Berutti Massimo Vittorio	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Biasotti Sandro Mario		F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Binetti Paola	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Bini Caterina																				
Biti Caterina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.																				
Boldrini Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonino Emma	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F			F	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C			A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	A	A	A	A	A	A		A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	C		F	A	A	F	F	F	F	F		C	C	C	F	F	C	A	F	
Fregolent Sonia																				
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Galicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	C	F	
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Giacobbe France- sco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Ga- briella																				
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	F	C	C	F	F	C	A	A	F
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	A	C	A	A	A	C	C	A	A	C	F	C	A	C	A	A	C	A	C	A
Grimani Leonardo	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				

[illegible]

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pichetto Fratin Gil- berto	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pittella Giovanni Saverio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presutto Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puglia Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Quagliariello Gae- tano	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rampi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rauti Isabella	A	A	A	A	A	A	A	A		A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Riccardi Alessan- dra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Richetti Matteo	F	F	F		F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Rojc Tatjana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romani Paolo	C	F	F	A	A	F	C	A		F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Romano Iunio Va- lerio	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romeo Massimi- liano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F		A	A	F	F
Rossi Mariarosaria	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Rossomando Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ruspanдини Mas- simo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Russo Loredana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saccone Antonio	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	F	F
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schifani Renato	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Siclari Marco	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Stancanelli Raffaele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Toffanin Roberta	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F	C	A	F	F
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	A	A		A	A	A	A		A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	F	F	A	A	A	A	A	F	F	A	C	C	C		F	C	A	F	F

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C		F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	C	A	F	F	A		C	F	C	C	C		F	F	C	F	F	A		F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	C	A	F	A	A	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

[illegible]

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Mallegni Massimo	C	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F																	
Manca Daniele	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	A	A	A		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martelli Carlo	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	C	C	C
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A		F	F	F	C	F	F	C	F	F
Messina Assunta Carmela	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante							
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Pianasso Cesare		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																					
Piarulli Angela Anna Bruna		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pichetto Fratin Gil- berto		C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	C		F	C	F	F
Pillon Simone		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta		F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Giuseppe		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Pietro		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pittella Giovanni Saverio		F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pittoni Mario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pizzol Nadia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presutto Vincenzo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Quagliariello Gae- tano		C	A	F																	
Quarto Ruggiero		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rampi Roberto		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rauti Isabella		A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Renzi Matteo		F	F	F	A	A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Riccardi Alessan- dra		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ricciardi Sabrina		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Richetti Matteo			F	F	A	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F
Ripamonti Paolo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rivolta Erica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria		C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Rojc Tatjana		F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romani Paolo		C	C	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Romano Iunio Va- lerio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romeo Massimi- liano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia		C	A	F	A	C	F	C	F	F	A	C	F								

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schifani Renato	C	A	F	A	A	F		F	F		C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	A	F	A	A	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F
Siclari Marco	C	A	F	A	A	F	A	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Stancanelli Raffaele	A	A	A	F	F		A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F		F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Toffanin Roberta	C	A	F	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
Toninelli Danilo	M	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	A	C	A	A	F	F	F	F	A	C	F	A	A	C	A	A	C	A	A

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160					
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Aimi Enrico	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Alberti Casellati Maria Elisab																									
Alderisi Francesca	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F					
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F					
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Balboni Alberto	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	F	F	A	A	A					
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Barboni Antonio	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Battistoni Francesco		F	F	A	F	F	C	C	F		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Bellanova Teresa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A	A	F	A	F	F	F					
Berardi Roberto	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A		A		A					
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A		A	A					
Bertacco Stefano	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A					
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Biasotti Sandro Mario	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	F		A	A	A		A	A	A	A					
Binetti Paola	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Bini Caterina																									
Biti Caterina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F					
Bogo Deledda Vittoria F. M.																									
Boldrini Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F					
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Bonifazi Francesco	F	F																							

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	C	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A		A	A	A	A
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	F	F	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F		F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A		A	A	A	A
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	A	A	F	A	C	F	F	F	A	A	F	A		A	A		A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F		A	A	A		A	A	A	A
Giacobbe France- sco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Giammanco Ga- briella													A	A	A	A	A	A	A	A
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Giro Francesco Maria	F		F	A	F		C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	C	C	C	C	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Grimani Leonardo	F	F		F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	C	C	C	C	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Magorno Ernesto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		A	F	F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mallegni Massimo	F	F	F	A	A	A	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Malpezzi Simona Flavia																				
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	F	A	A	A	A	A	A	A		C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Martelli Carlo	C	C	C	C	C	C	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	F	A	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A		A	A
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Piano Renzo																					
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pichetto Fratin Gil- berto	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A		A	A	A	A	A	
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pittella Giovanni Saverio		F	F	F	F	F	F		F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F		
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Presutto Vincenzo	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Puglia Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Quagliariello Gae- tano																					
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Rampi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F	
Rauti Isabella	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	F	A	F	F	A	A	A	A	A	
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A		A	F	F	F	
Riccardi Alessan- dra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Richetti Matteo		F	F	F	F	F		F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Rizzotti Maria	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A		A		
Rojc Tatjana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Romani Paolo	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Romano Iunio Va- lerio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Romeo Massimi- liano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ronzulli Licia	F	F	F	A	F	F	A	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rossi Mariarosaria	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rossomando Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	
Rubbia Carlo																					
Rufa Gianfranco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ruspendini Mas- simo	F	A	A	A	A	A	F	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	A	A	
Russo Loredana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Saccone Antonio	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Schifani Renato	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Siclari Marco	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stancanelli Raffaele	F	A	A	A	A	A	A	A	A		A	F	A	F	F	A	F	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Toffanin Roberta	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Toninelli Danilo	C	C	M	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	F	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	A	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	F	F	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Airola Alberto	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	A	A	A	C	F	A	A	F	F		F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	C	F	A
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Battistoni Francesco	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Bellanova Teresa	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A			C	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A		C	C	F	F
Bertacco Stefano	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F			A	A	A	A	C	F	A
Berutti Massimo Vittorio	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Biasotti Sandro Mario	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F
Binetti Paola	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Bini Caterina																				
Biti Caterina	F	F	F	F	F	F	F	A												
Bogo Deledda Vittoria F. M.																				
Boldrini Paola	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F		F	F	F
Bonino Emma	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	A
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica																				
Castiello Francesco	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C									C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	A	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F			F	C	F	C	C	C	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	A	A	A	C			F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C		F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A			C	F	F
D'Alfonso Luciano		F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damiani Dario	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C		F
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	A	C	C	C	A	F
De Poli Antonio																				
De Siano Domenico	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F		F	F	C	A	C	C	C	F	F
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislaò	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Durnwalder Meinhard																				
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	A	C	C	C	A	F
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Faraone Davide	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	F	A	A	A	C	F	A	F	F	A	F	F	F	A		A	A	A	F	A
Fazzone Claudio																				
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante														
(M)=Cong/Gov/Miss		(P)=Presidente		(R)=Richiedente la votazione e non votante																
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	A	C	C	F	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	C	F	F		A	A	A	A	F	F
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	C	F	F
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	A	A	A	C	F	A	F	F	A	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Giacobbe France- sco	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Ga- briella	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	C	F	F
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	A	C	C	C	A	F
Grimani Leonardo	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	F	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	A	A	A	F	F	A		F	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	A	C	C	C	A	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F		F	F	F	F	F

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A	A	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C		C	F	F
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Magorno Ernesto	F	F	F	F		F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Malan Lucio	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A		C	C	F	F
Mallegni Massimo	F	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F
Malpezzi Simona Flavia										A	A		F	F	F	F	F	F	F	F
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A		A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	C	F
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F		F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Martelli Carlo	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	A	A	F	A	C	C	C	A	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	A	A	A	C	F	A	F	F	A	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Pichetto Fratin Gil- berto	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F	F	F	A												F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pittella Giovanni Saverio	F	F	F	F		F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F		F
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presutto Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puglia Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Quagliariello Gae- tano									F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rampi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F		F	F	F	F
Rauti Isabella	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Riccardi Alessan- dra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Richetti Matteo	F	F		F	F		F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	A	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Rojc Tatjana	F	F	F	F		F		A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romani Paolo	F	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Romano Iunio Va- lerio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romeo Massimi- liano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Rossi Mariarosaria	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Rossomando Anna	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ruspendini Mas- simo	F	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Russo Loredana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saccone Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	A	C	F	C	F	F
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schifani Renato	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	C	F
Siclari Marco	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	C	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Stabile Laura	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Stancanelli Raffaele	F	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Toffanin Roberta	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	M	C	C	C	M	C	M	C	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	F	A	A	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	A		A	A	A	A	F
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	A												
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F		F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200					
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Aimi Enrico	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	C	F	A	C	C	A	A					
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Alberti Casellati Maria Elisab																									
Alderisi Francesca	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A		C	A	F	A	C	C	A	A					
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F					
Anastasi Cristiano	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F					
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Balboni Alberto	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A					
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Barboni Antonio	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A					
Battistoni Francesco	A	A	F	C	F	C	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A					
Bellanova Teresa	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F					
Berardi Roberto	A		F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A					
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bernini Anna Maria	A	A	F	C	F		F	A	F	C	A	C	C	C	F	A		C	A	A					
Bertacco Stefano	A	A	A	C	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A		A	A					
Berutti Massimo Vittorio	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A		C	A	F	A	C	C	A	A					
Biasotti Sandro Mario	A	A	A	C	F	F	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A					
Binetti Paola	A	A	F	C	F	A	F	A	F	A	A	C	C	A	F	A	C		A	A					
Bini Caterina																									
Biti Caterina			F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F					
Bogo Deledda Vittoria F. M.																									
Boldrini Paola	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F					
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
Bonifazi Francesco	F	F	F</																						

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante							
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cangini Andrea	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	A	C	A	F	A	C	C	A	A	
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
Carbone Vincenzo	A	A	F	C	F	F	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A	
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castellone Maria Domenica																					
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Causin Andrea	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	C	F	A	C	C	A	A	
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cesaro Luigi	A	A	A	C	F	A	A	A	F	C	A	C	C	C	A	A	C	C	A	A	
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ciriani Luca	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Conzatti Donatella	A	A		C	F	A	F	F	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C			

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	A		F	C	F	F	F	A	F	C	A		C	A	F	A	C		A	A
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C		C	C	A	F	A	C	C	A	A
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A		F	A	F	F	F	C	A	A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	A	A	F	C	F	A														
Giacobbe France- sco	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Ga- briella	A	F	F	C	F	A	F	A	A	C	A	C	C	A	F	A	F	C	A	A
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giro Francesco Maria		A	F	C	F	A	F	F	F	F	A	C	C	A	F	A	F	C	A	A
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro		A	F	F	C	A	F	A	C	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	A	A	F	F	C	A	A	A	C	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F			F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A		A	A
Magorno Ernesto			F	F	F	F	A	F	F	F	F			F	A	F	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Mallegni Massimo	A		F	C	F	A	F	A	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	A	A
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F		F	A	F		F	F	F
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A	A		C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	F	F	A	C	C		A
Mantero Matteo	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	A		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A
Martelli Carlo	F	A	F	F	C	A	A	A	C	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C			F	A	C	C	A	A
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200				
Pianasso Cesare		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Piano Renzo																									
Piarulli Angela	Bruna		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C				
Pichetto Fratin Gilberto		A		F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	C	F	A	C	C	A	A				
Pillon Simone		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pinotti Roberta		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F				
Pirovano Daisy		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pirro Elisa		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Giuseppe		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Pietro		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C					
Pittella Giovanni	Saverio	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F				
Pittoni Mario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pizzol Nadia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presutto Vincenzo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pucciarelli Stefania		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Quagliariello Gaetano		A	A	C	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	F	A				
Quarto Ruggiero		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rampi Roberto		F		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F				
Rauti Isabella		A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A				
Renzi Matteo		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
Riccardi Alessandra		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ricciardi Sabrina		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Richetti Matteo			F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
Ripamonti Paolo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rivolta Erica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rizzotti Maria		A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	C	A				
Rojc Tatjana		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F				
Romagnoli Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romani Paolo		A	A	C	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C		A	A				
Romano Iunio Valerio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romeo Massimiliano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ronzulli Licia		F	F	F	C	F	F	F		F	C	A	C	C	A	F	C	C							

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Schifani Renato	A	A	F	C	F	A	F	A		A	A	C	C	A	F	A		C	A	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Siclari Marco	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	F	C	A	A
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Stancanelli Raffaele	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C										
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C		A	F	A	C	C	A	A
Toffanin Roberta	A	A	F	C	F	A	F	A	F	C	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A
Toninelli Danilo	C	M	C	C	C	C	M	C	C	C	C	M	C	C	C	C	M	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	A	A	A	C	F	A	F	A	F	A	A	C	C	A	F	A	C	C	A	A

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante							
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cangini Andrea	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A	
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Carbone Vincenzo	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A	
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castellone Maria Domenica																					
Castiello Francesco	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Causin Andrea		A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A	
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cesaro Luigi	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	F	
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ciriani Luca	A		A	A	A																
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Conzatti Donatella	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A		F	A	A	F	F	A	A	A	A	

[illegible]

[illegible]

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A		F	A	F	F	F	A	F	A	A		A	A	F	F	A	A	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Malan Lucio	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Mallegni Massimo	A	A	F	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	F	F															
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martelli Carlo	F	A	A	A	A	F	F	F	C	F	F	A	C	F	A	A	F	A	A	A
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	A	A	F																	

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante							
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Pianasso Cesare		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																					
Piarulli Angela Anna Bruna		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pichetto Fratin Gil- berto		A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Pillon Simone		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Giuseppe		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pisani Pietro		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pittella Giovanni Saverio		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
Pittoni Mario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pizzol Nadia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presutto Vincenzo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Quagliariello Gae- tano		A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Quarto Ruggiero		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rampi Roberto		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rauti Isabella		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Renzi Matteo		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Riccardi Alessan- dra		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ricciardi Sabrina		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Richetti Matteo		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ripamonti Paolo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rivolta Erica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria		A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Rojc Tatjana		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romani Paolo		A	A	F	A	F															
Romano Iunio Va- lerio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romeo Massimi- liano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia		A	A	F	A	F	F	F	A	F											

(F)=Favorevole		(C)=Contrario			(A)=Astenuto			(V)=Votante												
(M)=Cong/Gov/Miss		(P)=Presidente			(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
Schifani Renato	A	A	F	A	F															
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	A	A	F	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Siclari Marco	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Stancanelli Raffaele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Toffanin Roberta	A	A	F	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A
Toninelli Danilo	C	C	C	M	C	C	C	M	C	C	C	M	M	C	M	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	F	A	A					
Vaccaro Sergio	C	C																		

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante							
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cangini Andrea	A	A	A	F	F	C	C	F		A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Carbone Vincenzo	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A		A	A	A	F	A	A	A	A	
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Castellone Maria Domenica																					
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Causin Andrea	A	A	A	F	F	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cesaro Luigi	A	A	A	F	F	C	F	F	A				A		A		A	A	A	A	
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ciriani Luca																					
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Collina Stefano	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	
Conzatti Donatella	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	
Corbetta Gianmarco																					

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo		A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	A	A	A	F	F	C	C	F	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A		A	F	A	A	A	A
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		A	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio		A	A	F	A	C	A	F	A	A	A		F	A	A	F	A	A	A	A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Giacobbe France- sco	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Giammanco Ga- briella	A	A	A	A	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	A	A	A	F		C	C	C	F	A	A		A	A	A	F	A	A	A	A
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	A	A	A	A	A	C	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C
Grimani Leonardo	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	A	A	A	A	A	C	A	A	A	C	C	C	C	C	A	F	C	A	C	C
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	A		F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Magorno Ernesto	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Mallegni Massimo	A	A	A	F	F	A	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Malpezzi Simona Flavia							F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A	A	A	F	F	C	C	F	F	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	A	F		F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F		F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Martelli Carlo	A	A	A	A	A	C	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	A		A		F	C											A	A	A	A
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240				
Pianasso Cesare		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Piano Renzo																									
Piarulli Angela Anna Bruna		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C				
Pichetto Fratin Gil- berto		A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A				
Pillon Simone		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pinotti Roberta		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F				
Pirovano Daisy		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pirro Elisa		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Giuseppe		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Pietro		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pittella Giovanni Saverio		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F		F	F				
Pittoni Mario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pizzol Nadia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presutto Vincenzo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pucciarelli Stefania		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Quagliariello Gae- tano		A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A				
Quarto Ruggiero		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C				
Rampi Roberto		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F				
Rauti Isabella		A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A				
Renzi Matteo		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
Riccardi Alessan- dra		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ricciardi Sabrina		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Richetti Matteo		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F				
Ripamonti Paolo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rivolta Erica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rizzotti Maria		A	A	A	F	F	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A				
Rojc Tatjana		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F				
Romagnoli Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romani Paolo							C	C	F	A		A	A	A	A	A	F	A	F	A	A				
Romano Iunio Va- lerio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romeo Massimi- liano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ronzulli Licia		A	A	A	F	F	C	C	F																

[illegible]

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
Ferrari Alan	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	A	F	F	A	F	A	F	A		F	A	F	F	F	F	F	F	F	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Garavini Laura	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	C	A	A	F	A	F	A	F		A	F	A	F	F	A	F	F	A	A	A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	F	A	A	F	A	F	A	F	A	F	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A
Giacobbe France- sco	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Giammanco Ga- briella	F	A	A	F	A	F	F		A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Giro Francesco Maria	F	A	F	A	A		A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	C	A
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	F	C	C	C	A	A	F	A	A	A	C	C	C	C	A	C	A	A
Grimani Leonardo	C	F	F	C	F	C	F		F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna																				
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	F	C	C	C	C	A	F	A	A	A	C	C	C	C	A	C	A	A
Laniece Albert		F	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto		F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	A	F	A	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Mallegni Massimo	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	A
Malpezzi Simona Flavia	C	F	F		F	F	F	C	F	F	F		C	A	F	C	F	F		F
Manca Daniele	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Margiotta Salvatore		F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria																				
Marsilio Marco	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Martelli Carlo	C	C	F	C	C	C	A	A	F	A	A	A	C	C	C	C	A	C	A	A
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	
Messina Assunta Carmela	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F

[illegible]

		(F)=Favorevole				(C)=Contrario				(A)=Astenuto				(V)=Votante											
		(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260				
Pianasso Cesare		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Piano Renzo																									
Piarulli Angela Anna Bruna		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pichetto Fratin Gil- berto		F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A				
Pillon Simone		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pinotti Roberta		C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F				
Pirovano Daisy		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pirro Elisa		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Giuseppe		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pisani Pietro		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pittella Giovanni Saverio		C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C		F	C	F	F		F				
Pittoni Mario		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pizzol Nadia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presutto Vincenzo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Pucciarelli Stefania		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Quagliariello Gae- tano		F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A				
Quarto Ruggiero		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rampi Roberto		C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F				
Rauti Isabella		A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A				
Renzi Matteo		C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F				
Riccardi Alessan- dra		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ricciardi Sabrina		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Richetti Matteo		C	F	F	C		C	C	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F				
Ripamonti Paolo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rivolta Erica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Rizzotti Maria		F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	A	A	F	A	F	A				
Rojc Tatjana		C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F				
Romagnoli Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romani Paolo		F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A				
Romano Iunio Va- lerio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Romeo Massimi- liano		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Ronzulli Licia		F	A	A	F	A	F	A																	

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Schifani Renato							A	F	A	A	F		F	F	F	F	F	A	A	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A
Siclari Marco	F	A	A	F	A	F	A	F	C	A	F	A	F		F	F	F	A	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stabile Laura	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Stancanelli Raffaele	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefano Dario	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Steger Dieter	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	C	F	F	C	F	C	F		F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Taricco Giacomino	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A
Toffanin Roberta	F	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	C		F	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo										A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	C	F	F	C		C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Verducci Francesco	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	C	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	A	A	F	A	F		F	A	A		A	A	F	A	F	F	A	F	A

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

[illegible]

[illegible]

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		F
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Cangini Andrea	A	A	A	F		A	A	F	F	A	F	A	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Carbone Vincenzo	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
Cario Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Castellone Maria Domenica													
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Catalfo Nunzia	C							C			C	C	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	A		A	F	A	F	F	F	C	F	F	C
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	A		A	F	F	A	A	F	F	F			C
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca													C
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Conzatti Donatella	A		A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Corrado Margherita			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Craxi Stefania Gabriella A.													
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dal Mas Franco	A		A				A		F	A	F	A	C
D'Alfonso Luciano	F	F	F	F	F	F	F		F	F	A	F	C
Damiani Dario	A	A	A			A	A			A	F	A	C
D'Angelo Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
De Bertoldi Andrea													C
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
De Falco Gregorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
De Petris Loredana	C	A	C	F	F	C	C	C	C	C		F	C
De Poli Antonio	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
De Siano Domenico	A	C	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C

33ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Agosto 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
Dessi' Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F
Durnwalder Meinhard													
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Errani Vasco	C	A	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Faggi Antonella	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
Fantetti Raffaele	A	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	C
Faraone Davide	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Fazzolari Giovanbattista													C
Fazzone Claudio													
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F		F	F	A	F	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Ferro Giuseppe Massimo	A	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	C
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Floris Emilio	A	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	C
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F
Galliani Adriano	A	A	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	C
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Gallone Maria Alessandra	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	C
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Garnero Santanchè Daniela	F	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Gasparri Maurizio	A		A	C	F	A	A	F	F	A	A	A	C
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Ghedini Niccolò	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Giammanco Gabriella	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	A	C
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C
Giro Francesco Maria	A	A	A	C	C	C	A	F	F	F	F		C

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 741:

sull'emendamento 3.12, il senatore Vescovi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 3-ter.0.5 e 4.31, il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sugli emendamenti 4.15, 4.33, 4.37 e 4.38 (prima parte), i senatori De Petris, Errani, Grasso e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.38 (prima parte), il senatore Pittoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4.24, 4.42 e 5.59, il senatore Steger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9.1, il senatore Patuanelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 9.6 e 9-quinquies.0.14, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto di astensione e un voto favorevole; sull'emendamento 9.31, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 9.0.8 (prima parte) e 9.0.11 (prima parte), la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.2, il senatore Pellegrini Marco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 13.20 (prima parte), il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Auddino, Barachini, Borgonzoni, Caliendo, Candiani, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Crimi, Cucca, De Poli, Iwobi, Merlo, Napolitano, Santangelo, Sciascia e Siri.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Fantetti, per partecipare ad un incontro internazionale (*dalle ore 15*).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 agosto 2018, sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), approvate nella seduta del 1º agosto 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 1*);

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e ammini-

strativi in ambito transfrontaliero (COM (2018) 373 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 2*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 7 agosto 2018, è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta del 7 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "*New Deal*" per i consumatori (COM (2018) 183 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM (2018) 185 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 3*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Meloni Giorgia, Rampelli Fabio, Acquaroli Francesco, Bellucci Maria Teresa, Bucalo Carmela, Butti Alessio, Caretta Maria Cristina, Ciaburro Monica, Cirielli Edmondo, Crosetto Guido, Deidda Salvatore, De Carlo Luca, Delmastro Delle Vedove Andrea, Donzelli Giovanni, Ferro Wanda, Fidanza Carlo, Foti Tommaso, Frassinetti Paola, Gemmato Marcello, Lollobrigida Francesco, Lucaselli Ylenja, Maschio Ciro, Mollicone Federico, Montaruli Augusta, Osnato Marco, Prisco Emanuele, Rizzetto Walter, Rotelli Mauro, Silvestroni Marco, Trancassini Paolo, Varchi Maria Carolina, Zucconi Riccardo

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (766)

(presentato in data 07/08/2018)

C.651 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.646, C.655, C.656, C.722, C.732, C.997).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bottici Laura, Gallicchio Agnese, Ortis Fabrizio, Angrisani Luisa, Lanzi Gabriele, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Corbetta Gianmarco, Ro-

mano Iunio Valerio, Mollame Francesco, Urraro Francesco, Lannutti Elio, Fenu Emiliano, Taverna Paola, Fede Giorgio, Lupo Giulia, L'Abbate Patty, Anastasi Cristiano, Di Girolamo Gabriella, Maiorino Alessandra

Disposizioni in materia di otto per mille (751)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Santillo Agostino, Pergreffi Simona, Coltorti Mauro, De Falco Gregorio, Dessi' Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Lupo Giulia, Patuanelli Stefano, Ricciardi Sabrina

Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione (752)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Pittoni Mario, Romeo Massimiliano, Barbaro Claudio, Nisini Tiziana, Rufa Gianfranco

Modifiche dell'articolo 1, commi 66, 68, 73, 79, 80, 81 e 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (753)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Romeo Massimiliano, Candura Massimo, Fregolent Sonia, Ostellari Andrea, Pizzol Nadia, Saviane Paolo, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Zuliani Cristiano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Vescovi Manuel

Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali (754)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Ostellari Andrea, Romeo Massimiliano, Pillon Simone, Pellegrini Emanuele, Candura Massimo

Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito (755)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Rauti Isabella, Zaffini Francesco, Ruspandini Massimo, La Pietra Patrizio Giacomo, Bertacco Stefano

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli Ufficiali provenienti dai corsi Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) (756)
(presentato in data 06/08/2018);

senatori Briziarelli Luca, Romeo Massimiliano, Pizzol Nadia, Solinas Christian, Bruzzzone Francesco, Vescovi Manuel, Fusco Umberto, Marti Roberto, Montani Enrico, Pergreffi Simona, Pirovano Daisy, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Borghesi Stefano, Pillon Simone, Tesei Donatella, Nisini Tiziana, Sbrana Rosellina, De Vecchis William, Ripamonti Paolo, Barbaro Claudio
Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (757)
(presentato in data 07/08/2018);

senatori Pellegrini Marco, Giarrusso Mario Michele, Accoto Rossella, Pirro Elisa, Dell'Olio Gianmauro, Naturale Gisella, Presutto Vincenzo, Turco Mario, Donno Daniela, Mininno Cataldo, Gallicchio Agnese, Garruti Vincenzo, Piarulli Angela Anna Bruna, Lomuti Arnaldo, Patuanelli Stefano, Pesco Daniele, Di Nicola Primo, Grassi Ugo, Perilli Gianluca, Lanzi Gabriele, Luppo Giulia, Moronese Vilma, Maiorino Alessandra, Fede Giorgio
Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari, di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari in funzione di Corte di Assise di Appello, di una sezione distaccata del Tribunale per i Minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (758)
(presentato in data 07/08/2018);

senatore Nannicini Tommaso
Codice della giurisdizione tributaria (759)
(presentato in data 07/08/2018);

senatore Romani Paolo
Disposizioni concernenti la modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, riguardante l'aggravamento delle pene per il delitto di incendio boschivo (760)
(presentato in data 07/08/2018);

senatore Romani Paolo
Disposizioni in materia di sanzioni per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti (761)
(presentato in data 07/08/2018);

senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Mininno Cataldo, Matrisciano Susy, Romano Iunio Valerio, Montevecchi Michela, Pellegrini Marco
Misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole (762)
(presentato in data 07/08/2018)

senatrice Granato Bianca Laura

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (763)
(presentato in data 07/08/2018);

senatrice Boldrini Paola

Modifica agli articoli 5 e 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza, in materia di consultori e di obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (764)
(presentato in data 07/08/2018)

senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Mininno Cataldo, Romano Iunio Valerio, Montevecchi Michela, Pellegrini Marco

Disposizioni in materia di obblighi per le aziende manifatturiere di sigarette e prodotti affini per la produzione di filtri naturali e biodegradabili (765)
(presentato in data 07/08/2018);

senatrice De Petris Loredana

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli (767)
(presentato in data 07/08/2018);

senatori Gallone Maria Alessandra, Modena Fiammetta, Toffanin Roberta, Damiani Dario, Galliani Adriano, Giammanco Gabriella, Papatheu Urania Giulia Rosina, Moles Giuseppe

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare (768)
(presentato in data 07/08/2018);

senatrice Rossomando Anna

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (769)
(presentato in data 07/08/2018);

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano, Castellone Maria Domenica, Fregolent Sonia

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (770)
(presentato in data 07/08/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Giarrusso Mario Michele

Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di operazioni sotto copertura (550)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 07/08/2018);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Patuanelli Stefano ed altri

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (690)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 07/08/2018).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 6 agosto 2018

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero on. dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE.

f.to Giuseppe CONTE".

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 luglio 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, riferita all'anno 2017, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 6).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni (COM(2018) 365 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 350 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività *antidumping*, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2017) (COM(2018) 561 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 agosto 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al primo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha inviato, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 180 del 10 luglio 2018, depositata il successivo 27 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-*bis* della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 19*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 e 3 agosto 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 62*);

dell'Agenzia del Demanio, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 63*);

della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 64*);

dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 65*);

del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 66*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1º agosto 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.

20, la deliberazione n. 17/SEZ/AUT/2018/FRG - adottata nell'adunanza del 24 luglio 2018 - su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 62).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 25 luglio 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2017, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 22 giugno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 61).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 20 giugno 2018, il testo di due raccomandazioni e di tre risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso riunione della Commissione permanente (Zagabria, il 1º giugno 2018) e, in data 9 luglio 2018, i testi di sette raccomandazioni e di dodici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della III parte della Sessione ordinaria (Strasburgo 25-29 giugno 2018). Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3ª Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2131 - Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 39);

raccomandazione n. 2132 - Detenuti con disabilità in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 40);

risoluzione n. 2221 - Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 41);

risoluzione n. 2222 - Promuovere la diversità e la parità nella vita politica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 42);

risoluzione n. 2223 - Detenuti con disabilità in Europa. (*Doc. XII-bis*, n. 43); Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente;

raccomandazione n. 2133 - La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 44);

raccomandazione n. 2134 - Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 45);

raccomandazione n. 2135 - Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 46);

raccomandazione n. 2136 - Le conseguenze per i diritti umani della "esternalizzazione" della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 47);

raccomandazione n. 2137 - Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 48);

raccomandazione n. 2138 - La persecuzione delle persone LGBTI nella Repubblica Cecena (Federazione russa). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 49);

raccomandazione n. 2139 - La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 50);

risoluzione n. 2224 - La situazione umanitaria dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 51);

risoluzione n. 2225 - La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 52);

risoluzione n. 2226 - Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 53);

risoluzione n. 2227 - Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 54);

risoluzione n. 2228 - Le conseguenze per i diritti umani della "esternalizzazione" della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 55);

risoluzione n. 2229 - Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 56);

risoluzione n. 2230 - La persecuzione delle persone LBGTI nella Repubblica Cecena (Federazione russa). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 57);

risoluzione n. 2231 - I cittadini ucraini detenuti nella Federazione russa come prigionieri politici. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 58);

risoluzione n. 2232 - Trovare il giusto equilibrio tra il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 59);

risoluzione n. 2233 - I matrimoni forzati in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 60);

risoluzione n. 2234 - La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 61);

risoluzione n. 2235 - L'*empowerment* delle donne in economia. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 62).

Mozioni

PILLON, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBİ, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Marco PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI,

PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIA-RELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premesso che con risoluzione 2079/2015 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha riaffermato che: 1. L'Assemblea parlamentare ha costantemente promosso l'uguaglianza tra uomini e donne sia nella vita professionale che nella sfera privata. Dei miglioramenti importanti che, anche se spesso insufficienti, si constatano nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio di Europa. In ambito familiare, l'uguaglianza dei genitori deve essere garantita e promossa dalla nascita del figlio. La presenza di entrambi i genitori nella crescita del proprio figlio è positiva per il suo sviluppo. Il ruolo di vicinanza dei padri ai loro figli, fin da quando sono piccoli, deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato; 2. La corresponsabilità parentale implica che i genitori abbiano nei confronti dei loro figli diritti, doveri e responsabilità. Appare evidente che i padri si trovino a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi, che possono arrivare a privarli della relazione con i loro figli. Nella risoluzione 1921 (2013) «uguaglianza dei sessi, conciliazione vita privata/ vita professionale e corresponsabilità», l'Assemblea richiama le pubbliche autorità degli Stati membri a rispettare il diritto dei padri alla corresponsabilità, ricordando che il diritto di famiglia prevede, in caso di separazione o divorzio, la possibilità di un affidamento congiunto dei figli, nel migliore interesse di questi ultimi, sulla base di un accordo condiviso dai genitori; 3. L'Assemblea tiene a ricordare che il rispetto della vita familiare è un diritto fondamentale consacrato dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (STE no 5) e da numerosi strumenti giuridici internazionali. Lo stare insieme costituisce un elemento essenziale della vita familiare per un genitore e il proprio figlio. La separazione tra un genitore e il figlio ha effetti irrimediabili sulla loro relazione. Solo circostanze eccezionali e particolarmente gravi contro l'interesse del bambino dovrebbero poter giustificare una separazione, stabilita da un giudice; 4. L'Assemblea è dunque convinta che lo sviluppo della corresponsabilità parentale contribuisca a liberarsi dagli stereotipi di genere, che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all'uomo in seno alla famiglia, e non fa che riflettere l'evoluzione sociologica rilevata negli ultimi 50 anni in materia di organizzazione della sfera privata e familiare;

considerato che con la medesima risoluzione l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha incitato gli Stati membri:

a firmare e/o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (STE no 160) e la Convenzione sulle relazioni personali che riguarda i minori (STE no 192);

a firmare e/ o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione di La Haye del 1980 sugli aspetti civili dell'allontanamento internazionale dei minori, e ad assicurarne l'effettiva applicazione, garantendo la cooperazione e il rapido intervento delle autorità incaricate di tale esecuzione;

ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli, sia all'interno della loro legislazione che nelle pratiche amministrative, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest'ultimo;

ad eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;

ad introdurre nella loro legislazione il principio della *shared residence* dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse e dell'interesse dei bambini;

a rispettare il diritto del bambino ad essere ascoltato per tutte le questioni che lo riguardano dal momento in cui è capace di discernimento, per quanto concerne le questioni in oggetto;

a prendere in considerazione la residenza alternata come modalità di attribuzione delle prestazioni sociali;

a prendere tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli ed ai diritti di visita, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini;

ad incoraggiare e, se del caso, a favorire la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia familiare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice, al fine di sensibilizzare i genitori sul fatto che la residenza alternata può rappresentare l'opzione migliore nell'interesse superiore del minore, e di lavorare a favore di tale soluzione, controllando che i mediatori ricevano una formazione adeguata e favorendo una cooperazione pluridisciplinare ispirata al modello di "Cochem";

a vigilare sul fatto che i professionisti in contatto con i minori, in caso di procedure giudiziarie familiari, abbiano ricevuto un'adeguata formazione interdisciplinare necessaria per trattare i diritti e i bisogni specifici dei minori di varie categorie di età, così come sulle procedure riguardanti questi ultimi in conformità con le linee direttive del Consiglio europeo che si occupano di giustizia per i minori;

ad incoraggiare l'elaborazione di piani parentali, che permettano ai genitori di definire loro stessi i principali aspetti della vita di loro figlio e ad introdurre la possibilità per i figli di chiedere la revisione degli accordi che li riguardano direttamente, in particolare il luogo di residenza;

a stabilire un congedo parentale pagato di cui possano usufruire i padri, privilegiando il modello dei periodi di congedo trasferibile;

considerato infine che i contenuti di tale risoluzione sono particolarmente significativi per dare pieno compimento al diritto inalienabile dei mi-

nori a poter crescere e ricevere cura e assistenza da parte del padre e della madre,

impegna il Governo a recepire e a dare pieno compimento nell'ordinamento giuridico e amministrativo del nostro Paese ai contenuti della risoluzione 2079/2015 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1-00036)

Interrogazioni

ALFIERI, RAMPI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 30 luglio 2018 si sono svolte le elezioni politiche in Cambogia;

il partito di Governo, Partito popolare cambogiano (Cpp), ha proclamato la vittoria con oltre il 77 per cento dei consensi, e un'affluenza alle urne dell'82 per cento;

in occasioni delle elezioni, il primo firmatario del presente atto ha partecipato ad un viaggio in Cambogia con una delegazione indipendente di osservatori composta da Matteo Angioli, della presidenza del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito (organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite), e dal deputato giapponese Yukihiro Fujita, per incontrare una serie di organizzazioni che si occupano di diritti umani e alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione;

nel corso del viaggio è stata rilevata la presenza di alcuni osservatori internazionali chiamati a supervisionare le elezioni dallo stesso partito di Governo;

come emerso da fonti stampa cambogiane, tra questi osservatori sono risultati presenti circa 7 italiani, tra i quali Luca Bellotti, esponente di Alleanza Nazionale, già sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali del Governo Berlusconi IV, Antonio Razzi, già parlamentare della Repubblica, e Alessandro Musolino, già consigliere provinciale a Venezia;

premesso, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:

le Nazioni Unite hanno avanzato formale richiesta al Governo cambogiano di presenziare in qualità di osservatore per le elezioni di luglio, con l'impegno di non interferire in alcun modo nei rapporti tra Governo e opposizione, né sullo scottante tema dei diritti umani. Tale richiesta è stata rifiutata, pertanto le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno concordato di non inviare osservatori internazionali in occasione delle citate elezioni politiche cambogiane;

nonostante il rifiuto alla presenza di osservatori delle Nazioni Unite, come già evidenziato, il Governo cambogiano ha provveduto successiva-

mente a selezionare una delegazione di osservatori che è stata motivo di propaganda sulla stampa e sulle televisioni locali e i cui rappresentanti, tra i quali Bellotti, Razzi e Musolino, sono stati utilizzati per negare le continue violazioni dei principali diritti umani nel Paese, quotidianamente denunciate dalle principali organizzazioni impegnate in difesa degli stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno fornire tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione più completa possibile sulla presenza degli osservatori italiani invitati dal Governo cambogiano;

se non ritenga, altresì, doveroso stigmatizzare la presenza della predetta delegazione, anche alla luce delle ripetute denunce da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea relativamente alle aperte violazioni dei diritti umani perpetrate dal Governo cambogiano.

(3-00177)

LONARDO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i viaggiatori che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Napoli, tra cui molti pendolari e studenti, sono quotidianamente sottoposti ad innumerevoli inefficienze e disagi;

i pochi treni che collegano la città al capoluogo di regione versano in condizioni fatiscenti e a dir poco indecorose;

la situazione di disagio è aggravata dai numerosi ritardi registrati e, in alcuni casi, dalla cancellazione dei treni. Al tempo impiegato per il transbordo (20 minuti), si aggiungono quello necessario per le fermate ai passaggi a livello incustoditi, un'altra decina di minuti sulla Cancellino-San Felice per i 30 chilometri orari imposti in prossimità dei deviatori, nonché l'ulteriore sosta per le coincidenze a Cancellino;

tali situazioni umiliano la dignità della città di Benevento e della sua provincia, relegandole a ruolo marginale, periferico e subalterno, ed è oltrremodo vergognoso lo stato di abbandono in cui versano i collegamenti stradali e ferroviari con la città di Benevento;

giòva inoltre evidenziare che attualmente vi sono solo due treni Frecciargento, nella fascia pomeridiana, unico collegamento diretto a servire la linea Benevento-Roma. Per il ritorno, la tratta è servita da soli tre treni. Inoltre, i treni ad alta velocità Bari-Roma, il Frecciarossa Bari-Milano e quello Taranto-Milano evitano completamente i territori di Benevento e Caserta. Queste due province, pertanto, sono assolutamente penalizzate dall'attuale sistema di mobilità ferroviaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per porre fine ai disagi descritti, intensificando i collegamenti, introducendo ulteriori treni ad alta velocità e prevedendo le necessarie fermate nelle province di Benevento e Caserta per i treni Frecciargento *no stop* tra Bari e Roma.

(3-00178)

LONARDO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'interrogante ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sull'attuale stato dell'ospedale di Benevento, senza mai ricevere risposta;

nel frattempo, la situazione sta precipitando. Da una ventina di giorni, i malati della provincia di Benevento sono costretti a peregrinare per gli ospedali della Campania, essendo guasto l'angiografo della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento che, per effetto del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2017 (così come confermato dal decreto n. 8 del 2018), viene a costituirsi in virtù dell'unificazione dell'ospedale "Rummo" di Benevento e dell'ospedale "Sant'Alfonso Maria dei Liguori" di Sant'Agata dei Goti, avendo la Regione Campania, con decreto del commissario *ad acta* n. 70 del 1° agosto 2018, approvato l'atto aziendale della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento;

nella serata di domenica 5 agosto 2018, presso lo stadio "Ciro Vigorito", dove si disputava il secondo turno di coppa Italia tra Benevento e Imolese, uno spettatore ha accusato un malore. Sapendo già che il macchinario della cardiologia fosse fuori uso e non fosse dunque possibile effettuare l'angioplastica coronarica d'urgenza per ricostruire l'arteria che ha causato l'infarto, il 118 ha trasportato l'infartuato presso l'ospedale "Moscati" di Avellino;

in situazioni simili i minuti possono rivelarsi fatali e viene, pertanto, da chiedersi come sia possibile che un'apparecchiatura salvavita non funzioni da così tanti giorni. La risposta è che l'angiografo è, ormai, fuori produzione. È da una ventina di anni che la General Electric lo ha immesso sul mercato e oggi i pezzi di ricambio risultano introvabili. Quelli provati non sono risultati compatibili. Non a caso, già due anni fa, la GE Medical systems Italia aveva comunicato che sarebbe stato il caso di considerare un'eventuale sostituzione di quel macchinario tanto importante. Nel frattempo però nulla è accaduto: all'ospedale di Benevento si va avanti con la strumentazione che la stessa casa costruttrice aveva definito obsoleta due anni fa;

peraltro, dal conto consuntivo, licenziato a fine giugno, si apprende che la Regione ha recuperato dall'azienda ospedaliera di Benevento circa 15 milioni di euro non spesi e destinati all'acquisizione di apparecchiature, dirottandoli verso altre aziende meno "virtuose";

la ventesima parte di quei fondi poteva essere investita per l'angiografo;

oggi, l'azienda ne dovrebbe acquistare due, resi indispensabili dal riconoscimento contenuto nel decreto n. 64 del 16 luglio 2018, che identifica la cardiologia interventistica ed unità di terapia intensiva e cardiologica dell'ospedale San Pio come centro *hub* di primo livello e centrale cardiologica di riferimento della provincia di Benevento per le emergenze-urgenze cardiologiche;

si evidenzia che l'azienda ospedaliera Rummo di Benevento è già stata penalizzata dal piano ospedaliero di cui al decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2018 con il quale si sono trasferiti 66 posti letto al presidio di Sant'Agata dei Goti, dove è stato, di contro, eliminato il pronto soccorso;

la carenza di anestesisti, medici di pronto soccorso e di qualsiasi altra figura professionale presso il Rummo è principalmente causato dalla molteplicità di concorsi autorizzati dalla Regione e banditi dalle diverse aziende per le stesse identiche specializzazioni, con costi di commissione, personale amministrativo e di organizzazione, che si moltiplicano esponenzialmente, quando invece un unico concorso regionale espletato per ogni specializzazione avrebbe già riempito da tempo tutti i posti vacanti evitando le preferenze o accettazioni momentanee, che penalizzano ovviamente le zone interne della Campania,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per superare le criticità esposte, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute.

(3-00179)

GRIMANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la "Trasversale Nord Orte-Civitavecchia" (SS 675 "Umbro Laziale), denominata anche "Raccordo Civitavecchia - Viterbo - Orte (A1) - Terni", costituisce un segmento essenziale dell'itinerario internazionale Civitavecchia-Orte-Mestre;

ad oggi, risulta realizzata nella parte centrale tra Cinelli, Viterbo e Terni, e parzialmente nelle parti terminali: dal Porto di Civitavecchia alla strada statale 1 Aurelia e nel tratto laziale della Terni-Rieti;

il completamento della strada statale 675 Umbro-Laziale - Sistema infrastrutturale del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta "Monte Romano Est-Civitavecchia", è stato inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e l'opera è all'interno della rete *trans* europea di trasporto (Ten-T), quale itinerario di livello *comprehensive network*;

secondo le stime, il collegamento tra Orte e Civitavecchia potrebbe riguardare il transito di 15-20.000 vetture al giorno. Si tratta, infatti, di un'infrastruttura strategica per logistica e trasporto, permettendo il collegamento diretto del porto di Civitavecchia con l'autostrada A1 Milano-Napoli,

l'A12 Roma-Genova, l'area industriale di Terni, l'interporto di Orte, l'itinerario internazionale E45-E55 Orte-Mestre e con il porto di Ancona tramite la direttrice Perugia-Ancona;

l'opera, nel suo complesso, è parte integrante del rilancio economico di un vasto territorio del centro Italia, comprendente l'alto Lazio e l'Umbria;

tale completamento costituirebbe un investimento determinante non solo ai fini dell'incremento dei flussi turistici e del commercio, ma anche in termini di sicurezza stradale. Il conseguente decongestionamento del traffico permetterebbe tempi di percorrenza più rapidi;

a questo fine, in data 20 maggio 2016 è stata sottoscritta l'Intesa tra Governo e Regione Lazio per lo sviluppo economico e la coesione sociale, e tra le opere strategiche contenute nell'Intesa è riportato il completamento della Orte-Civitavecchia;

in base ai dati pubblicati sul sito dell'Anas, sono in fase di completamento i lavori del tratto "Aurelia-Cinelli-stralcio Monte Romano Est-Cinelli" per un importo totale di euro 75.119.975,32, di cui 49,44 milioni inseriti nell'ambito di interventi per "Completamenti di itinerari già programmati" all'interno dell'*Addendum* al "Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020" (delibera CIPE n. 54/2016) approvato nel dicembre 2017;

con delibera n. 2 del 28 febbraio 2018, il CIPE ha approvato il progetto preliminare della strada statale 675 "Umbro-laziale" - Asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est-SS 1 Aurelia, del costo di circa 467 milioni di euro,

si chiede di sapere quale impegno il Ministro in indirizzo intenda garantire per il prosieguo dei lavori e quale ritenga possa essere la reale tempistica per la definitiva realizzazione dell'opera.

(3-00182)

RUSO, MONTEVECCHI, VANIN, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, FLORIDIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ha decretato la nascita del cosiddetto liceo musicale e, per il tramite dell'allegato E, ha stabilito il relativo piano di studio, il quale originariamente prevedeva due ore di insegnamento di primo strumento musicale nel corso del I e II anno scolastico;

l'insegnamento citato costituisce il cuore dei licei musicali e spesso la scelta di tale istituto viene fatta proprio in base all'opportunità offerta agli alunni di poter approfondire lo studio degli strumenti;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 21315 del 15 maggio 2017, recante "Dotazione organiche del personale per

l'anno scolastico 2017/2018", ha ridotto a un'ora l'insegnamento di primo strumento;

considerato che:

a giudizio degli interroganti tale previsione, in primo luogo, ha leso il diritto allo studio del primo strumento riconosciuto dalla lettera del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e, in secondo luogo, ha diminuito il numero di cattedre e, di conseguenza, impedito ai docenti vincitori di concorso di ottenere l'assegnazione delle cattedre ovvero, se già immessi in ruolo, di ottenere la mobilità;

conseguentemente, i genitori degli alunni, assieme ai docenti dei licei musicali, hanno impugnato la nota ministeriale;

il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza n. 2915 del 14 marzo 2018, e, successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018, hanno accolto le istanze dei licei musicali, e hanno ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'immediato ripristino del corretto orario scolastico, così come previsto dalla legge;

tuttavia, il Ministero, nelle more del giudizio pendente presso il Consiglio di Stato, ha confermato la nota organici dell'anno precedente con nota n. 16041 del 29 marzo 2018, recante "Dotazione organiche del personale per l'anno scolastico 2018/2019";

si registra, peraltro, che, come comunicato nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Istruzione di Camera e Senato dello scorso 1° agosto 2018 dal ministro Bussetti, la questione è stata posta all'attenzione dell'Avvocatura di Stato, ma nelle more la situazione resterebbe inalterata per l'anno scolastico 2018/2019;

considerato che, a parere degli interroganti oggi, in spregio a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, è ancora prevista una sola ora di insegnamento di primo strumento nel corso del I e II anno scolastico e, dunque, anche quest'anno, in assenza di un intervento, verrebbero violati il diritto allo studio di tutti gli alunni dei licei musicali e il diritto degli insegnanti a ottenere la mobilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda conformare quanto previsto nella nota ministeriale n. 16041 del 29 marzo 2018 al dettato normativo, sulla base di quanto statuito dalla giustizia amministrativa e, dunque, integrare le ore di insegnamento di primo strumento nel corso del I e II anno scolastico, con conseguente ricalcolo del nuovo organico e relativa modifica delle graduatorie di mobilità.

(3-00183)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che in data 3 agosto 2018, in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero, il Ministro in indirizzo, durante la seduta della Commissione congiunta 12ª del Senato e XII della Camera dei deputati, ha dichiarato che "la politica antidroga passerà al Ministero della Famiglia", dichiarazione che gli interroganti considerano grave, oltre che di particolare pericolosità;

premessi, inoltre, che:

le dipendenze patologiche riguardano il funzionamento sociale e medico delle persone che ne sono affette e sono in forte aumento;

appare, pertanto, necessario approntare politiche efficaci per il contrasto all'uso e allo spaccio, in particolare per quanto riguarda l'eroina, che sul finire degli anni 2000 aveva visto una forte diminuzione e adesso vede, invece, una nuova emergenza di uso, con modalità di assunzione diverse, ma comunque molto pericolose;

il consumo di droghe comporta i cosiddetti "danni correlati" per la salute della comunità, si pensi a malattie infettive quali epatiti, HIV, AIDS o incidenti stradali droga-correlati;

i servizi per le dipendenze sono legati alle Asl di zona e, dunque, di pertinenza del Ministero salute;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il 33 per cento degli studenti italiani, circa 800.000, ha provato almeno una sostanza illegale, tra queste la più utilizzata risulta la *cannabis* per il 32 per cento, seguita dalla *cannabis* sintetica, SPICE, per l'11 per cento;

secondo diversi studi in materia, il 23 per cento degli studenti utilizzatori di *cannabis* ha un consumo definibile come problematico. Inoltre, i predetti studi hanno evidenziato un ritardo di diversi anni tra l'inizio di uso di sostanze tra i minori e la prima richiesta di terapia;

i consumatori che fanno richiesta di trattamento sono mediamente più giovani di quelli già in cura (32 anni) la maggior parte dei quali ricorre al predetto trattamento per uso primario di eroina, mentre il 34 per cento sarebbe composto da dipendenti da cocaina;

considerato, infine, che circa un quarto della popolazione carceraria risulta composta da detenuti tossicodipendenti, 14.157 persone circa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga necessario e urgente chiarire quali siano le motivazioni che hanno portato ad una scelta di evidente disfunzionalità e inefficacia;

se non ritenga, altresì, doveroso chiarire come intenda conciliare la decisione in oggetto con l'attuale impianto di politiche della salute in materia di dipendenze.

(3-00180)

PARRINI, ALFIERI, MAGORNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 6 agosto 2018 e da molti altri quotidiani, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per attentato alla libertà del Presidente della Repubblica, offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato e sostituzione di persona;

l'oggetto dell'inchiesta riguarda le migliaia di messaggi di insulti e di inviti alle dimissioni rivolti al Presidente della Repubblica lo scorso mese di maggio e, precisamente, nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso (noto come *tweetstorm* "Mattarelladimettiti") nel tentativo di indebolire il Capo dello Stato che, nei giorni precedenti la formazione del Governo, aveva espresso la sua valutazione in merito alla possibilità che Paolo Savona diventasse Ministro dell'economia e delle finanze;

nel fascicolo si ipotizza anche il reato di sostituzione di persona per gli oltre 400 profili *twitter*, tutti riconducibili ad un'unica fonte, comparsi sul *social network* la notte tra il 27 e il 28 maggio;

premessi, inoltre, che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "La Stampa" del 7 agosto 2018 e da molti altri quotidiani, la Procura di Roma, attraverso una rogatoria internazionale chiederà a "Twitter" i dati utili a capire il momento e le modalità con cui sono stati attivati i profili da cui la notte del 27 maggio sono partiti i messaggi di insulti contro il Presidente della Repubblica;

finora, secondo il citato quotidiano, non sono stati trovati riscontri oggettivi che la *tweetstorm* abbia avuto origine in Russia. La Polizia postale ha accertato che i *tweet* pubblicati dal sito americano "FiveThirtyEight" non hanno connessioni con quelli pubblicati in Italia contro il Presidente della Repubblica. Ciò nonostante gli eccessivi "rimbalzi" nel *web* e i continui processi di "anonimizzazione" dei profili spingono a non trascurare la pista della "fabbrica di troll" situata a San Pietroburgo, secondo quanto riportato dai quotidiani nei giorni scorsi;

inoltre, secondo quanto riportato dal citato quotidiano, per conoscere il Paese dove ha avuto origine questa campagna denigratoria contro il Presidente della Repubblica, si aspetta la risposta da *Twitter* in merito, soprattutto, alla comunicazione dell'IP (il tratto distintivo da cui si può desumere la fonte di partenza di un messaggio) e al momento esatto in cui sono stati creati i 400 *account*;

a questo proposito, in un'audizione resa in data 6 agosto 2018 al Copasir, il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Alessandro Pansa, ha detto, secondo quanto riportato dal quotidiano "La Stampa" del 7 agosto 2018, che: "sono in corso approfondimenti da parte delle strutture specializzate della nostra *intelligence* e che al momento non è possibile formulare conclusioni";

secondo quanto riportato dal quotidiano "Corriere della sera" del 7 agosto 2018, "le verifiche effettuate da *intelligence* e polizia postale" hanno accertato che "tutto è partito da un'unica fonte che ha generato 400 profili" e che "il punto di partenza sarebbe lo «snodo dati» di Milano "che ha fatto rimbalzare la creazione dei profili su server stranieri, proprio per inquinare ulteriormente la possibilità di risalire agli autori dell'attacco";

inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 7 agosto 2018, "Non c'è alcuna evidenza per pensare che dietro la *tweetstorm* di fine maggio lanciata contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci siano gli apparati russi. (...) Più probabile - sembrano indicare i primi accertamenti - che l'attacco sia partito dall'Italia e che la regia non sia stata unica. È un fatto, però, dimostrato dall'indagine del Fbi sul *Russiagate*, che i russi abbiano provato a influenzare attraverso *Twitter* anche l'opinione pubblica italiana, almeno fino all'ottobre scorso: perché lo abbiano fatto, e soprattutto, per conto di chi, lo dovrà stabilire la procura di Roma. L'indagine aperta dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte, infatti, riguarda non solo il "caso Mattarella" ma anche l'attività in Italia dell'*Internet Research Agency* (Ira), l'agenzia di San Pietroburgo legata a uomini del presidente Vladitnir Putin";

sempre secondo quanto riportato dal citato quotidiano, "Si è scoperto, tra le altre cose, che 18.254 *tweet* prodotti da 140 *account* circa sono in lingua italiana: gli argomenti trattati sono i più disparati, ma la politica (e in particolare gli attacchi al Partito democratico e all'allora suo segretario Matteo Renzi) e i temi populistici e sovranistici sono i più frequenti. (...) la maggior parte dei messaggi in italiano che arrivavano da San Pietroburgo erano *re-tweet*, fatti per lo più da cinque profili *fake*. Ma ne esistevano altri tre (rossi-rossivin, sergio-maestri e marialuigi5) che producevano contenuti originali nella nostra lingua. Dettagli che fanno pensare agli inquirenti che Ira si sia avvalsa anche di esperti italiani volati a San Pietroburgo";

sempre secondo quanto riportato dal citato quotidiano, "è arrivata una prima informativa della Postale che ricostruisce quanto emerso fino a ora: e cioè che l'Ira non sembra aver avuto una parte in gioco, ma che qualcosa "di strutturato" è accaduto, perché la lista dei profili coinvolti ha delle caratteristiche comuni nel ricorso a combinazioni numeriche nei nomi e nel tipo dei post rilanciati";

considerato che:

è evidente che, come altre volte è accaduto in passato, la democrazia è soggetta a cambiamenti profondi. Diversamente dal passato, però, molti di

questi cambiamenti non sono visibili e immediatamente percepibili, quali quelli definiti, con inquietante lucidità, "poteri digitali occulti";

il cambiamento, sempre più veloce e profondo, del modo di comunicare e di influenzare l'opinione pubblica è molto profondo e difficile da controllare e può rappresentare, come si è visto, un rischio di inquinamento per la democrazia,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare o abbia già adottato al fine di fare al più presto chiarezza sui fatti inquietanti riportati in premessa, gravemente lesivi della sicurezza nazionale e della libertà democratica;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per tutelare e garantire l'integrità della democrazia del nostro Paese.

(3-00181)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

ai fini della ciclica ed opportuna riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto direttoriale del 24 luglio 2007 (e successivi bandi integrativi), vennero indetti specifici concorsi per titoli ed esami, per i passaggi interni dall'area B all'area C (i cosiddetti passaggi interni tra aree), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 1998-2000;

suddivisi per i differenti profili professionali della III area (funzionario amministrativo, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, capo bibliotecario, capo tecnico, funzionario esperto in comunicazione e informazione, funzionario informatico e funzionario restauratore conservatore), i posti messi a concorso erano un totale di 920 (così come previsto dal piano assunzioni triennale 2006-2008 del Ministero), individuati sulla necessità di sanare i numerosi posti vacanti, dovuti innanzitutto ai pensionamenti in corso del personale;

al termine della procedura di riqualificazione, solo 460 dei 920 posti richiesti venivano autorizzati, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze accordò la copertura finanziaria solo per la metà, prevedendo espressamente che, per l'altra metà, si sarebbe avuto l'inquadramento solo dopo la concessione al Ministero della prescritta autorizzazione;

successivamente, per rimediare all'anomalia creatasi, il Ministero sottoscrisse con le organizzazioni sindacali ben due distinti accordi (del 12 e 13 luglio 2007) all'interno dei quali veniva concordato che il Ministero stes-

so avrebbe previsto la copertura dei restanti 460 posti non ancora autorizzati, impegnandosi a garantire lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti divenuti nel frattempo vacanti, con l'immissione in ruolo dei 460 vincitori restanti;

considerato che:

il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 ("decreto Brunetta") il quale introduce il comma 1-*bis* nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2010, nuove modalità per lo scorrimento del personale interno, e il 30 ottobre 2013 è entrata in vigore la legge n. 125 del 2013, che ha determinato la proroga della validità delle graduatorie ai fini assunzionali successive al 1° gennaio 2007. La circolare n. 5 del 2013, emanata dal dipartimento della funzione pubblica, che ha definito le linee guida per attivare il monitoraggio delle graduatorie da validare ai fini assunzionali, ha, sulla base di un'interpretazione discutibile della norma, escluso la possibilità di validare le graduatorie interne, non assimilandole alle graduatorie pubbliche. Questo ha comportato l'impossibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie del corso-concorso interno, peraltro non riconoscendo ai 460 concorrenti risultati vincitori della selezione, ma non autorizzati, la possibilità di inquadramento prevista dal citato articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

grazie all'intervento del legislatore il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 1129, della legge n. 205 del 2017) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (legge n. 190 del 2014, comma 269 dell'articolo 1), che hanno personale nella stessa situazione in cui si trova tuttora il personale citato del Ministero per i beni culturali, hanno sbloccato le graduatorie del personale idoneo al passaggio tra le aree, sanando l'anomalia;

il riposizionamento e la revisione delle qualifiche di personale già operante all'interno dell'amministrazione, attraverso l'assunzione in ruolo tramite il passaggio in area C, comporterebbe costi sensibilmente ridotti rispetto ad assunzioni esterne poiché verrebbe pagato solo il differenziale retributivo;

il personale vanta una lunga esperienza nel proprio settore professionale, acquisita spesso direttamente sul campo, e ormai da anni attende di vedere riconosciuto un diritto già acquisito e sancito dalla stessa amministrazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per risolvere l'annosa questione dei funzionari vincitori del concorso interno indetto nel 2007 e mai inseriti in ruolo anche valutando una norma analoga a quelle utilizzate da Ministero dell'economia e Agenzia delle dogane.

(4-00482)

MARSILIO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Italia e la Repubblica di Slovenia hanno da anni sottoscritto l'accordo culturale bilaterale dell'8 marzo 2000 per l'erogazione di borse di studio e ricerca in favore dei rispettivi cittadini in regime di reciprocità (articolo 4);

per gli studenti e ricercatori sloveni valgono le disposizioni pubblicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prevedono, per studenti e ricercatori sloveni, così come originari di altri Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi culturali, l'assegnazione di borse di studio e di ricerca fino a 9 mesi con limiti d'età di 28 anni per gli studi, 30 per i dottorati e 40 per gli studi "in cotutela" (art. 2.2), per un importo pari a 900 euro mensili (art. 10);

per gli studenti e ricercatori italiani valgono le disposizioni pubblicate dal Ministero che prevedono l'assegnazione di 20 mensilità per borse di studio e di ricerca da 3 a 10 mesi, apparentemente senza limiti d'età, per un importo pari a 296 euro mensili;

per quanto l'accordo culturale bilaterale non preveda espressamente limiti di età per il conferimento delle sovvenzioni da ambo le parti, risulta all'interrogante che l'ente pubblico sloveno che gestisce la procedura di assegnazione (CMEPIUS) ha tuttavia previsto dei limiti di età che appaiono eccessivamente stringenti, pari a soli 26 anni per gli studenti e a 30 per i ricercatori, oltre al fatto che alcuna pubblicazione dei risultati degli assegnatari risulta effettuata dal medesimo ente sloveno, con quello che l'interrogante ritiene un evidente difetto di trasparenza;

l'importo mensile delle borse di studio e di ricerca erogate dalla Repubblica di Slovenia, pari a 296 euro, risulta inoltre del tutto irragionevole in rapporto al costo della vita del Paese e, in particolare, del tutto insufficiente per poter ivi risiedere ai fini di studio e ricerca, in rapporto all'importo mensile che è invece assicurato dall'Italia a studenti e ricercatori sloveni, con evidente disparità di trattamento a detrimento della posizione degli studenti e ricercatori italiani;

ravvisato che emergono, quindi, degli elementi che appaiono ledere il principio di reciprocità che connota tale accordo culturale bilaterale italo-sloveno a svantaggio della posizione dei cittadini italiani ed in ultima analisi in violazione del contenuto stesso dell'accordo diplomatico sottoscritto e ratificato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se intenda assumere ogni iniziativa di competenza al fine di assicurare, da parte della Repubblica di Slovenia, l'applicazione ed il rispetto del più stretto principio di reciprocità e parità di trattamento in favore degli studenti e ricercatori italiani nell'ambito degli accordi culturali bilaterali sottoscritti in relazione agli importi delle borse erogate e ai limiti d'età previsti, ovvero

la corrispondente modifica dei requisiti d'età e riduzione degli importi previsti per gli studenti e ricercatori sloveni in Italia.

(4-00483)

FERRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 23 luglio 2018 nel tratto veronese della strada regionale 249 nel comune di Lazise c'è stato un grave incidente in cui ha perso la vita il giovane olandese Koen van Keulen, precipitato mentre camminava lungo la strada in un torrente confinante con il ciglio della carreggiata;

tale incidente riporta all'attenzione la pericolosità di tutta la strada, in particolare nel tratto che va da Peschiera verso Torri del Benaco, che in più parti è priva di passaggi ciclopedonali e di spazi adeguati al transito delle persone;

ogni anno, in particolare, durante la bella stagione, la zona si affolla di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, cui si aggiungono i transiti abituali dei residenti;

il 3 agosto si è tenuta una manifestazione alla quale hanno partecipato tra gli altri anche i sindaci di Castelnuovo del Garda e di Lazise, nel corso della quale è stato rivolto un appello corale per chiedere interventi urgenti e indifferibili per mettere in sicurezza la strada regionale 249;

in questi anni il problema è stato misconosciuto, essendoci stati molti incidenti anche mortali in questo tratto di strada;

i fondi regionali per la sistemazione di questi tratti di strada sono sempre più esigui a causa dei tagli ai trasferimenti da parte dello Stato;

ritenuto che garantire la sicurezza lungo le strade ad alta percorrenza sia un dovere civico di chi amministra un Paese,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che episodi simili accadano in futuro lungo la strada regionale 249, al fine di garantire quindi la sicurezza di tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni.

(4-00484)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie pubblicate sul quotidiano "Il Messaggero" di lunedì 6 agosto 2018, si apprende che la realizzazione della spiaggia artificiale con stabilimento sul Tevere, chiamata "Tiberis", sarebbe stata accompagnata da una sorta di "trattativa" con noti esponenti della comunità rom che occupano abusivamente le zone limitrofe;

in particolare, sul quotidiano si leggono affermazioni di un esponente della comunità rom, appellato con il soprannome di "Zorro", che si vanta

esplicitamente di una sorta di attività di "protezione", esercitata per evitare "problemi";

il quotidiano attribuisce a una delle responsabili del progetto del Comune, Simonetta De Ambris, la frase: "Ci siamo raccomandati a Zorro",

si chiede di sapere:

se i contatti con l'esponente della comunità rom, presente nella zona con un insediamento abusivo, vi siano stati realmente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente disporre le opportune verifiche sull'attività amministrativa del Comune di Roma capitale nonché sugli eventuali comportamenti illeciti da parte di "Zorro" e altri, per quanto attiene all'occupazione abusiva di terreni e alle ambigue attività di sostegno o "protezione" dell'iniziativa del sindaco di Roma capitale, Virginia Raggi.

(4-00485)

BARBARO - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:

in tutta Italia, nel giro di un anno, sono stati aperti quasi 1.000 negozi, che hanno prodotto un giro d'affari milionario, stimato da Coldiretti in 44 milioni di euro, tra rivenditori e produttori, che coinvolge anche il costume dei fruitori nel vivere quotidiano, che possono liberamente acquistare le infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC, denominata "cannabis light"; tuttavia, la modalità legislativa, ad opera del Governo *pro tempore* Gentiloni, che avrebbe introdotto tale possibilità commerciale lascia perplessi;

il decreto del Presidente della Repubblica (Jervolino-Vassalli) n. 309 del 1990, recante "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", "stabilisce infatti che l'uso della *cannabis* è illegale, ma l'uso esclusivamente personale viene depenalizzato, e punito con sanzioni amministrative, mentre è legale sotto prescrizione, l'uso medico della *cannabis* con il limite dello 0,6 per cento di THC;

con la legge di conversione (Fini-Giovanardi) n. 49 del 2006, vi è stato l'inasprimento delle sanzioni, relative alla produzione, anche per la coltivazione personale, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, con la contestuale abolizione delle distinzioni tra droghe leggere, quali la *cannabis* pura, ossia di origine completamente naturale e senza aggiunte di altre sostanze, e droghe pesanti, quali cocaina, eroina, *ecstasy*, LSD, eccetera tuttavia tale legge è stata abrogata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con il ripristino della precedente legge;

nel 2014, il Governo *pro tempore* Renzi ha reintrodotto la differenza tra droghe pesanti e leggere, con pene più leggere, in particolare per i consumatori-possessori della *cannabis*, per i quali per l'acquisto e la detenzione per uso personale è prevista solo la sanzione amministrativa;

in ambito europeo per la politica agricola comunitaria (PAC), viene emanato il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, con cui viene ammessa la produzione della canapa a condizione che, per la coltivazione vengano utilizzati solamente i sementi indicati nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicate dalla direttiva n. 2002/53/CEE del Consiglio, e che il "tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento", come stabilito dall'art.32/6 del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'Europa considera, quindi, la coltivazione delle piante di *cannabis*, a condizione che il principio attivo non superi lo 0,2 per cento, ma non ne prevede la vendita al minuto;

in Italia, con la ratifica della norma comunitaria avvenuta con legge 2 dicembre 2016 n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" si dispone che per la coltivazione delle varietà di canapa certificate con contenuto di THC al massimo dello 0,2 per cento, non è più necessaria alcuna autorizzazione, mentre non è assolutamente prevista la vendita. La legge italiana aumenta, tuttavia, contrariamente al regolamento (UE) n. 1307/2013, il limite massimo del principio attivo THC dallo 0,2 per cento allo 0,6 per cento. Si badi, comunque, che è il coltivatore che deve osservare la legge n. 242 del 2016, detenendo piante di canapa, con un contenuto di THC superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, senza nulla disporre in merito alla destinazione d'uso delle stesse;

il Consiglio superiore della sanità, su richiesta di un parere del Ministero della salute, afferma che: "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa" si legge nel parere del che per questo "raccomanda che siano attivate nell'interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita". In definitiva il Consiglio superiore della sanità non esclude la pericolosità della *cannabis light* perché "la biodisponibilità di THC anche a basse concentrazioni (0,2-0,6 per cento) non è trascurabile", ponendo l'accento sulla circostanza che "il consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre". Ancora, il Consiglio superiore della sanità precisa che "non appare che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni (età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, eccetera.) così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si traduca in un danno per sé stessi o per altri (feto, guida in stato di alterazione)";

la Coldiretti afferma: "Al momento risulta consentita solo la coltivazione delle varietà ammesse, l'uso industriale della biomassa, nonché la produzione per scopo ornamentale, mentre per la destinazione alimentare possono essere commercializzati esclusivamente i semi in quanto privi del principio psicotropo (Thc). Resta il divieto di utilizzo di foglie e fiori di canapa per scopo alimentare" per cui si è in attesa di un decreto del Ministero della salute";

si tenga presente che la legge non prevede la possibilità della combustione; il Ministero delle politiche agricole ha, infatti, chiarito che la legge non prevede la possibilità della combustione, in quanto ha solo finalità agricole;

l'Agenza italiana del farmaco, precisa che la *cannabis light* può essere considerata un medicamento, quindi un farmaco, sotto controllo medico che non può e non deve essere venduto privatamente, infatti, per l'aspetto sanitario, a tutela della salute del cittadino esistono i presidi preposti e l'ausilio medico, farmacie comprese;

la legge n. 242 del 2016, giova ribadirlo, non prevede la vendita, tuttavia, con ben due circolari ministeriali, è stata permessa l'apertura dei punti vendita, focalizzando l'attenzione alle infiorescenze della canapa che come coltivazioni destinate al florovivaismo, possono essere vendute, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ed a condizione che non superi il livello di THC stabilito dalla normativa e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle istituzioni competenti;

da un comunicato ANSA del 25 luglio 2018 si apprende che il Ministero delle politiche agricole propone un Tavolo di filiera con la presenza degli altri Ministeri coinvolti, delle organizzazioni dei produttori agricoli e con il mondo della ricerca, per affrontare il tema, confermando che la legge regola solo la parte agricola e non quella commerciale;

a giudizio dell'interrogante occorrerebbe che da parte del Governo vi fosse una espressione di chiarezza su questo argomento, sussistendo forti e motivati sospetti afferenti alla illiceità delle attività commerciali, che liberamente vendono al dettaglio prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, e la susseguente illegalità relativa alla finalità di consumo privato per combustione di tali prodotti,

si chiede di conoscere:

se i negozi abilitati alla vendita della cosiddetta *cannabis light* svolgano la loro attività commerciale entro definiti perimetri di legalità, ovvero siano stati aperti esclusivamente attraverso una interpretazione, che l'interrogante ritiene opinabile, della legge n. 242 del 2016;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire su questa vicenda con un atto normativo, nell'ambito delle loro competenze, che faccia definitivamente chiarezza sul fenomeno della vendita di prodotti a base di canapa;

laddove non ritengano conforme a diritto imperativo e cogente la vendita per il consumo umano di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, come intendano intervenire per interromperne la pratica.

(4-00486)

LANNUTTI, DESSÌ, CASTALDI, AIROLA, DI NICOLA, PESCO
- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nei giorni scorsi sono arrivati al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) i *dossier* di Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino per l'organizzazione delle olimpiadi invernali del 2026, dopo la bocciatura delle olimpiadi a Roma da parte del sindaco e della Giunta capitolina;

in particolare relativamente alla candidatura di Roma ai giochi del 2024, è stata aperta dalla Procura della Corte dei conti un'indagine sul bilancio del comitato che la sosteneva. Si tratterebbe dell'affidamento a Coni Servizi della gestione del progetto a sostegno della candidatura della capitale alla 33a edizione delle olimpiadi e di un primo stanziamento da 2.681.000 euro a favore di "attività propedeutiche alla candidatura". In pratica "fondi da coprire con le risorse concesse a Roma 2024 dalla legge di stabilità 2016. Due milioni per il 2016 e 8 per il 2017", come si legge su un articolo *online* de "la Repubblica" del 31 maggio 2017;

considerato che:

un articolo *online* del 3 agosto 2018 di "regioni" riporta: «"Benvenuta la candidatura italiana a tre città per le Olimpiadi invernali del 2026". Il Cio benedice con una nota l'operazione varata dal Coni e dal suo presidente Giovanni Malagò in linea con le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. "Il Cio - aggiunge il comitato olimpico internazionale - continuerà a lavorare con il Coni e le tre città nello sviluppo di un progetto in linea con le riforme dell'agenda olimpica 2020 e le nuove norme che hanno modificato il processo di candidatura al 2026". "L'unione delle tre sedi - si legge, nella nota del Cio - dimostra la forza del nuovo processo di candidatura. L'Italia è entrata nella fase di dialogo senza impegno entro la scadenza del 31 marzo 2018 e ha condotto studi di fattibilità, prima di confermare il proprio progetto. Il Cio continuerà a collaborare con il Coni e le tre città per fornire competenze, contribuendo allo sviluppo di piani in linea con le riforme dell'agenda olimpica 2020 e della nuova normativa, che hanno modellato il processo di candidatura 2026 per garantire che i progetti soddisfino le esigenze a lungo termine di città, regioni e Paesi ospitanti"»;

lo sport è fondato su valori importanti quali lealtà, spirito di squadra e rispetto dell'avversario, valori che sottintendono un'etica e una morale che consentono di acquisire una maturità nella pratica sportiva e nella vita, al punto che il Coni per evitare comportamenti scorretti, si è dotato di un codice di comportamento sportivo per elencare i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. I tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche, comprese quelle di

socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del codice, la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. L'ignoranza del codice non può essere invocata a nessun effetto. Il garante del codice di comportamento sportivo, istituito presso il Coni, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del codice e segnala ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni;

considerato inoltre che, da quanto si apprende da notizie di stampa:

l'attuale presidente del Coni Giovanni Malagò, che avrebbe il dovere di garantire la lealtà sportiva e l'esempio di massima probità, non solo agli occhi degli sportivi, ma anche delle giovani generazioni, si sarebbe macchiato di gravissimi episodi di corruzione nei confronti dei bidelli e personale universitario de "La Sapienza" per passare 3 esami senza però sostenerli;

un *dossier* arrivato nelle redazioni dei giornali ha raccontato come il presidente del Coni avrebbe corrotto bidelli e personale universitario per passare, senza mai sostenere, gli esami di Economia e politica (30 e lode), Istituzioni di diritto privato (30) e Diritto commerciale (sempre 30). Quella di Malagò sarebbe quindi una laurea irregolare;

si legge in un articolo apparso su "L'Onesto" il 30 dicembre 2014: «Il diploma del presidente del Coni è stato infatti annullato nel 2000 "a causa della dichiarata nullità di tre esami da parte della Corte d'Appello della Capitale". (...) Malagò si difende affermando: "Non ho mai subito condanne penali, i magistrati non hanno dimostrato nulla né in un senso né in un altro ed è rimasta sospesa solo la parte amministrativa. Io però ho sempre negato le accuse, ma visto che mi hanno annullato la laurea ho ridato gli esami sub judice". (...) ha quindi ridato gli esami incriminati a Siena, e non a Roma, nell'università in cui si era laureato»;

si legge in un articolo pubblicato da "Libero" il 30 dicembre 2014: «Il presidente del Coni nel processo con rito abbreviato del '93 aveva portato dei testimoni che confermassero che lui il 19 ottobre 1978 (Istituzioni di diritto privato, voto 30 e lode), il 5 febbraio 1980 (Economia politica II, voto 30) e il 12 febbraio 1981 (Diritto commerciale, voto 30) si era regolarmente presentato agli esami. Per il giudice istruttore Giuseppe Pizzuti, che lo condannò, i "tre testi a discarico indicati da Malagò" o si dimostrarono "irrilevanti" (uno dichiarò di nulla sapere) o non apparvero "affidabili sia per la circostanza che i fatti riferiti risalivano a molti anni prima, sia per gli antichi rapporti di amicizia ricorrenti con l'imputato". La toga ritenne più credibili i professori che con gli inquirenti disconobbero le proprie firme su verbali e statini degli esami, mentre uno dei bidelli condannati per aver truccato quei documenti su incarico degli studenti dichiarò che, tra i giovani che lo corrupevano, ricordava "di nome Malagò Giovanni". Alla fine Pizzuti lo prosciolsse per "intervenuta prescrizione" dal reato di falsità materiale (per aver contraffatto verbali e statini) e per "intervenuta amnistia" da quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (per esempio "per aver falsamente denunciato lo smarrimento del libretto universitario come

quasi tutti gli altri condannati"), ma lo condannò a un anno e dieci mesi di reclusione per concorso in corruzione (ai dipendenti universitari furono consegnate "rilevanti somme di denaro da numerosissimi studenti") e "concorso in falso ideologico per inganno". Nel 1999 la Corte d'Appello evidenzia quindi che "gli enunciati elementi di accusa per la loro molteplicità, concordanza e univocità costituiscono piena prova a carico del Malagò" e lo proscioglie solo "per l'intervenuta prescrizione". Infatti nella sentenza dei giudici Luigi Gueli, Carla Podo e Matilde Cammino si legge che "non si ravvisano prove evidenti, idonee all'assoluzione nel merito dell'imputato" e che perciò "debbono essere mantenute ferme le dichiarazioni di falsità documentali, accertate, espresse nel dispositivo della sentenza impugnata"»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza su quanto riportato dalla stampa circa la falsità dei verbali e degli statini degli esami mai sostenuti dal Malagò e di conseguenza del suo diploma di laurea, nonché relativamente all'indagine aperta dalla Corte dei conti per danno erariale sull'affidamento a Coni servizi della gestione del citato progetto;

se non ritenga che la condanna definitiva per falsità documentali del presidente Malagò confligga con il codice di comportamento sportivo e i doveri fondamentali e se non consideri, anche alla luce del cattivo esempio offerto dal suo massimo rappresentante in deroga ai principi sui quali si fonda lo sport, il commissariamento del Coni.

(4-00487)

MARTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante per mezzo di un comunicato stampa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del giorno 4 agosto 2018, si è appreso che la stessa Soprintendenza ha organizzato l'apertura degli spazi del castello Carlo V di Lecce in concessione demaniale, attraverso l'ausilio di personale specializzato della società "Swapmuseum" e con l'utilizzo dell'*iPad* da noleggiare obbligatoriamente al costo di 3 euro,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità e le procedure seguite per l'affidamento del predetto servizio, ivi comprese le visite guidate a società privata;

se la Soprintendenza abbia seguito tutte le procedure previste dal vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici, e dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali;

quale sia la destinazione degli introiti derivanti dal noleggio degli *iPad* e se vi sia un piano economico e finanziario sulla base del quale sia stato determinato l'importo del noleggio;

se il servizio facoltativo di visite guidate sia a pagamento o meno;

se sia lecito prevedere un obbligo per gli utenti di noleggio dell'attrezzatura informatica, vista la gratuità di accesso agli spazi del castello.

(4-00488)

BARBARO - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 14, ha introdotto nuove ed importanti misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte, in particolare, a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, a sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto "lavoro agile o smart working";

in data 1° giugno 2017 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 3, recante "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";

l'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di conoscere:

se, alla luce della direttiva richiamata in premessa, sia stata mai eseguita una ricognizione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ad oggi abbiano posto in essere azioni di sperimentazione del cosiddetto lavoro agile (*smart working*);

a che punto sia l'attuazione dei "piani per l'utilizzo del telelavoro" delle amministrazioni pubbliche, in particolare dei Ministeri, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(4-00489)

GRANATO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che in data 5 febbraio 2018 è stato inviato un esposto-diffida, ai fini dell'annullamento in autotutela di un atto amministrativo, all'attenzione dell'università degli studi di Messina e, per conoscenza, al dipartimento per la formazione superiore e la ricerca presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente ad oggetto il concorso, indetto con avviso pubblico del 22 febbraio 2017, per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale dell'ospedale di Vibo Valentia;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la procedura (conclusa formalmente nel mese di novembre 2017 con delibera n. 1295/DG dell'Azienda di sanità pubblica di Vibo Valentia) è stata condizionata da vizi sostanziali, tra cui l'illegittimità del diploma di specializzazione conseguito presso l'università degli studi di Messina dal candidato risultato in seguito vincitore, in quanto il percorso di specializzazione seguito (concluso nel marzo 2014) non sarebbe rispondente né ai requisiti previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 368 del 1999 che stabilisce l'obbligatorietà della stipula di intese tra le amministrazioni coinvolte nel caso in cui la formazione specialistica non sia svolta presso l'ateneo di appartenenza) né da atti amministrativi di settore (in particolare, il decreto ministeriale 1° agosto 2005 che impone la certificazione tutoriale delle attività formative svolte e la necessaria presenza di un *tutor* nominato dalla scuola di specializzazione);

la contestazione delle modalità con cui il candidato risultato vincitore ha potuto prendere parte alla procedura concorsuale (la mancata frequenza dello specializzando presso la scuola, l'inidoneità della struttura di appartenenza ai fini del corso di specializzazione nonché le mancate valutazioni tutoriali) pongono questioni acclamate da un punto di vista strettamente giuridico, rispetto al quale resta ferma la competenza delle autorità giurisdizionali, ma, anche, dal punto di vista eminentemente politico, in ragione dell'estrema importanza del ruolo assegnato a seguito della procedura, nell'imprescindibile finalità di tutela del fondamentale diritto alla salute dell'individuo e nell'interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

in tale ottica, difatti, la mancata replica a richieste formali di chiarimento sulla regolarità del percorso di specializzazione appare alquanto inopportuna, ancor più nel caso di specie nel quale il candidato risultato vincitore ha esercitato la qualifica di direttore facente funzioni dell'ospedale di Vibo Valentia in modo continuativo e a tempo pieno a partire dal mese di settembre 2012,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno intervenire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di verificare la legittimità e la regolarità dello svolgimento della procedura con cui è stato conferito l'incarico di direttore della

struttura complessa di Chirurgia generale dell'ospedale di Vibo Valentia, nonché l'eventualità dell'adozione, da parte delle competenti amministrazioni, di provvedimenti di competenza conseguenti rispetto ai fatti richiamati.

(4-00490)

RICCIARDI, DE LUCIA, DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSI, L'ABBATE, CORRADO, MARILOTTI, RUSSO, FERRARA, PACIFICO, STEFANO, TURCO, PIRRO, PRESUTTO, FLORIDIA, SANTILLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Azienda sanitaria locale (ASL) di Benevento, con ambito di competenza coincidente con l'intero territorio provinciale di circa 280.000 abitanti distribuiti in 78 comuni su un'area di 2.080 chilometri quadrati, eroga servizi sanitari con un assetto esclusivamente territoriale, dopo che l'unica struttura ospedaliera "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" è stata sottratta dalla competenza ASL e annessa all'AORN (Azienda ospedaliera di rilievo nazionale) "G. Rummo" di Benevento, con DCA (decreto del commissario *ad acta*) n. 54 del 7 novembre 2017;

il commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (SSR) campano, con DCA n. 54 del 5 luglio 2018 ha approvato, con misure prescrittive da adempiere entro il 31 gennaio 2019, l'atto aziendale della ASL di Benevento trasmesso con deliberazione DG n. 210 del 16 aprile 2018;

le difformità di legge che il commissario *ad acta* rileva e censura nel DCA n. 54 del 2018 concernono: il numero eccessivo di unità operative complesse, 29 invece di 21, e di unità operative semplici e semplici dipartimentali, 38 invece di 28, (in violazione al DCA n. 18 del 2013); l'afferenza di unità operative alle dirette dipendenze degli organi di vertice (in violazione dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni); l'inidonea collocazione delle unità operative delle "Dipendenze Patologiche", del "Laboratorio Analisi", dell'"Assistenza Residenziale di soggetti in stato vegetativo" (in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, richiamati all'art. 97 della Costituzione Italiana e dal comma 7, dell'art. 18 legge n. 32 del 1994); la mancanza del parere obbligatorio del Consiglio dei sanitari mai costituito (in violazione agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni);

considerato che, a parere degli interroganti:

il commissario *ad acta* della Sanità in Campania ha approvato per decreto un atto aziendale non attuabile per almeno 6 mesi, essendo connotato da chiari elementi d'illiceità che il direttore generale dell'ASL ha riproposto per la quarta volta in due anni ignorando le censure precedentemente formulate dalla Direzione regionale tutela della salute con provvedimenti prescrittivi (n. 843998/2016 e n. 0307449/2017);

la ripetuta inottemperanza alle disposizioni di legge e agli atti prescrittivi regionali configura in prima ipotesi danno all'erario causato dall'esubero di unità operative, che determina a sua volta un corrispondente aumento degli incarichi dirigenziali, con illecito vantaggio stipendiale e conseguente impiego scorretto e distorsivo delle risorse pubbliche;

la predisposizione e l'attuazione dell'atto aziendale rientrano negli obiettivi di carattere generale assegnati al punto c) della DGRC (Delibera di giunta regionale Campania) n. 505 del 22 settembre 2016 di nomina del direttore generale dell'ASL di Benevento, Franklin Picker. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce grave inadempimento sanzionabile con la decadenza dall'incarico;

il direttore generale dell'ASL di Benevento non ha a parere degli interroganti assolto l'obbligo di produrre, entro i diciotto mesi dalla data di nomina, il certificato di frequenza al corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, come previsto all'art. 10 del contratto di conferimento d'incarico;

la sequela d'inadempimenti e la sistematica reiterazione di una programmazione difforme con il Piano sanitario nazionale e con l'attività legislativa regionale evidenziano una condotta incompatibile con il corretto assolvimento dell'incarico di direttore generale dell'ASL;

per la nomina a direttore generale occorre avere una "comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale" svolta a seguito di formale conferimento d'incarico riconducibile alla struttura organizzativa della unità operativa complessa (art. 1, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni) mentre l'incarico professionale di provenienza del dottor Franklin Picker è quello di "dirigente medico con incarico di struttura semplice", come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 741 del 29 luglio 2016 della ASL Na3Sud,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché, alla luce dei fatti descritti, sia valutata la disapplicazione del suddetto atto aziendale, nonché accertata la legittimità del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2018 e della permanenza dell'attuale direttore generale alla dirigenza dell'ASL di Benevento.

(4-00491)

SANTILLO, RICCIARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24-Ore", in data 30 luglio 2018, evidenzia quanto segue: "Etilometri, il risultato è spesso inaffidabile (e si può contestare). Analizzando alcuni libretti metrologici, sarebbero emerse alcune anomalie e qualcuno ipotizza persino che gli etilometri funzionino in modo diverso nell'uso quotidiano rispetto ai *test* di banco (un po' come accaduto nel dieselgate). Una decina di giorni fa è stata depositata alla Procura di Treviso una denuncia secondo cui le istruzioni in italiano di un

modello di etilometro sarebbero diverse da quelle originali e non terrebbero conto della riduzione della precisione col passare del tempo, cosa che invaliderebbe le verifiche di laboratorio sull'apparecchio stesso. Ad oggi, però, nessuna di queste ipotesi è stata dimostrata in modo inoppugnabile, né tantomeno è stata fatta propria da un giudice in una sentenza. Scientificamente sono invece riconosciuti elementi contingenti quali presenza di sostanze volatili nel cavo orale (come i collutori), il reflusso gastro-esofageo e insufficiente collaborazione da parte di chi soffia. Ma il principale elemento di potenziale inattendibilità è che l'apparecchio misura la concentrazione di alcol nell'aria espirata, mentre per legge conta quella nel sangue. Quest'ultima è ottenuta dall'etilometro, applicando un fattore di conversione fisso determinato su una media di persone. Chi è fuori media potrebbe risultare in regola anche se è ebbro o punibile anche se ha nel sangue alcol nei limiti. Gli agenti, dunque, dovrebbero sempre annotare i particolari utili al giudice per valutare l'accaduto, indipendentemente dal risultato del *test*. Agli agenti è richiesta cautela anche perché le potenziali contestazioni sull'attendibilità degli etilometri riguardano pure la verifica della regolarità degli apparecchi, che compete a loro e può farli finire indagati. Ogni etilometro, prima di entrare in servizio, va sottoposto alla «verifica primitiva», che deve accertarne la precisione e va seguita ogni anno da controlli un po' meno approfonditi («verifiche periodiche»). Per le "primitive", c'è una sola struttura competente per legge (articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada): il Csrpad (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi), di Roma. Ma la delicatezza dei banchi prova usati per le verifiche e le difficoltà nel finanziare e bandire appalti fa sì che dall'anno scorso gli unici banchi pubblici funzionanti siano quelli del Cpa (Centro prove autoveicoli) di Milano. Si è pensato di rimediare considerando questo Cpa una sede «coordinata» col Csrpad. Così le prove si svolgono a Milano e sono subito annotate sul libretto metrologico, con la data di effettuazione. Poi però il libretto deve tornare a Roma, per ricevere il timbro finale del Csrpad, con relativa data. Tra difficoltà organizzative e ingolfamento degli uffici, il tempo tra i *test* e il timbro è via via aumentato. Fino a sfiorare i cinque mesi, come risulta al Sole 24 Ore. Quindi, un etilometro nuovo deve restare inutilizzato per quasi metà del periodo in cui la "verifica primitiva" è valida: senza il timbro del Csrpad il libretto metrologico non ha valore. E dopo appena sette mesi l'apparecchio va tolto dal servizio per essere sottoposto alla "verifica periodica", la quale - viste le difficoltà descritte - comporta attualmente un fermo da tre a sei mesi, secondo quanto denunciato da La Stampa alcune settimane fa. Non solo. La grande differenza temporale fra la data del *test* e quella del timbro può trarre in inganno i corpi di polizia, abituati a capire proprio dal timbro se un etilometro ha la "revisione" scaduta o può essere ancora utilizzato: bisogna guardare la data del *test* e avere l'accortezza di togliere l'apparecchio dal servizio se è trascorso più di un anno. Chi non lo fa rischia non solo di vanificare il proprio lavoro, ma anche di finire indagato: come ha denunciato l'Asaps (Associazione sostenitori ed amici della Polizia stradale), è accaduto a Forlì per una questione in cui era in gioco un'interpretazione discutibile, figurarsi se non può accadere in una situazione in cui è invece pacifico che la "revisione" sia scaduta"";

risulta agli interroganti, inoltre, che il dottor Giorgio Marcon, consulente tecnico, abbia sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per segnalare la non regolarità di uno degli etilometri utilizzati dagli agenti della Polizia municipale durante i controlli. E invero, dall'articolo pubblicato in data 24 luglio 2018 su "Il Gazzettino" si apprende che, a seguito di un incontro intitolato "Bere consapevole", tenutosi nell'estate 2017 all'*auditorium* Graziotto di Salvatonda, era intervenuto il perito Marcon con il compito di coordinare una serie di prove sul funzionamento dell'etilometro, alla presenza anche di alcuni agenti della Polizia municipale. In particolare l'articolo suddetto riporta quanto segue: "Uno dei punti della serata era rivolto all'informazione per chi assume alcol e potrebbe risultare positivo al *test* dell'etilometro anche se non ne ha assunto», ricorda Marcon. «Le prove effettuate dai vigili del Comando di Polizia municipale hanno dato dei risultati eclatanti, dimostrando che l'etilometro utilizzato e messo a disposizione violava ogni principio di legalità prestabilita per legge». Le stesse dichiarazioni erano state divulgate dal tecnico in più sedi pubbliche dopo l'incontro, al punto che la Polizia municipale di Castelfranco aveva segnalato la questione alla Procura, ben prima dell'esposto presentato da Marcon nei giorni scorsi con l'avvocato Gino Zambianco. «Abbiamo sempre operato nel rispetto della legge - spiega la comandante della Polizia municipale Laura Lorenzetto - così dopo le affermazioni reiterate più volte da Giorgio Marcon abbiamo ritenuto opportuno segnalare il caso alla Procura, perché potesse valutare la questione». Così si era aperto un procedimento per fare luce sulla questione, che vede coinvolto lo stesso Marcon. Quest'ultimo, nell'ultima denuncia presentata, ha chiesto alla Procura di sequestrare l'etilometro, segnalandone "la non conformità alla legge e l'utilizzo improprio" e rivolgendo alcune pesanti accuse ai vigili urbani. «La documentazione allegata al presente esposto scrive nero su bianco Marcon ne dimostra l'inaffidabilità. La rilevanza penale riguarda il comportamento degli agenti accertatori che avrebbero dovuto verificare che lo strumento fosse in regola prima di utilizzarlo. Invece il libretto metrologico è fuori norma e l'omologazione non è conforme». «Che i tempi della revisione siano lunghi è vero- precisa la comandante Lorenzetto - ma questo dipende dai centri di revisione»";

risulta altresì che il problema della revisione sia stata più volte denunciata, tanto è vero che da un articolo pubblicato su "La Stampa" del 4 luglio 2018 si apprende: "Tempi biblici per le revisioni obbligatorie annuali degli etilometri e i comandi di Polizia municipale restano senza per mesi. Un problema che riguarda il 90 per cento di chi possiede l'alcoltest omologato dal ministero dei trasporti, l'unico utile per poter contestare a livello penale chi guida dopo aver alzato il gomito. Il motivo di questo caos che, si stima, coinvolgerebbe circa sei.000 Comuni in tutta Italia, va ricercato nella chiusura di uno dei due centri autorizzati in Italia. Si tratta del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del ministero delle Infrastrutture, con sede a Roma. Non è più attivo dal 2016 e così tutti si devono obbligatoriamente rivolgere all'ufficio analogo di Milano";

considerato che risulta agli interroganti, inoltre, che a causa di un etilometro non tarato a Treviso un automobilista abbia vinto il ricorso, a seguito del quale lo stesso ricorrente ha chiesto un risarcimento del danno per un importo pari a euro 25.000. E invero, dall'articolo del 26 giugno 2018 pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" si apprende: "Multato per guida in stato di ebbrezza, stabilita però attraverso un etilometro risultato non tarato, chiede ora al Comune di Valdobbiadene (Treviso) di essere risarcito con oltre 25.000 euro per i danni materiali e biologici patiti dal fermo della patente e dal sequestro del mezzo";

ritenuto che:

il 20 ottobre 2017 il Ministero dell'interno ha emesso una circolare indirizzata a Prefetture, Commissariati, Questure e Polizia Stradale, avente per oggetto l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica con etilometro. In particolare, con tale circolare protocollata al n. 300/A/7897/17/144/4/20, vengono espressi dei chiarimenti in ordine alle revisioni primitive e periodiche degli etilometri. E invero, da una lettura attenta e approfondita del provvedimento emergerebbe chiaramente quanto segue. Gli apparecchi che vengono utilizzati dalle forze dell'ordine per controllare il tasso alcolemico d'ora in poi dovranno essere sottoposti a una taratura periodica che andrà riscontrata. Non dovessero passare la verifica, non potranno essere utilizzati. Sono queste le nuove regole emesse dal Ministero dell'interno, che prevedono anche la possibilità di una richiesta da parte degli automobilisti fermati per il controllo di consultare il libretto dell'etilometro, per accertarsi della presenza dei timbri che confermano la verifica. Nella citata circolare si legge che la comunicazione si è resa necessaria "in merito a un recente orientamento secondo cui, in ossequio a un presunto principio di continuità degli interventi di manutenzione, l'effettuazione tardiva di verifica periodica comporterebbe la necessità di sottoporre l'apparecchio a verifica primitiva", cioè a quel *test* da effettuare prima che gli etilometri vengano messi in servizio. Il Ministero ha ribadito "la necessità che ogni etilometro impiegato nei servizi di controllo sia sempre accompagnato dalla copia, autenticata dal funzionario dell'ufficio, del proprio libretto metrologico, sul quale sono registrate la visita primitiva e le periodiche successive, al fine di poter evadere tempestivamente, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'eventuale richiesta dell'interessato di prenderne visione";

ritenuto infine che, a parere degli interroganti gli etilometri professionali dovrebbero permettere una misurazione del tasso alcolico quanto più possibile esatta, nonché dovrebbero essere omologati in conformità alla direttiva 93/42/CEE per potere garantire un elevato grado di precisione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti aperto un Tavolo tecnico volto allo studio e all'approfondimento della tematica sottesa alla questione o in caso contrario se intenda istituirlo, anche attraverso il coinvolgimento di altri Ministeri competenti, al

fine di risolvere il problema della taratura degli etilometri utilizzati in ambito nazionale per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica;

quali misure intenda adottare al fine di ripristinare il servizio offerto dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, atteso che gli etilometri, quali strumenti di misura da impiegare dai competenti servizi di polizia, non solo devono corrispondere alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico al decreto interministeriale, ma devono essere anche omologati a seguito di verifiche e prove del menzionato Centro, il tutto al precipuo scopo di tutelare sì il diritto e la libertà di circolazione costituzionalmente garantiti, ma anche e soprattutto il diritto a una circolazione stradale sicura, basata sull'osservanza della più elementare norma di comportamento, ovvero quella della comune prudenza.

(4-00492)

FENU, BOGO DELEDDA, EVANGELISTA, LICHERI, MARILOTTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

a seguito della crisi che ha investito lo stabilimento Ottana Polimeri (Nuoro), l'unico in Italia in cui ancora si produceva la plastica utilizzata per le bottiglie (PET- polietilene tereftalato), il 12 settembre 2017 sono stati licenziati 58 operai dipendenti della società di Paolo Clivati in *joint venture* con la multinazionale Indorama;

ad aprile scorso è terminata anche la cassa integrazione per altri 70 operai della centrale elettrica Ottana Energia, sempre di proprietà del gruppo Clivati, per i quali è imminente il licenziamento;

la centrale termoelettrica Ottana Energia ha rappresentato per oltre 40 anni un'eccellenza dell'industria nella Sardegna centrale e ha offerto lavoro a diverse generazioni, producendo altresì positivi effetti sull'indotto dell'area interessata;

la crisi del complesso rappresenta la fine del sogno industriale della provincia di Nuoro; lo stabilimento è stato definitivamente chiuso con la richiesta, presentata il 20 aprile 2018 al Ministro in indirizzo da parte della Regione Sardegna, del riconoscimento del polo industriale di Ottana quale area di crisi industriale complessa;

nel 2015 i lavoratori dello stabilimento rappresentarono le loro preoccupazioni sul futuro della società al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Matteo Renzi in una lettera, che non ha ricevuto risposta, dove chiedevano di convocare tempestivamente un Tavolo governativo di discussione per addivenire a una soluzione che potesse scongiurare la chiusura degli impianti;

considerato che:

Ottana Polimeri "è l'ultima società, in ordine di tempo, di ciò che fu la chimica di Stato a Ottana"; l'impianto nacque negli anni '70 sotto il con-

trollo dell'ENI e negli anni '90 ha conosciuto un'opera di "selvaggia" privatizzazione, compiuta tramite la vendita dei singoli impianti e delle produzioni, ceduti a diverse società (il cosiddetto "spezzatino"). La produzione del PET è uscita sempre indenne da chiusure e delocalizzazioni, tanto che fino al 2014 è stato l'unico impianto di produzione del PET in Italia ed è rimasto tale sino ad oggi ("lanuovasardegna", dell'8 luglio 2018);

il PET è la materia prima delle bottiglie di plastica, principalmente usate per l'acqua minerale e contenitori alimentari; una produzione che in tutta Europa è crescente, florida e in continua espansione. Per circa 18 anni, fino al 2010, l'impianto di Ottana è stato di proprietà della multinazionale "Dow Chemical *company*", che apportò migliorie e *revamping* all'impianto (anche grazie a un finanziamento di 100 milioni di euro, di cui 36 milioni di fondi pubblici), con l'intento di incrementare la qualità del prodotto e ridurre i costi. Nel 2010 gli Americani lasciarono il sito e si istituì una società tra Indorama (azienda thailandese) e il gruppo Clivati (italiano, proprietario di Ottana Energia) che detengono rispettivamente al 50 per cento la proprietà della attuale Ottana Polimeri, l'unica azienda rimasta chimica nello stabilimento e in grado di creare lavoro ed economia. Dopo alcuni anni in cui gli impianti portarono la produzione al loro massimo livello (180.000 tonnellate), conseguendo interessanti utili di bilancio, a partire dal 2012 è iniziata la crisi di vendite, causata dalla perdita di competitività per l'abolizione dei dazi doganali in Europa (senza reciprocità con gli altri paesi, come la Turchia, l'Egitto e l'Asia) e dalla pesante rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro. La chiusura da parte dell'ENI dell'impianto ENI di Sarroch (Cagliari) che forniva materie prime a Ottana Polimeri e il cambio euro/dollaro hanno fatto il resto, togliendo ogni prospettiva alla filiera nazionale del prodotto proveniente dallo stabilimento sardo: il mercato del PET non è stato investito dalla crisi e rimane comunque altamente richiesto; è solo cambiata nel tempo la sua provenienza;

nel 2013 è iniziato il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a partire dal novembre 2014 quasi tutti i lavoratori sono stati collocati in Cassa integrazione straordinaria;

nell'autunno 2014 la proprietà dichiarò di voler effettuare una riconversione produttiva a un biopolimero sostitutivo del PET, ottenuto da una melassa di canna da zucchero. Sono allora iniziate trattative con la società olandese titolare del brevetto. Nel novembre 2014 il sindacato ha chiesto all'imprenditore di tentare il rilancio della produzione del PET, anche per l'incertezza e la difficoltà della riconversione. Il sindacato elaborò una proposta di rilancio della filiera del PET in Sardegna, che partendo dalla Saras proseguiva con gli impianti Eni di Sarroch, che fornivano la materia prima ad Ottana (paraxilene); il valore totale della produzione di filiera di Saras, Eni e Ottana Polimeri si avvicinava al mezzo miliardo di euro;

la proposta prevedeva la modifica del processo produttivo dell'impianto di produzione del paraxilene di Sarroch (Cagliari), con investimenti che avrebbero ridotto notevolmente i costi di produzione (soprattutto i costi energetici), impegnando solo una parte dell'impianto;

tuttavia, dal marzo 2014 Ottana Polimeri è chiusa, mentre la società Indorama ha continuato la propria espansione in altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Olanda, Polonia, Lituania) e in Medio Oriente, Turchia e Egitto;

negli ultimi 4 anni gli ex lavoratori della società hanno tentato di sensibilizzare in ogni modo le istituzioni, sia regionali che nazionali, affinché fossero convocati con urgenza la società Indorama e il Gruppo Clivati per instaurare un Tavolo tecnico per discutere sulle possibilità di riavvio degli impianti. Tuttavia, nel silenzio totale delle istituzioni, a settembre 2017, è stata tolta ai dipendenti ogni speranza a causa del loro licenziamento;

in seguito al licenziamento i lavoratori hanno inviato un'accurata lettera al Ministro in indirizzo in cui chiedono "di prendere in mano la situazione industriale di Ottana", definendo l'iniziativa del gruppo Indorama-Clivati come la "più squallida e miserabile delocalizzazione, fatta sulla pelle di 400 famiglie da un gruppo industriale che ha distrutto e devastato il lavoro in una intera area, dopo aver preso milioni e milioni di soldi pubblici". Inoltre i lavoratori suggeriscono, fra le possibili soluzioni, di chiedere, partendo dai soggetti industriali italiani (Eni per prima), "agli attuali gestori di cedere gli impianti alle stesse condizioni a cui li hanno ricevuti" ("unione-sarda", del 7 luglio 2018);

a giudizio degli interroganti, la chiusura definitiva degli impianti ha portato a delle conseguenze catastrofiche su tutto il sistema produttivo della Sardegna centrale e ha determinato la dispersione di un prezioso capitale umano fatto di competenze e professionalità che sono cresciute e si sono formate in modo qualitativo e umano, alimentando la produzione e la crescita del prodotto interno lordo dell'intera provincia;

il Consiglio regionale della Sardegna ha istituito una Commissione speciale d'inchiesta per cercare di trovare delle soluzioni al fallimento dell'area industriale di Ottana, al fine di rilanciare l'area e offrire sostegno alle imprese esistenti. Nella recente audizione del 25 luglio 2018, dell'assessore regionale dell'industria, Maria Grazia Piras, sono emersi dei dati riguardo a due possibili investitori per la suddetta area industriale: un'azienda che si occupa di allevamento intenso di salmoni (che prevede un investimento di 144 milioni di euro) e un'azienda che si occupa del riutilizzo di pneumatici (che prevede un investimento tra i 2 e i 3 milioni di euro). Nel corso della medesima seduta, i Commissari hanno evidenziato il bisogno di dare una risposta definitiva ai lavoratori licenziati nel 2017, in ordine alla possibilità di ripresa dell'attività oppure sulla definitiva chiusura;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il principio che costituisce il pilastro della nostra Costituzione, sancito con estrema chiarezza nel primo articolo, in base al quale l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la cui sovranità appartiene al popolo, è stato fortemente disatteso, nonché discriminato dalle condotte evidenziate che hanno messo seriamente in crisi il futuro di lavoratori altamente specializzati, delle loro famiglie e di un territorio (il nuorese) martoriato

dalla perdita di migliaia di posti di lavoro nei comparti della chimica e del tessile;

sarebbe necessario intervenire con urgenza per creare le condizioni di un rilancio dell'industria ad Ottana, salvaguardando i lavoratori coinvolti ed evitando la partenza di altri migranti sardi che non vedono più possibilità di sbocco nella loro regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno convocare un Tavolo istituzionale coinvolgendo la multinazionale Indorama e il gruppo Clivati per discutere e verificare, sia il rispetto e l'integrità degli impianti, sia le necessità e le possibili condizioni di una ripartenza di essi;

se intenda comunque attivarsi per ricercare soluzioni alternative, anche considerando le richieste avanzate dai lavoratori di Ottana Polimeri.

(4-00493)

L'ABBATE, MORONESE, QUARTO, LA MURA, MANTERO, DE FALCO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che in data 25 gennaio 2018 la Regione Puglia ha autorizzato un impianto di coincenerimento di rifiuti provenienti dal biostabilizzatore di AMIU Puglia Spa (azienda municipale igiene urbana Puglia) per una quantità di 117.000 tonnellate l'anno. La società che ha proposto il progetto è la Newo SpA;

considerato che:

da 13 anni è attivo il progetto pilota dell'Itea SpA presente a Gioia del Colle (Bari). L'iniziativa nasce infatti dalla sperimentazione di un impianto, sito a Gioia del Colle, su cui grava un parere negativo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia che afferma: "date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull'impianto in questione, è sconsigliabile procedere ad ulteriori sperimentazioni di questo tipo" (prot. n. 4384 del 26 gennaio 2017);

l'impianto di Gioia del Colle è un impianto sperimentale di ossicom-bustione simile a quello che la Newo SpA vorrebbe realizzare per il trattamento dei rifiuti. La tecnologia brevettata da Itea SpA si chiama Isotherm Pwr flameless oxy-combustion in quanto permette la produzione di energia (vapore ed energia elettrica) utilizzando combustibili solidi secondari: rifiuti urbani, rifiuti industriali, oli pesanti, *pet-coke* e carboni senza incenerimento, ma riscaldando l'ossigeno ad altissime temperature tramite pressione. Il prodotto della combustione, a detta dei proponenti, sarebbe composto da ceneri vetrificate, anche denominate "perle vetrose", che avrebbero, al loro interno, inglobato tutti gli inquinanti che si creano durante il processo. Sempre a detta dei proponenti, sarebbe materia prima seconda (materia prima riveniente da riciclo) da utilizzare come inerte per sottofondi stradali o nelle realizzazioni di manufatti cementizi;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti non si può ritenere che le "perle vetrose", data la loro natura, possano aver perso lo *status* di rifiuto, perché non si può escludere che, con l'abrasione o a seguito di forti sollecitazioni, possano rilasciare i metalli pesanti e gli inquinanti che contengono al loro interno;

a quanto risulta non pare esistere nessun mercato commerciale per le "perle vetrose" e quindi viene a mancare anche un altro requisito importante affinché siano considerate materiali di recupero, e verosimilmente dovrebbero essere qualificate come rifiuti speciali da destinare alle discariche autorizzate ai sensi delle normative vigenti;

il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce le caratteristiche di *end of waste* e attribuisce il compito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare "caso per caso" la cessazione della qualifica di rifiuto, non agli enti o alle organizzazioni interni ad esso, concetto che è stato ribadito ulteriormente e in maniera più restrittiva dalla sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato;

l'impianto Newo, nella zona industriale di Modugno, occuperebbe un'area di 25.000 metri quadri di cui circa 4.000 coperti, potrebbe arrivare a bruciare 117.000 tonnellate di rifiuti, equivalente a 2.340 volte quelli bruciati nell'impianto sperimentale di Gioia del Colle. Nel progetto della Newo l'inceneritore verrà costruito in un terreno adiacente all'AMIU in territorio barese ai confini della zona industriale di Modugno, già compromessa al 97° percentile di concentrazioni medie di inquinamento, e in prossimità del sito è addirittura previsto un parco giochi;

risulta da fonti stampa: «L'impianto - che non è propriamente un inceneritore e si giova di una tecnologia sperimentale innovativa e mai attuata in Italia, precisa la Newo- verrebbe a costare 30 milioni di euro in parte già ottenuti dall'UE e dovrebbe godere anche di un finanziamento regionale, pare di 20 milioni di euro, nell'ambito del Piano regionale Rifiuti (PRGRU). La Newo ha condotto vari test di ossicombustione sui rifiuti, evidenziando (ma senza presentare dati sperimentali) che l'impianto può "gestire e trattare anche questi rifiuti nella massima sicurezza ambientale e impiantistica", dice la relazione prodotta dall'azienda», come si legge *online* su "ambiente-ambienti", in un articolo intitolato "Rifiuti. Bari, l'inceneritore della discordia fa saltare il Piano regionale?" del 30 gennaio 2018;

sulla base delle informazioni a disposizione degli interroganti si tratta di un impianto che non era previsto dalla programmazione regionale e si pone nella direzione opposta rispetto alle intenzioni della Regione, che dichiara di volersi dotare di sistemi e impianti in linea con la sostenibilità ambientale e la strategia dei rifiuti zero;

a giudizio degli interroganti l'ubicazione dell'impianto appare di difficile comprensione: oltre ad essere una zona, classificata come "zona C" nel piano regionale sulla qualità dell'aria, e quindi soggetta a risanamento, è al confine dei territori dei comuni dell'Aro BA2, comuni che hanno la migliore *performance* regionale in termini di raccolta differenziata e di riduzione del-

la produzione *pro capite* di rifiuti, esempio di buone pratiche, messe in atto con notevoli sacrifici e che sarebbero minate della realizzazione di questo impianto di coincenerimento;

nella stessa zona, sempre AMIU Puglia si appresta a realizzare un digestore anaerobico per il trattamento del rifiuto organico raccolto a Bari. Il digestore produrrà anche biogas che sarà bruciato *in loco* per produrre energia, immettendo in atmosfera altri quantitativi di anidride carbonica e di altri gas inquinanti, andando a peggiorare una qualità dell'aria, già compromessa, come dichiarato da Arpa Puglia. Non si ha notizia se la ASL, che non ha ritenuto opportuno lo studio sull'impatto sanitario, abbia tenuto conto degli effetti cumulativi dei due impianti, digestore e inceneritore, che si aggiungono agli insediamenti produttivi già esistenti nella zona industriale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di ovviare alle criticità evidenziate, in particolare per quanto riguarda l'impatto ambientale sul territorio.

(4-00494)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la provincia di Teramo, a fronte di una popolazione residente di 312.000 abitanti, conta ad oggi 4 strutture ospedaliere: Teramo (ospedale "Mazzini"), Atri, Giulianova, val Vibrata;

negli ultimi anni le linee di indirizzo generale in materia di servizio sanitario hanno privilegiato ovunque l'accorpamento delle strutture a scapito della capillarità dei presidi, a volte addirittura giungendo a privare di centri di primo soccorso interi bacini territoriali di apprezzabile ampiezza;

da molto tempo si dibatte sulla necessità di intervenire sulla rete del sistema sanitario teramano, fino a qualche mese fa con riferimento alla possibile creazione di un unico polo provinciale, un ospedale di secondo livello, che avrebbe sostituito i 4 nosocomi esistenti;

preso atto che:

secondo quanto si apprende dalle indiscrezioni portate alla luce dal quotidiano della provincia di Teramo "La Città", il programma di razionalizzazione ed efficientamento del servizio ospedaliero iniziale avrebbe nelle ultime settimane cambiato rotta, virando su un progetto per soli pazienti acuti per il quale il vertice della locale Asl e l'assessore regionale per la sanità avrebbero già deciso il luogo di costruzione (Piano d'Accio) e trovato, tramite l'impegno del Ministro *pro tempore*, fondi per 100 milioni di euro, precedentemente destinati alla sicurezza sismica;

l'iniziativa sarebbe motivata, tra l'altro, da una presunta inadeguatezza della struttura dell'ospedale Mazzini, in particolare con riferimento a profili di sicurezza antisismica;

considerato che:

l'ulteriore frammentazione di centri di cura determinata da un nuovo ospedale, aggiuntivo rispetto ai 4 preesistenti nel territorio provinciale, e addirittura insistente nello stesso capoluogo dove già è presente un nosocomio, rischierebbe di essere scarsamente utile, se non controproducente, rispetto alle esigenze di miglioramento del servizio sanitario per i cittadini;

è oramai dimostrato infatti come il moltiplicarsi di strutture medio-piccole che insistono sullo stesso bacino di utenza porti al solo risultato di disincentivare l'arrivo e la permanenza di personale medico di elevata specializzazione, mentre è la possibilità di una casistica ampia e diversificata a garantire la gestione ottimale degli imprevisti e delle situazioni complesse;

le operazioni di decentramento, quale sarebbe la realizzazione di un ospedale nella zona individuata, possono avere valenza strategica in presenza di un centro forte e attrattivo. La città di Teramo, al contrario, in particolare dopo il terremoto, presenta un'esigenza di riqualificazione, anche funzionale, del suo centro storico, che vive una situazione di crisi sotto il profilo sociale, urbanistico ed economico che si irradia in tutta l'area urbana e da tempo aspetta un piano di rivitalizzazione che sarebbe propulsore per la ripresa dell'intera città e del territorio circostante;

i fondi, dell'ammontare di 100 milioni di euro, che nel progetto dovrebbero essere destinati alla realizzazione della struttura di Piano d'Accio, non risultano, come parrebbe naturale, dagli stanziamenti per l'edilizia sanitaria, bensì verrebbero stornati da risorse programmate dalla legge di bilancio per il 2017 e riservate al terremoto e alla sicurezza sismica degli edifici, mettendo seriamente a rischio altri investimenti urgenti e necessari di ricostruzione *post* sisma;

l'assessore regionale per il turismo, Giorgio D'Ignazio, grande fautore del progetto e sostenitore addirittura dell'ipotesi di costruire un sesto ospedale sul territorio provinciale, ha motivato l'opportunità di realizzare il nuovo nosocomio adducendo presunte inadeguatezze anti-sismiche in capo alla struttura dell'esistente ospedale "Mazzini",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se non ritenga che l'adeguatezza dell'utilizzo dei fondi debba essere parametrata in base alle reali esigenze del territorio e all'erogazione di un servizio sanitario di qualità;

se non ritenga di dover monitorare il corretto utilizzo di fondi stanziati per il terremoto e, in particolare, adibiti alla sicurezza sismica degli edifici;

se risultino in capo all'ospedale Mazzini profili di problematicità strutturale che necessitano di intervento e se non sia da valutare come incongruente il proposito di impiegare i fondi destinati alla sicurezza sismica

per la realizzazione di un nuovo ospedale piuttosto che per la riqualificazione, la razionalizzazione e il potenziamento del nosocomio già esistente nella città di Teramo.

(4-00495)

DI GIROLAMO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, CORBETTA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 6 agosto 2018 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, "decreto milleproroghe", che ha, tra l'altro, a prorogato i *bonus* relativi alla cultura anche per l'annualità scolastica 2018/2019;

da esternazioni pubbliche il ministro Bonisoli ha riferito la propria intenzione di estendere il panorama dei soggetti beneficiari del *bonus* "18App" ad altre categorie diverse dai neo diciottenni;

considerato che:

relativamente alle numerose note divulgate a mezzo stampa, sull'uso probabilmente improprio del *bonus* da parte di taluni esercenti convenzionati, con la connivenza dell'intestatario del *bonus* stesso e viceversa, si evidenzia l'articolo pubblicato in data 29 giugno 2017 sul quotidiano "Il Sole-24 ore", intitolato "Truffe sul bonus cultura: soldi al posto di libri";

inoltre la stampa riporta di 800 ragazzi indagati per aver usato il *bonus* cultura, pari a 500 euro, per l'acquisto di *smartphone* e *personal computer* anziché spenderli per cinema, musica, concerti ed eventi culturali, come si apprende da un articolo di "tp24" del 6 agosto 2018;

il servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" dell'ottobre 2017 avrebbe scoperto la truffa dei 500 euro del *bonus* "carta docente" che deve essere speso dai docenti per la propria formazione o aggiornamento professionale o per l'acquisto di un *computer*. In particolare, ha svelato l'inefficacia di questo sistema: in molti negozi, infatti, ai beneficiari del *bonus* insegnanti è consentito l'acquisto di elettrodomestici vari, come lavatrici, ferri da stiro e televisioni;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il problema si riscontrerebbe, sostanzialmente, nel sistema di fatturazione elettronica prevista e cioè a causa dell'impossibilità, da parte dell'esercente convenzionato, dell'inserimento della dettagliata descrizione dell'oggetto acquistato tra le righe della fattura che deve emettere nei confronti dei Ministeri competenti per il rimborso della spesa. Tale sistema precluderebbe la totale possibilità di avviare alcun tipo di controllo incrociato da parte degli enti preposti alla verifica, anche a campione, della regolarità delle compravendite;

tale condizione potrebbe configurare un uso improprio e fraudolento di fondi statali che, sulla scorta della proroga e dell'ampliamento nel prossimo futuro del *bonus* 18App, non può protrarsi nel tempo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di migliorare il sistema di fatturazione prevedendo l'obbligo, per l'esercente convenzionato, di inserire in fattura la descrizione dettagliata del prodotto oggetto di compravendita e valutando l'inserimento di codici univoci per l'identificazione dei prodotti.

(4-00496)

VACCARO, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI, ANASTASI, AGOSTINELLI, BOTTO, EVANGELISTA, LICHERI, DI MICCO, TRENTACOSTE, ORTOLANI, LANZI, CASTALDI, PARAGONE, GIROTTO, D'ANGELO, ANGRISANI, CROATTI, L'ABBATE, MAUTONE, ABATE, QUARTO, DE BONIS, PUGLIA, MATRISCIANO, MORONESE, PRESUTTO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia* - Premesso che il 7 agosto 2016 un operaio di 31 anni dipendente di Trenitalia, Vincenzo Viola, di Volla (Napoli), addetto alla manutenzione degli ETR 500 Frecciarossa nell'impianto di Trenitalia a Napoli Gianturco, è morto all'una di notte, durante il proprio turno di lavoro, mentre riparava il pantografo, lo strumento che collega i vagoni del treno con i cavi dell'alta tensione, rimanendo folgorato dalla corrente elettrica, alla tensione di 3.000 volt;

considerato che:

gli impianti di manutenzione ETR di Napoli e Milano rientrano nella medesima unità produttiva "esercizio Frecciarossa" di Trenitalia;

essendo uguali anche le attività di manutenzione che si svolgono ai pantografi e sul tetto dei convogli ETR 500 Frecciarossa, al fine di conoscere la dinamica e le cause del descritto infortunio mortale, con lettere del 22 agosto e del 24 settembre 2016 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impianto di manutenzione ETR di Milano ha chiesto alla società Trenitalia di partecipare, a titolo gratuito, ai lavori della commissione interna istituita;

altresì, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza richiedeva a Trenitalia le dovute informazioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente alla dinamica e alle cause del citato infortunio mortale;

le operazioni di manutenzione dei convogli ETR, alimentati ad alta tensione, presentano un altissimo grado di rischio folgorazione e le procedure specificatamente pensate per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, anche in caso di errori o distrazioni, si rivelano molto spesso insufficienti;

la vicenda descritta è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo (4-14828), presentato alla Camera dei deputati dall'on. Paola

Carinelli, in data 23 novembre 2016, nella seduta n. 708, che non ha ricevuto risposta;

considerato inoltre che, risulta all'interrogante:

la violenta morte per folgorazione, a distanza di quasi due anni, non ha ricevuto risposta investigativa, né chiarimenti in ordine al processo causale, nonostante le sollecitazioni provenienti dalle persone offese;

nella immediatezza del fatto, più precisamente in data 9 agosto 2016, il Pubblico Ministero di turno disponeva perizia autoptica dando incarico ai consulenti medici di accertare le cause del decesso, con obbligo di deposito nei successivi 60 giorni;

la relazione di consulenza veniva depositata soltanto il 13 giugno 2017, ovvero a distanza di ben 10 mesi dall'incidente, quindi ben oltre il termine di 6 mesi previsto dal codice di rito per lo svolgimento delle indagini preliminari, peraltro, nel caso, nemmeno prorogato;

sempre nella immediatezza dell'evento, veniva disposto il sequestro della vettura ferroviaria, omettendo tuttavia di nominare un consulente tecnico o un esperto della materia deputato a descrivere la dinamica dell'infortunio mortale (atto abituale e minimale nei processi penali per morte sul lavoro), circoscrivendo le attività di indagine agli accertamenti della Polizia giudiziaria e degli operatori *in loco*. Alla mancata nomina del consulente seguiva il dissequestro del locomotore, senza che su di esso venisse effettuato alcun accertamento;

a nulla è valso l'accertamento successivo del 17 marzo 2017 (a distanza di 6 mesi dal fatto) con cui si è disposta l'acquisizione del "registratore di eventi ferroviari" (scatola nera) presente sul locomotore, essendo le tracce oramai cancellate, avendo circolato per ben sei mesi, così come testualmente certificato nella stessa consulenza;

considerato infine che:

continue sono state le istanze investigative e richieste probatorie depositate dai familiari del deceduto per il tramite del difensore, succedutesi nel tempo e certificate;

anche la Procura generale è stata debitamente allertata con espressa richiesta di avocazione delle indagini, depositata allo scadere del termine delle indagini preliminari e sollecitata a più riprese;

a distanza di oltre due anni dal fatto, non sono state ancora concluse le indagini e delineate ipotesi di responsabilità,

si chiede di sapere:

se alla luce di quanto esposto, si ritenga opportuno assumere iniziative volte a fare chiarezza sulla dinamica e sulle procedure, a giudizio degli interroganti, apparentemente opache;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare iniziative volte a rafforzare le misure di sicurezza nel setto-

re della manutenzione dei rotabili, come segnalato dal responsabile alla sicurezza di Milano, in particolare rivedendo le procedure che vengono attivate durante lo svolgimento di attività manutentive agli apparati elettrici ad alta tensione, in relazione alle quali l'incolumità del lavoratore è certamente più a rischio;

se siano a conoscenza delle motivazioni per le quali Trenitalia non abbia consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Milano, dell'unità produttiva "esercizio Frecciarossa", di partecipare ai lavori della commissione interna d'indagine, nonché delle ragioni per le quali la stessa Trenitalia abbia ritenuto di non fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni richieste sulla dinamica e le cause dell'incidente, in modo che lo stesso potesse proporre, ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, lettere *h*) e *m*), adeguate misure preventive e di sicurezza necessarie per evitare il ripetersi anche a Milano, dell'infortunio mortale accaduto a Napoli il 7 agosto 2016.

(4-00497)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00177, dei senatori Alfieri e Rampi, sulle elezioni in Cambogia di luglio 2018;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00183, della senatrice Russo ed altri, sulla riduzione delle ore di insegnamento del primo strumento musicale nei licei musicali.